

000550

famiglia di Alcamo; che il nome di Sciacca
Francesco e il suo numero di telefono erano
risultati annotati fra gli appunti
sequestrati a Riina Giacomo (fratello di
Riina Salvatore), appartenente ai
"corleonesi"; che il 4.8.1983 Sciacca
Francesco era stato notato, in territorio
di Alcamo, a bordo di un'autovettura
condotta da Melodia Antonio (tratto in
arresto il 30.4.1985 nell'ambito delle
indagini che avevano portato alla scoperta,
in contrada Virgini di Alcamo, di un
laboratorio clandestino per la produzione
di eroina); che tra il 1962 e il 1963
Sciacca Francesco si era trasferito da
Alcamo a Catania, dove egli aveva

PC

000551

intrapreso l'attività di macellaio mentre il di lui padre svolgeva le mansioni di custode di una villa a Capomulini (CT) di proprietà dell'imprenditore catanese Costanzo Carmelo: che, nel corso di una perquisizione domiciliare, effettuata nella casa di abitazione di Galante Leonardo, a seguito dell'assassinio di quest'ultimo, avvenuto in Palermo il 4.10.1982, era stato rinvenuto e sequestrato un foglio, contenente sicuramente un organigramma mafioso.

Una copia del foglio sopra indicato veniva allegato al rapporto giudiziario del 18.1.1984 a firma congiunta degli investigatori trapanesi (f.100/I).

LCF

000552

Altra copia veniva rinvenuta, all'atto del sopralluogo in data 26.1.1983, nella casa di abitazione di Valderice tra gli atti e gli appunti del dott. Ciaccio (ff.64-65-66/III quinquies).

Galante Leonardo, era cognato di Badalamenti Gaetano, di Rimi Filippo e di Vitale Antonino, avendo sposato, al pari del Badalamenti e del Rimi, una delle tre sorelle del Vitale.

Sul foglio era disegnata una ruota, divisa in quattro quadranti, da ciascuno dei quali si dipartiva una freccia direzionale, sopra cui v'erano, rispettivamente, le annotazioni "Totò Riina" in alto, "Totò Scaglione" in basso, "Minore" a destra e

105

000553

"Totò Greco" a sinistra; dal centro della ruota si dipartivano una serie di raggi, in corrispondenza dei quali erano annotati i nomi di mafiosi o di famiglie mafiose di rango; l'annotazione "Totò Riina" era riportata nuovamente in corrispondenza del raggio sottostante la freccia direzionale con l'annotazione "Totò Greco"; sul quadrante superiore destro della ruota, accanto alla annotazione "Totò Riina", v'erano, progressivamente, dall'alto verso il basso, le annotazioni "Totò Minore (Trapani)", "Rimi Natale (Alcamo)", "Rimi Filippo (Alcamo)", "Manno Nicolò (Alcamo)", "Sciacca Gaspare e fratelli", "Sacco Calogero (Camporeale)", "Sacco Giovanni

Handwritten signature or initials

000554

(Camporeale)", "fratelli D'Anna (Terrasini)"; sul quadrante inferiore destro, al di sotto dell'annotazione "Minore", v'erano le annotazioni "Buccellato Nicolò e F. Felice", "Valenti (allevatore castell.)", "Di Benedetto Sebastiano (cera)", "Di Maggio Giuseppe fu Andrea", "Di Trapani Francesco + 4 frat.", "Badalamenti Gaetano + 2 figli", "Di Maggio Procopio + 1 figlio", "Palazzolo Vincenzo (tistuni)"; annotazioni erano riportate anche sugli altri due quadranti della ruota.

Accanto alle annotazioni relative a "Totò Minore", "Totò Riina", ai Rimi e ad altri era riportato il simbolo "PPP".

10/11/74

000555

Con rapporto del 25.8.1978 i Carabinieri di Palermo denunciavano, quali responsabili del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e di altri efferati delitti, Riina Salvatore ed altri venticinque personaggi (tra cui Provenzano Bernardo, Bagarella Leoluca, Agate Mariano, Accardo Stefano, Gambino Giacomo, Bonanno Armando, Leone Giovanni, Brusca Bernardo, Brusca Mariuccio, Badalamenti Gaetano, Greco Salvatore inteso "ciaschiteddu", Di Maggio Rosario, Alberti Gerlando, Ferro Giuseppe, Renda Giuseppe, Cordio Ernesto Paolo e Minore Antonio Salvatore), esponendo (ff.2-192/All.11): che negli ultimi anni in seno alla mafia della Sicilia Occidenta-

ff. 2-192

000556

le erano maturati sensibili mutamenti e si erano consolidati nuovi equilibri con ramificazioni e alleanze anche in Calabria; che il gruppo, diretto da Leggio Luciano, aveva preso il sopravvento sul gruppo della mafia c.d. "tradizionale", diretto da Badalamenti Gaetano; che quest'ultimo era appoggiato dalle famiglie mafiose dei Bontade, dei Di Maggio, dei Rimi, dei Di Cristina ed altri; che il Leggio, il cui luogotenente era Riina Salvatore, era sostenuto dalle cosche di Palermo S. Lorenzo, di Corleone, di Roccamena nonché, nel trapanese, dalle "famiglie" facenti capo ai Minore ed allo Agate; che le imponenti opere pubbliche, in corso nella

000557

Valle del Belice, con i relativi massicci investimenti finanziari e con i conseguenti vorticosi giri di affari, avevano attirato immediatamente le attenzioni della mafia, che, tra l'altro, aveva imposto agli imprenditori, colà operanti, l'immissione di propri gregari e la concessione, in favore di associati, di sub-appalti e forniture; che, in tale contesto, il nuovo gruppo mafioso era riuscito a sgominare, anche mediante feroci esecuzioni, il gruppo avversario, che aveva estromesso dal controllo delle attività, in corso nella Valle del Belice; che il ten. Col. dei Carabinieri Russo Giuseppe aveva intuito e individuato il mutamento nella gestione del

000558

potere in seno alla mafia ed aveva avviato, in tale direzione, indagini pressanti con risultati clamorosi; che tale impegno costante ed efficace da parte del brillante ufficiale, era all'origine della di lui condanna a morte, decretata dai "corleonesi"; che uno dei più fedeli alleati dei "corleonesi" era Agate Mariano, capo indiscusso della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, collegata, tra l'altro, con i potenti Minore di Trapani; che l'ascesa dello Agate, trasformatosi, in breve lasso di tempo, da servo-pastore in pastore e, poi, in imprenditore edile di notevole consistenza, appariva sospetta; che lo Agate era, anche, socio di Cuttone



000559

Antonino nella "Papetto Calcestruzzi",
rifornita di ghiaia dall'industriale
trapanese Rodittis Michele, sequestrato e
rilasciato, probabilmente a seguito
dell'intervento dei Minore, dopo soli tre
giorni; che la liberazione del Rodittis era
stata seguita, nell'arco del mese
successivo, dalla spietata esecuzione dei
presunti sequestratori (Scuderi Angelo,
Gammicchia Benedetto, Criscenti Francesco e
Ruggeri Anna Rita); che lo Agate
intratteneva stretti rapporti, specifica-
mente accertati, con Spezia Nunzio e
Bonafede Leonardo (mafiosi di spicco,
legati tra loro da vincolo di comparatico)
nonché con Sansone Ascenzio (altro mafioso

000561

Casa Circondariale di Trapani, da un magistrato (il dott. Ciaccio); che il mafioso Di Cristina Giuseppe aveva fornito ad alcuni investigatori, in via confidenziale, notizie, che confermavano la spaccatura all'interno della mafia e la nuova strutturazione con equilibri in via di assestamento nell'ambito dell'organizzazione criminale.

000561

Nei rapporti dei Carabinieri di Trapani del
15.3.1980 (ff.7-50/III septies) e del
20.7.1980 (ff.51-101/III septies) nonché
nella requisitoria del Procuratore della
Repubblica di Trapani dell'1.9.1980
(ff.102-129/III septies) nell'ambito del
procedimento penale contro Ciccarelli
Gaetano ed altri veniva operata una
circostanziata ricostruzione della mappa
del potere mafioso nel trapanese e della
posizione di assoluta preminenza di Minore
Antonio Salvatore e di Minore Calogero;
veniva, altresì, definita nei suoi precisi
contorni la c.d. "vicenda Rodittis" con i
susseguenti barbari omicidi; veniva
ribadita la circostanza relativa ai

[Handwritten signature]

000562

000563

contatti, all'interno della Casa
Circondariale di Trapani, tra Minore
Calogero, Bonanno Armando e Gambino
Giacomo, osservati e riferiti da un
magistrato (il dott. Ciaccio); venivano
evidenziati i rapporti di natura economica,
emersi anche nel corso di accurate indagini
bancarie, tra i Minore, Evola Giuseppe,
Agate Mariano, Sansone Ascenzio, Maiorana
Giuseppe, Marino Girolamo (cl.1930),
Sugamiele Gaspare, Parisi Vito, Amodeo
Giuseppe, Vario Alfonso, Rodittis Michele,
Gucciardi Giuseppe, Schifano Parmelli
Francesco, Accardi Salvatore ed altri
personaggi; veniva evidenziato che in data
4.5.1979 Minore Calogero aveva prestato

FCM

000564

presso la Cassa Cooperativa della Pesca
fideiussione in favore di Sugamiele
Gaspare, col quale intratteneva comprovati
rapporti di amicizia e unitamente al quale
aveva acquistato un vasto fondo in contrada
Berlinghieri di proprietà di tali D'Alli;
veniva sottolineato che Minore Antonio
Salvatore e Minore Calogero erano soci
della Banca del Popolo (con la quale
intrattenevano rapporti molti dei
personaggi legati ai Minore) e che Minore
Calogero, sua moglie e i suoi figli nonché
Sugamiele Vito erano soci della Banca
Operaia, presso la quale era stato assunto
Minore Mariano, figlio di Calogero.

Negli atti sopra indicati veniva, infine,

100564

000565

riferito un episodio significativo.

Nel corso di perquisizioni eseguite il 4.7.1980 nella casa di abitazione di tale Benenati Simone e il 9.7.1980 nella cella, in cui era ristretto tale Florio Carmelo, venivano rinvenute e sequestrate due lettere.

Nella prima (f.243/III septies) il Benenati comunicava al Florio, tra l'altro, che "la mafia e, precisamente, il figlio di don Calò Minore" aveva assunto, nei riguardi di esso Benenati, informazioni.

Nella seconda (ff.244-245/III septies) il Florio si congratulava col Benenati per l'interessamento della "mafia" e, in particolare, di "don Calò Minore".

11/11/80

000566

Escusso dal Giudice Istruttore, Benenati Simone dichiarava (ff.207-208/V ter): che la lettera esibitagli (f.243/III septies) era stata da lui effettivamente scritta e inviata a Florio Carmelo; che nell'anno 1980, mentre era ristretto presso la Casa Circondariale di Trapani in una cella, nella quale si trovava anche Sugamiele Vito, aveva conosciuto "don Calogero Minore"; che aveva appreso da un conoscente, amico del figlio di "don Calogero Minore", la notizia dell'interessamento della mafia nei suoi confronti; che aveva di ciò informato il Florio "con intenzioni quasi ironiche", in quanto riteneva la circostanza inverosimile; che

F. C.

000567

non aveva mai preso in considerazione l'esistenza della mafia, dalla quale si era sempre dissociato.

Florio Carmelo, dal canto suo, dichiarava (ff.209-210/V ter): che era stato ristretto presso la Casa Circondariale di Trapani nella stessa cella, in cui si trovavano anche Sugamiele Vito e il Benenati; che, in tale lasso di tempo, aveva avuto occasione di conoscere "don Calogero Minore"; che il Benenati gli aveva parlato anche durante la detenzione dell'interessamento nei suoi confronti da parte del predetto Minore; che egli aveva solo preso atto di quanto il Benenati gli aveva comunicato per iscritto.

REC

000568

Con rapporto del 30.8.1983 i Carabinieri di Capoliveri riferivano (ff.213-214/III septies) alla Questura di Livorno: che erano incaricati della vigilanza su Parmelli Schifano Francesco, sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno a Capoliveri; che il sorvegliato, sebbene verbalmente prospettasse una situazione misera, ostentava con i fatti una elevata disponibilità economica; che il Parmelli aveva parlato di appartenenti alle Forze dell'Ordine, i quali erano stati congedati, in quanto aveva operato sconto di cambiali a richiesta del "grande mafioso Totò", dal quale erano stati agevolati nella

[Handwritten signature]

000569

sussequente assunzione presso un istituto
di credito, operante in Sicilia.

000570

Nel corso di una perquisizione domiciliare (f.151/All.14), effettuate il 19.11.1981 a seguito di decreto emesso dal dott. Ciaccio nell'ambito di indagini collegate, in via indiretta, all'assassinio, avvenuto il 16.10.1981 a Gambassi Terme, di Milazzo Giuseppe e di Mancino Salvatore, venivano rinvenuti e sequestrati, nella casa di abitazione di quest'ultimo a Castellammare del Golfo: 1) un biglietto di partecipazione delle nozze di Minore Nino, figlio di Calogero, con Vivona Zina, celebrate in Trapani il 26.4.1979 (ff.155/All.14)-

2) una missiva datata 13.2.1980 (ff.168-170/All.14), con la quale tale Catalanotti

45

000571

Riccardo comunicava al Mancino che la "loggia" o la "società", di cui egli faceva parte, dava assistenza in qualsiasi circostanza solo ed esclusivamente ai membri e non ad altri.

000572

Con proposta del 28.9.1981 i Carabinieri di Alcamo segnalavano per l'applicazione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno Rimi Filippo, Rimi Natale, Rimi Leonardo, Rimi Vincenzo, Sciacca Gaspare, Sciacca Baldassare, Manno Nicolò, Abate Natale e Milotta Stefano, riferendo (ff.201-255/A11.3), tra l'altro: che i prevenuti, affiliati a "Cosa Nostra", facevano parte del gruppo mafioso diretto da Badalamenti Gaetano; che quest'ultimo, Rimi Filippo e Galante Leonardo avevano sposato tre sorelle di Vitale Antonino; che Buccellato Antonino, fratello di Nicolò, aveva sposato una sorella di Rimi Filippo e Natale; che era in atto un sanguinoso

105

000573

scontro, nel corso del quale erano stati
assassinati Bontade Stefano il 23.4.1981 a
Palermo, Inzerillo Salvatore circa venti
giorni dopo a Palermo, Badalamenti
Antonino il 19.8.1981 a Cinisi, La Colla
Calogero il 13.9.1981 ad Alcamo, Palmeri
Giuseppe il 15.9.1981 a Santa Ninfa,
Milazzo Vito qualche giorno dopo ad Alcamo,
Di Prima Vito il 19.9.1981 a Santa Ninfa;
che Milotta Stefano era sfuggito
miracolosamente il 9.9.1981 in Alcamo ad un
attentato; che tutte le vittime erano
affiliate alle famiglie mafiose dei
Badalamenti e dei Rimi; che, all'inizio
delle ostilità tra i due gruppi, Rimi
Filippo, Rimi Natale, Rimi Leonardo e Rimi



000574

Vincenzo si erano allontanati precipitosamente da Alcamo; che identico comportamento avevano tenuto, qualche mese dopo, i fratelli Sciacca Baldassare e Gaspare, Manno Nicolò e Abate Natale; che Sciacca Baldassare, sottoposto il 17.12.1963 alla sorveglianza speciale di P.S. con divieto di soggiorno nelle province di Trapani, Agrigento e Palermo, si era trasferito a Catania, dove si trovavano suo padre Giuseppe e suo fratello Francesco; che gli Sciacca, scontata la misura di prevenzione, erano rientrati ad Alcamo.

Con rapporto del 15.10.1982, pochi giorni dopo l'entrata in vigore della c.d. legge "Rognoni-La Torre", i Carabinieri di



000575

Trapani, denunziavano, in istato di arresto
taluni e in istato di irreperibilità altri,
trantanove personaggi, tra cui Rimi Natale,
Rimi Filippo, Rimi Leonardo, Miallo
Gaetano, Accardi Salvatore, Manno Nicolò,
Marino Girolamo (cl.1930), Gucciardi
Giacomo, Leone Vincenzo, Ciaravolo Giacomo,
Plaia Diego, Vitale Antonino, Pace
Francesco, Grimaldi Francesco, Varvara
Giuseppe, Crimi Leonardo, Buccellato
Giuseppe fu Felice, Buccellato Nicolò fu
Felice, Milazzo Francesco, Mazzara Vito,
Parisi Vito, Sugamiele Vito, Mazzara Mario,
Maiorana Giuseppe, Buccellato Felice,
Sciacca Gaspare, Sciacca Baldassare,
Parmelli Schifano Francesco, Minore Antonio



000576

Salvatore e Minore Calogero, riferendo (ff.3-93/All.3), tra l'altro: che i denunziati erano affiliati alla mafia; che nel 1981 erano insorti, tra due gruppi contrapposti dell'organizzazione criminale, conflitti, da cui era scaturita, tra l'altro, la brutale esecuzione di numerosi alleati dei Rimi, tra cui (oltre a quelli indicati nella proposta del 28.9.1981 - ff.207-208-209/All.3) i cugini Zummo Paolo e Giuliano a Gibellina e Buccellato Antonino, cognato dei Rimi, nel settembre 1981 a Castellammare del Golfo; che il gruppo "vincente" in Alcamo faceva capo a Milazzo Vincenzo; che uno dei personaggi di maggiore spicco, affiliato ai "corleonesi"



000577

e alleato dei Minore, era Crimi Leonardo, il quale, tra l'altro, intratteneva legami (f.17/All.3) anche con Kofler Karl, trafficante internazionale di droga, inquisito sin dal 1981 a Trento (sede in cui esercitava le sue funzioni il dott. Palermo Carlo, prima di raggiungere Trapani e subire il sanguinoso attentato in Contrada Pizzolungo); che le circostanziate indagini bancarie avevano consentito di documentare rapporti economici di Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero con quasi tutti gli associati, tranne quelli facenti capo al gruppo dei Rimi; che presso l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Trapani giacevano in rilevante numero



000560

di rango, alle cui dipendenze, come pure a quelle dello Agate, avevano lavorato Riina Gaetano, fratello del famigerato Riina Salvatore, e Leone Giovanni, arrestato in territorio di Castelvetro, il 19.2.1977, unitamente ai già citati Bonanno Armando e Gambino Giacomo, in possesso di un fucile a canne mozze e di cinque rivoltelle, a bordo di un'autovettura di provenienza furtiva, con targa anch'essa di origine furtiva, in atteggiamento sospetto di agguato); che l'inserimento dei Minore nel gruppo dei "corleonesi" era dimostrato anche dai contatti tra Minore Calogero da un lato e Bonanno Armando e Gambino Giacomo dall'altro, rilevati, all'interno della

F. C. T.

000578

schede bancarie e bobine, contenenti registrazioni di conversazioni telefoniche, attraverso le quali era possibile rilevare che i fratelli Minore Antonio Salvatore e Calogero solevano elargire favori, anche di natura economica, gratuitamente, al fine di potenziare sempre più le loro posizioni di prestigio criminale; che funzionari di caserme e di uffici pubblici nonché rappresentanti di imprese e di aziende venivano sistematicamente sfruttati nell'ambito di questa spregiudicata gestione del potere mafioso; che Parmelli Schifano Francesco era considerato "il braccio destro" di Minore Antonio Salvatore, come risultava (ff.26-27-

Q. C. T. m.

000579

28/Al1.3) anche dall'attività svolta nell'interesse della A.MI.CAR. - Concessionaria BMW di Trapani- (gestita, in società con altri, dal predetto Minore), dalla documentata partecipazione ai lutti dei Minore (in occasione della morte della loro madre Bica Francesca e dei loro fratelli Giovanni e Giuseppe) e al matrimonio di Minore Mariano, figlio di Calogero, celebrato presso la Chiesa della Madonna di Trapani con successivo ricevimento presso "Villa Favorita" di Marsala; che era stata acquisita la prova documentale di rapporti bancari intercorsi tra il Parmelli Schifano da un canto e Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero e



000580

Marino Girolamo dall'altro; che il Parmelli Schifano era azionista della Banca Operaia di Trapani, al pari di Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Minore Giacomo e altri affiliati; che l'imprenditore trapanese Grimaldi Francesco in data 6.6.1962 aveva acquistato, in territorio di Pomezia, un fondo rustico di circa cinque ettari, con l'intento di procedere ad una imponente lottizzazione, in società con Brocchetti Marcello, Brusca Giovanbattista, Accardi Alessio, Mangiapane Giuseppe e Triolo Ignazio (sposato con una sorella di Minore Antonio Salvatore e Calogero); che il predetto Grimaldi in data 17.3.1964 aveva acquistato, in territorio


000531

di Aprilia, cinque ettari di terreno dalla Società Immobiliare "Serafina", facente capo a Coppola Francesco, (inteso "Frank tre dita"), in società col Brocchetti, con lo Accardi e col Triolo; che Crimi Leonardo, pur non figurando negli atti di compravendita, era socio di fatto in entrambi gli affari, come aveva dichiarato il notaio rogante; che Pace Francesco era il "trait d'union" fra il Minore e i diversi settori della Pubblica Amministrazione; che il gruppo pacecoto (i cui esponenti più rappresentativi erano Maiorana Giuseppe, Marino Girolamo (cl.1930), Parisi Vito, Sugamiele Gaspare, Sugamiele Vito) era in rapporti di stretta sudditanza con i

[Handwritten signature]

000532

Minore; che Parisi Vito e Petralia Margherita, moglie di Sugamiele Gaspare, avevano assunto le funzioni di padrino e di madrina, in occasione del battesimo del figlio del Maiorana; che il Parisi era stato inquisito in ordine all'assassinio di tale Rondinella Vincenzo; che il Parisi, il Marino e il Sugamiele Vito erano stati arrestati quali autori dell'assassinio di tale Incandela Giuseppe; che Ficara Francesca e Pizzo Iolanda, rispettivamente madre e moglie dello Incandela, avevano riferito di un banchetto, offerto dal Marino per festeggiare la sua scarcerazione, al quale avevano partecipato, tra gli altri, Sugamiele Vito,




000533

Parisi Vito e i fratelli Minore; che i
titolari delle maggiori imprese, operanti
nel trapanese, tra cui i Costanzo, i Rendo
e Maniglia, intrattenevano rapporti con i
Minore.

000534

Nell'ambito delle indagini sui rapporti dei
Minore con gli imprenditori, operanti nel
trapanese, veniva acquisita la
dichiarazione resa alla Guardia di Finanza
di Trapani da tale Rosselli Luca, il quale
aveva riferito (ff.298-299/III septies A):
che aveva lavorato, quale ruspista con
mezzi propri, per diversi anni nelle
province di Trapani, Enna, Catania, Ragusa
e Siracusa per conto della impresa Rendo;
che aveva ottenuto il lavoro grazie
all'interessamento di Minore Antonio
Salvatore (col quale intratteneva rapporti
di conoscenza), il quale lo aveva, a tal
fine, presentato ai vari capicantiere
dell'impresa Rendo.



000535

Con rapporti dell'11.3.1979 e del 17.6.1979 i Carabinieri di Trapani denunciavano, quali responsabili del reato di associazione per delinquere, in istato di arresto, Marino Girolamo (cl.1930), Sugamiele Vito e Parisi Vito, riferendo (ff.304-317/III septies A; 322-329/III septies A): che in uno dei primi giorni del mese di ottobre dell'anno 1977 Marino Girolamo (cl.1941), con estrema imprudenza, aveva fornito a Sugamiele Vito le generalità degli autori del sequestro dell'industriale trapanese Rodittis Michele; che il predetto Marino, dopo l'attentato in suo danno, e la soppressione dei responsabili del sequestro sopra specificato, terroriz-

000586

zato, aveva reso, anche in via
confidenziale, ripetute e dettagliate
dichiarazioni agli inquirenti; che,
nonostante il riserbo, la notizia della
piena collaborazione del Marino con gli
investigatori si era diffusa e dell'arresto
di Minore Calogero era stato ritenuto
responsabile il Marino; che, peraltro,
quest'ultimo, verosimilmente nell'intento
di salvaguardare la sua incolumità fisica,
aveva fatto pervenire agli interessati la
notizia che aveva inciso le informazioni a
sua conoscenza su bobine, le quali, ove gli
fosse successo qualcosa di grave, sarebbero
immediatamente venute in possesso degli
inquirenti, al fine di consentire la

000537

identificazione dei suoi eventuali assassini; che lo Incandela era stato assassinato, in quanto non era stato in grado di recuperare le bobine sopra specificate in esecuzione dell'incarico in tal senso affidatogli da Marino Girolamo (cl.1930) e da Sugamiele Vito; che nell'anno 1976 Marino Girolamo (cl.1930) aveva organizzato nella sua casa rurale in contrada Moschito di Trapani una cena, alla quale avevano partecipato circa trenta persone, tra cui Incandela Giuseppe, Sugamiele Vito, Sugamiele Gaspare e i fratelli Minore da Trapani Borgo Madonna.

I rapporti sopra specificati erano basati anche sulle dichiarazioni rese da Ficara



000538

Francesca (ff.320-321/III septies A), madre dello Incandela, da Pizzo Iolanda (ff.320-321/III septies A; ff.330-333/III septies A) e da Valenti Leonarda (ff.318-319/III septies A).


Il dott. Ciaccio il 9.3.1979 emetteva ordine di cattura (ff.334-335/III septies A) nei confronti dei tre arrestati Marino Girolamo (cl.1930), Sugamiele Vito e Parisi Vito.

Veniva acquisita la deposizione resa da Buccellato Giuseppe, il quale aveva dichiarato (ff.336-338/III septies A): che si era recato nell'anno 1968 in U.S.A., dove aveva lavorato quale manovale edile e, per un certo lasso di tempo, a Brooklyn in

000539

una pizzeria, gestita in società con Di Bartolo Vito e Minore Antonio Salvatore; che era stato sorpreso, unitamente ai due predetti, in possesso illegale di un revolver e, conseguentemente, era stato espulso dagli U.S.A., ove, invece, erano rimasti gli altri due, in quanto avevano sposato cittadine statunitensi.

Candela Nicolò (ff.481-486/V; 76/V bis) e Daidone Luciano (ff.487-491/V; 101-102/V bis), lontani congiunti dei Minore dichiaravano: che, laddove, nel corso di una conversazione telefonica intercettata il 17.3.1984, parlando della "buona notizia" dell'assoluzione di Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero, era stato



000590

detto dal Daidone che "tutto procedeva secondo il piano prestabilito", intendeva farsi riferimento alla circostanza che il processo a carico dei fratelli Minore, secondo gli avvocati, per la carenza di elementi probatori, "era da ridere"; che, pur avendo taluno pensato, atteso il lungo periodo di latitanza, che Minore Antonio Salvatore potesse essere deceduto, non avevano elementi per ritenere che la circostanza rispondesse a verità.

Con rapporto del 10.2.1986 (ff.170-174/III sexies) Auletta Vincent e Chilinski Philip, agenti speciali del F.B.I., riferivano: che il 28.1.1986 si erano recati presso i locali della "Circe Dress Company" nel New

000591

Jersey per contattare Abate Nick e chiedergli notizie di Minore Calogero e di Minore Antonio Salvatore (marito di sua sorella Franca); che lo Abate aveva dichiarato di non avere più visto il cognato Minore Antonio Salvatore dal 1974, anno in cui lo stesso era rientrato dagli U.S.A. in Italia; che suo padre Onofrio era deceduto circa un anno prima; che nel dicembre 1985 la sorella Franca in Sicilia, dove egli si era recato, gli aveva detto di essere preoccupata perché non sapeva dove fosse il marito; che lo Abate, richiesto dall'agente Auletta se sapesse per quale motivo i fratelli Minore erano ricercati dal F.B.I., aveva immediatamente risposto

000592

che probabilmente si trattava di "eroina e droga"; che Minore Antonio Salvatore, durante la sua permanenza in U.S.A., aveva iniziato attività commerciali con pizzerie, gestendole personalmente o vendendole a terzi.

In data 20.4.1986 il Giudice Istruttore emetteva altro mandato di cattura, concernente imputazioni relative al traffico di sostanze stupefacenti, a carico anche di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero; mentre il primo restava latitante, il secondo, nel corso dell'istruzione, veniva tratto in arresto.

F. C.

000593

Il Giudice Istruttore procedeva all'interrogatorio di tutti gli imputati in istato di custodia cautelare, contestando in modo minuzioso e circostanziato gli elementi acquisiti nonché i contrasti e le contraddizioni fra gli assunti difensivi e le risultanze processuali.

Tutti gli imputati si protestavano innocenti degli addebiti loro mossi.

Evola Natale veniva rimesso in libertà per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.

A Pizzo Margherita, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia veniva concesso il beneficio dei c.d. arresti domiciliari.

Con ordinanza del 24.4.1987 il Giudice

FOR

000394

Istruttore, su conforme richiesta del P.M.,
disponeva il rinvio a giudizio degli
imputati in ordine ai reati di cui in
epigrafe.



000595

III

I L D I B A T T I M E N T O

105

000596

Il 29.2.1988 iniziava dinanzi a questa Corte di Assise il primo grado di giudizio. La Torre Maria, vedova del magistrato assassinato, in nome proprio e nella qualità di genitrice esercente la potestà sulle tre figlie minori, Montalto Irene, madre del dott. Ciaccio, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero di Grazia e Giustizia e la Presidenza della Regione Siciliana procedevano a rituale costituzione di parte civile.

Dopo l'esame e la decisione delle questioni pregiudiziali e preliminari nonché di tutte le eccezioni sollevate dalle parti, veniva iniziato il dibattimento.

L. C.

000597

Gli imputati Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale e Pollara Salvatore rendevano circostanziati interrogatori e confermavano sostanzialmente il contenuto degli interrogatori resi nel corso dell'istruzione formale, di cui ricevevano integrale lettura.

Gli imputati Magaddino Maria, Magaddino Simone e Liga Mario si avvalevano della facoltà di non rispondere e, pertanto, veniva data lettura degli interrogatori dagli stessi resi al Giudice Istruttore.

Minore Calogero, Pizzo Margherita, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia rinunziavano a comparire e, conseguentemente, anche dei loro precedenti interrogatori

ELTA

000593

veniva data lettura.

Non poteva procedersi all'interrogatorio degli imputati Minore Antonio Salvatore e Magaddino Rosetta contumaci e latitanti sin dalla fase istruttoria.

La Torre Maria confermava il contenuto delle dichiarazioni, rese nel corso dell'istruzione (ff.1-2/II P.M.; 19/II P.M.; 96-97/V; 197/V; 213/V; 290-291/V), e aggiungeva (18.4.1988 n.21): che il marito conduceva una vita abbastanza ritirata ed aveva poche amicizie; che il marito le aveva riferito di essere stato oggetto di attacchi nel corso di una udienza, nella quale veniva trattato un processo a carico dei Minore, e le era sembrato abbastanza

6

000599

agitato, tanto che per un certo periodo gli era stata assegnata anche una scorta; che dal novembre 1982 in poi la sua vita familiare era stata turbata da una serie di telefonate da parte di interlocutore, che non profferiva parola alcuna; che analoghe telefonate aveva ricevuto il marito a Valderice; che questa continua aggressione telefonica aveva messo in allarme suo marito, tanto da indurre lo stesso a sollecitare presso il Consiglio Superiore della Magistratura il suo trasferimento a Firenze, giacché a Trapani non si sentiva più sicuro; che il marito le aveva confidato di essere un vero e proprio archivio vivente in ordine alla mappa della

000600

mafia trapanese con i relativi collegamenti nazionali ed internazionali e di avere frequenti contatti con magistrati e investigatori italiani e statunitensi; che i rapporti tra suo marito e Costa Antonio erano normali; che nell'estate dell'anno 1982 il Costa aveva fatto visita a suo marito due volte; che nulla era in grado di riferire in ordine al contenuto dei due colloqui, in quanto suo marito si era appartato nello studio col Costa; che, in effetti, nell'anno 1977 e nell'anno 1982 aveva acquistato, unitamente al marito, due autovetture B.M.W. presso la "A.MI.CAR.", concessionaria di Trapani; che suo marito aveva acquistato, ricevendo, a tal fine, un

F.C.T.

000501

consistente aiuto economico dalla madre, una barca a vela, in ordine al cui pagamento in favore di una ditta, operante in Finlandia, era intervenuto tale Ruggirello Giuseppe, presidente della Banca Industriale di Trapani; che non era in grado di indicare dati di fatto o elementi specifici a sostegno delle accuse contro gli imputati o contro altri eventuali responsabili; che, comunque, a suo avviso, eventuali altre responsabilità non potevano escludere quelle degli imputati.

Il Presidente non poneva, ritenendola ininfluyente ai fini del decidere, una domanda avanzata dalla difesa di Minore Calogero, tendente alla identificazione

205

000602

della donna, con la quale il di lei marito intratteneva una relazione, ed alla incidenza o meno di tale relazione sulla separazione intervenuta tra essa La Torre e il dott. Ciaccio.

Montalto Irene confermava il contenuto della deposizione resa al Giudice Istruttore (ff.158-159/V) e aggiungeva (19.4.1988 n.22) che suo figlio, molto tempo prima di essere assassinato, le aveva riferito che aveva rinvenuto un bossolo sulla scrivania del suo ufficio.



000603

Tramuta Simone confermava sostanzialmente
(18.4.1988 n.22) il contenuto delle
precedenti dichiarazioni (ff.127/II P.M.;
147/V).

Non riferivano circostanze nuove o,
comunque, rilevanti i testi:

Bertolini Del Giudice Michela (ff.3/II
P.M.; 130/V; 23.5.1988 n.39)

Giliberto Antonio (ff.4/II P.M.; 127/V;
14.6.1988 n.50)

Cola Giovanni (ff.9/II P.M.; 128/V;
14.6.1988 n.50)

Del Giudice Alfonso (ff.13/II P.M.; 131/V;
23.5.1988 n.39)

Pomodoro Lidia (ff.131 quater/II P.M.;
195/V; 19.5.1988 n.38)

P. C.

000604

Marino Anna (ff.15/II P.M.; 156/V;

15.6.1988 n.51)

Cariti Giuseppe (ff.24/II P.M.; 198/V

16.5.1988 n.35)

De Maria Giuseppe (ff.26/II P.M.; 135/V

21.4.1988 n.24)

Giacomelli Alberto (ff.34/II P.M.; 5/V;

17.5.1988 n.36)

Esposito Elio (ff.118/II P.M.; 129/V;

9.5.1988 n.31)

Venuti Pietro (ff.27/II P.M.; 145/V

16.5.1988 n.35)

D'Angelo Mario (ff.36/II P.M.; 6/V;

2.6.1988 n.45)

Dell'Osso Pier Luigi (f.193/V; 19.5.1988

n.38)

C. C. T. M.

000605

Seminara Paolo (f.160/V; 25.5.1988 n.41)

Colomba Maria (f.289/V; 2.6.1988 n.45).

Greco Grimaudo Gaspare confermava il contenuto delle precedenti dichiarazioni (ff.16/II P.M.; 133/V) e aggiungeva (19.5.1988 n.38): che i litigi tra i coniugi Ciaccio erano determinati non da problemi di gelosia bensì da scontri fra i caratteri dei due; che il dott. Ciaccio intendeva vendere i fondi, condotti dai Marano, al fine di acquistare una casa di abitazione a Firenze; che, in effetti, v'erano state trattative con esito infruttuoso del dott. Ciaccio con i Marano; che non si erano presentati con offerte concrete altri potenziali acquirenti; che

QCT

000306

il dott. Ciaccio non aveva profferito all'indirizzo dei Marano, in alcuno degli incontri, ai quali egli aveva assistito, la espressione "ora vedremo se la mafia esiste"; che non gli risultava che fossero insorti contrasti, nel corso delle trattative, tra il dott. Ciaccio e i Marano; che i Marano, peraltro, erano persone di fiducia della famiglia Ciaccio-Montalto.

Marano Giovanni (ff.291-292/I P.M.; 113/V; 3.5.1988 n.29) e Marano Ignazio (ff.289-290/I P.M.; 114/V; 3.5.1988 n.29) confermarono sostanzialmente il contenuto delle precedenti rispettive deposizioni ed escludevano che il dott. Ciaccio avesse

P. C.

000607

profferito al loro indirizzo l'espressione
"ora vedremo se la mafia esiste".

Sull'accordo delle parti, veniva data
lettura (21.4.1988 n.24) delle deposizioni
(ff.32/II P.M.; 144/V) rese da Scafidi
Girolamo, citato e non comparso per ragioni
di ufficio.

Virzì Vita confermava il contenuto della
precedente deposizione (f.161/V) e
aggiungeva: che soleva rispondere sia nella
casa di abitazione di Trapani sia nella
villa di Valderice della famiglia Ciaccio
alle chiamate telefoniche; che soprattutto
nei mesi antecedenti l'assassinio del dott.
Ciaccio, le era successo di rispondere a
telefonate effettuate da interlocutore, che

P. C.

000608

restava in silenzio; che qualche settimana dopo l'assassinio del dott. Ciaccio nella casa di abitazione della famiglia Ciaccio a Trapani aveva risposto ad una telefonata, con la quale una voce maschile le aveva detto di "stare attenta alle bambine"; che La Torre Maria le aveva riferito che il marito aveva ricevuto minacce; che Marino Girolamo, dopo essere sopravvissuto ad un attentato, era stato assunto quale guardiano presso un molo di Trapani su interessamento da parte del dott. Ciaccio; che Venturini Maria, moglie del Marino, aveva lavorato per circa tre mesi alle dipendenze della famiglia Ciaccio, durante un'assenza di essa Virzi.

M. G. Virzi

000109

Il dott. Tamburino Giovanni confermava il contenuto delle precedenti dichiarazioni (ff.5/II P.M.; 95/V) e aggiungeva (16.5.1988 n.35): che il dott. Ciaccio nel settembre 1982 gli era apparso preoccupato per la sua incolumità fisica e, dopo avere presentato istanza di trasferimento a Firenze, ne aveva sollecitato con diverse telefonate l'accoglimento, tenendo un comportamento inusuale ed insolito, atteso il suo carattere abbastanza riservato, e manifestando l'esigenza di allontanarsi immediatamente da Trapani; che una volta il dott. Ciaccio gli aveva manifestato il suo senso di solitudine nell'ambito giudiziario trapanese e gli aveva riferito che nel

[Handwritten signature]

000510

corso di un processo, da lui seguito con particolare impegno, aveva avuto forti contrasti con gli imputati e con i loro difensori.

Il dott. Almerighi Mario confermava le precedenti deposizioni (ff.6/II P.M.; 94/V) e aggiungeva (13.6.1988 n.49): che in uno dei primi giorni del mese di dicembre dell'anno 1982 si era incontrato a Roma col dott. Ciaccio, il quale gli aveva esternato il desiderio di trasferirsi sollecitamente a Firenze sia per le difficoltà, che incontrava a Trapani, sia per poter proseguire nella nuova sede con rinnovata vitalità la lotta contro la criminalità organizzata; che il dott. Ciaccio gli aveva

[Handwritten signature]

000511

riferito genericamente di minacce ricevute sottovalutandole e quasi con tono di rassegnazione fatalistica.

Il dott. Minna Rosario confermava le precedenti deposizioni (ff.25/II P.M.; 199/V), aggiungendo (16.5.1988 n.35) che il dott. Ciaccio non gli era mai sembrato, nelle occasioni in cui avevano conversato, preoccupato per la sua incolumità fisica.

Il dott. Genna Cristoforo, dopo avere confermato il contenuto delle dichiarazioni rese (ff.28/II P.M.; 136/V; 62-66/All.16), aggiungeva (17.5.1988 n.36): che in uno dei primi giorni del mese di dicembre dell'anno 1982 il dott. Ciaccio gli aveva comunicato l'intenzione di trasferirsi a Firenze,

P. Genna

000312

facendo riferimento solo a motivazioni di ordine familiare e, precisamente, alla situazione di crisi coniugale.

Il dott. Sciuto Antonio confermava le precedenti deposizioni (ff.35/II P.M.; 4/V), aggiungendo (9.5.1988 n.31) che il dott. Ciaccio, in epoca anteriore al giugno 1982, gli aveva riferito di avere ricevuto minacce telefoniche e di aver rinvenuto sulla sua autovettura un segno a forma di croce, da lui, poi, personalmente osservato.

Il dott. Garofalo Francesco, dopo avere confermato il contenuto delle precedenti dichiarazioni (ff.119/II P.M.; 11/V), aggiungeva (9.5.1988 n.31): che aveva

Sciuto

000613

.
appreso dal dott. Ciaccio o dalla di lui
moglie che una volta sul terrazzo della
loro casa di abitazione a Trapani erano
state rinvenute delle ossa di animali; che
sul terrazzo non prospettavano finestre né
balconi di appartamenti sovrastanti; che,
nella immediatezza, non era stato
attribuito alcun significato minaccioso al
rinvenimento delle ossa sul terrazzo e del
segno di croce sull'autovettura; che solo
in seguito era stato percepito il senso
intimidatorio dei due episodi; che col
dott. Ciaccio intratteneva rapporti di
amicizia e di frequentazione sul piano
personale nonché rapporti di stretta
collaborazione in Ufficio, percepiti anche



000514

dagli avvocati; che l'attività giudiziaria in Procura si svolgeva collegialmente, nel senso che episodi di particolare rilevanza venivano discussi tra tutti i magistrati; che il dott. Ciaccio, pur non essendone il titolare, aveva collaborato attivamente nella vicenda relativa alla riesumazione del cadavere di Minore Giovanni, reperendo i nominativi dei periti a Milano; che il dott. Ciaccio aveva partecipato alla escussione di Marino Girolamo (cl.1941) e di Rodittis Michele, da esso Garofalo, titolare del processo c.d. "Cicarelli/Rodittis", condotta.

La dott. Leone Anna Maria confermava le precedenti deposizioni (ff.33/II P.M.;

Ciaccio

000615

143/V; 296/All.16) e aggiungeva (4.5.1988 n.30): che il dott. Ciaccio, apparentemente abbastanza estroverso, era, invece, sostanzialmente, molto riservato; che aveva partecipato, quale componente del Collegio Penale, a tutte le tre fasi del noto processo contro i Minore; che, nel corso della prima fase, i difensori dei Minore, non potendo ricusare il dott. Ciaccio (che esercitava le funzioni di Pubblico Ministero nella pubblica udienza), avevano tentato di indurlo a non esercitare le funzioni di P.M., indicandolo come teste; che v'era stato un vivace scambio di battute tra il dott. Ciaccio e la difesa dei Minore, cui era seguito un certo brusio

F. C.

000616

da parte degli imputati; che ignorava se detto episodio fosse stato segnalato o meno ai competenti organi dal dott. Ciaccio, che, qualche giorno dopo, era stato scortato; che nella terza fase dello stesso processo aveva avuto la netta sensazione che l'avv. Seminara Paolo fosse a conoscenza del contenuto di discussioni svoltesi fra i componenti del Collegio Penale, alla presenza del P.M. Costa, in ordine alla opportunità o meno di disporre la sospensione del processo; che (f.10 verb.ud. 4.5.1988 n.30), mentre era in corso la seconda fase del noto processo contro i Minore, aveva ricevuto a Palermo presso la sua casa di abitazione una

Q. C. M.

000617

telefonata, con la quale le si intimava con tono alterato di "stare bene attenta"; che aveva collegato la telefonata al processo in corso.

La dott. Giglio Daniela confermava le precedenti deposizioni (ff.31/II P.M.; 7/V) e aggiungeva (4.5.1988 n.30): che aveva partecipato, quale componente del Collegio Penale, alla terza fase del processo contro i Minore; che essa e gli altri due componenti del Collegio (Leone e D'Angelo) erano rimasti stupiti nel sentire prospettare dall'avv. Seminara Paolo, difensore dei Minore, una questione pregiudiziale, mai in precedenza sollevata, della quale avevano discusso tutti e tre i



000518

componenti del Collegio solo qualche giorno prima; che non le risultava che, durante la terza fase del processo sopra indicato, alcuno dei giudici avesse ricevuto minacce; che la Leone le aveva riferito di aver ricevuto una telefonata, con cui le si intimava di "stare attenta"; che ignorava se la telefonata fosse collegata al processo contro i Minore.

Il dott. Natoli Gioacchino confermava le precedenti deposizioni (ff.29/II P.M.; 165/V; 265/All.16) e aggiungeva (9.5.1988 n.31): che il processo contro i Minore (che secondo talune voci non si sarebbe celebrato sino al 2000) doveva ancora essere fissato, in quanto v'era stato un

205

000519

provvedimento di sospensione connesso ad una questione pregiudiziale.

Il dott. Lumia Giuseppe confermava il contenuto delle precedenti dichiarazioni (ff.37/II P.M.; 137/V; 66/All.16 con allegata memoria) e aggiungeva (9.5.1988 n.31): che il dott. Ciaccio gli aveva riferito di telefonate strane, ricevute a casa, con interlocutore che restava in silenzio; che, a seguito di tale segnalazione, aveva disposto servizio di scorta nei riguardi delle figliuole del dott. Ciaccio.

La dott. Consoli Agata confermava le precedenti dichiarazioni (ff.159/II P.M.; 162/V; 116/All.16) e aggiungeva (2.6.1988

000320

n.45; 19.12.1988 n.117) che i rapporti tra il Costa e il dott. Ciaccio erano normali; che aveva appreso che quest'ultimo nel novembre 1982 aveva organizzato una cena, alla quale avevano partecipato diversi magistrati della Procura, tra cui anche il Costa.


Liotti Nicola confermava il contenuto della precedente deposizione (f.154/V) e aggiungeva: che tutti i difensori, nel corso della prima fase del processo contro i Minore, erano consapevoli della esistenza di una nullità assoluta ed insanabile, verificatasi nel corso della istruzione formale, che avrebbe potuto determinare la nullità dell'ordinanza di rinvio a

Costa

000621

giudizio; che, tuttavia, non essendo certo che il Tribunale avrebbe accolto l'eccezione, era stato addotto il dott. Ciaccio quale teste.

Il dott. Pennisi Roberto (del quale era stata disposta la citazione con ordinanza della Corte di Assise) confermava (20.6.1988 n.53) il contenuto della deposizione (f.163/All.5), resa nel corso del processo contro Costa Antonio ed altri, precisando, tra l'altro: che aveva partecipato, quale componente del Collegio Penale, alla prima fase del processo contro i Minore, svoltasi in un'atmosfera molto accesa in relazione all'Ufficio del P.M., rappresentato in aula dal dott. Ciaccio;



000622

che la difesa dei Minore aveva presentato una istanza, la cui giuridica inconsistenza aveva ingenerato la sensazione che essa fosse finalizzata alla estromissione dal processo del dott. Ciaccio; che, allorquando aveva sentito tramite il notiziario televisivo dell'assassinio del dott. Ciaccio, immediatamente, quasi per un'automatica associazione di idee, alla sua mente si erano presentate le immagini dell'incidente tra la difesa dei Minore e il dott. Ciaccio.


Ruggirello Giuseppe confermava il contenuto delle deposizioni rese al Giudice Istruttore (ff.311/V; 313/V con annessa relazione esplicativa e con i prodotti

[Handwritten signature]

000623

allegati) e aggiungeva (22.6.1988 n.55):
che una volta il dott. Ciaccio con la
moglie La Torre Maria e l'avv. Greco
Grimaudo Gaspare con la moglie erano stati
ospiti a cena a casa sua; che aveva
ricambiato la visita, recandosi una sola
volta a casa del dott. Ciaccio.

Su istanza della difesa di Minore Calogero
veniva disposta l'audizione, quale teste,
di Amodeo Giuseppe, il quale dichiarava
(23.5.1988 n.39): che aveva gestito fino al
gennaio 1988 in società con suo fratello
Salvatore e con Minore Antonio Salvatore la
"A.MI.CAR." di Trapani; che negli anni 1977
e 1982 il dott. Ciaccio e la moglie
avevano acquistato presso la "A.MI.CAR."



000624

due autovetture BMW; che aveva conosciuto
il dott. Ciaccio in tali circostanze,
mentre conosceva già da prima la La Torre;
che nel 1977 il prezzo era stato concordato
dal dott. Ciaccio con Minore Antonio
Salvatore; che nell'anno 1982 egli stesso
aveva concordato il prezzo col dott.
Ciaccio, il quale aveva chiesto ed ottenuto
lo stesso trattamento praticatogli nel 1977
dal Minore; che riteneva che in entrambe le
occasioni il prezzo fosse stato pagato in
contanti; che nell'anno 1977 nella
provincia di Trapani la "A.MI.CAR." era
concessionaria della BMW ma v'erano altri
rivenditori; che nell'anno 1982 v'era un
altro concessionario a Mazara del Vallo;

905

000625

che anche a Palermo v'era un concessionario della BMW.

Favata Calogero (ff.183-250-267-318-353/All.5; 15.5.1988 n.51),


Bulgarella Andrea (ff.215-316/All.5; 15.6.1988 n.51),

Bulgarella Salvatore (ff.203-247/All.5; 15.6.1988 n.51),

Costa Antonio (ff.17/II P.M.; 8/V; 239-273-334-391/All.5; 21.6.1988 n.54),

addotti nella lista del Pubblico Ministero per il libero interrogatorio a norma dell'art.450 bis c.p.p. quali imputati di reati connessi, si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Confermavano il contenuto delle precedenti



000626

deposizioni, senza aggiunte o modificazioni
di rilievo, i testi:

Barresi Salvatore (ff.248/V; 153/All.16;
2.5.1988 n.28)

Carrara Carmelo (ff.141/II P.M.; 164/V;
224/V; 4.5.1988 n.30)

Alamia Laura (f.389/V; 20.4.1988 n.23)

Sferlazza Ottavio (ff.12/II P.M.; 10/V;
231/V; 133/All.16; 14.7.1988 n.68).

Cizio Giuseppe, sottoposto a libero
interrogatorio a norma dell'art.450 bis
C.P.P., riceveva lettura delle deposizioni
e degli interrogatori precedenti (ff.230/V;
228-257-309/All.5) e dichiarava (22.6.1988
n. 55) che confermava il contenuto dello
interrogatorio reso il 21.12.1984 al

[Handwritten signature]

000627

Giudice Istruttore (ff.357 e ss.All.5) e
che non confermava, nelle parti
contrastanti con detto interrogatorio, la
deposizione e gli altri interrogatori,
riferendo, a domanda della difesa di Minore
Calogero, il contenuto di opinioni che
sarebbero state espresse dal Giudice
Istruttore, nel corso di conversazione
confidenziale, in ordine ai possibili
autori dell'assassinio del dott. Ciaccio.
Veniva sottoposto a libero interrogatorio a
norma dell'art.450 bis C.P.P. il dott.
Cerami Raimondo, il quale confermava il
contenuto delle precedenti deposizioni e
dei precedenti interrogatori (ff.30/II
P.M.; 163/V; 214/V; 223/V; 244/V; 259/V;

5/1/50

000628

33/All.5 con relativa memoria; 309/All.5;
368/All.5) e consegnava (7.6.1988 n.47;
8.6.1988 n.48) in copia una memoria in data
25.9.1984 al Giudice Istruttore e una
memoria in data 9.5.1985 al Consiglio
Superiore della Magistratura, assumendone
il contenuto quale libero interrogatorio e
aggiungendo, tra l'altro: che, durante la
sua permanenza a Trapani, non aveva mai
ricevuto minacce; che i suoi timori, nel
corso della istruzione del processo contro
i Minore, erano collegati ad una telefonata
anonima alla Questura di Trapani, con la
quale veniva minacciato un attentato nei
riguardi di un magistrato, abitante nei
pressi della villa, zona in cui egli, in

[Handwritten signature]

000629

quel periodo, abitava; che escludeva, ancora una volta, di avere riferito al Cizio che si era verificato un violento alterco tra il dott. Ciaccio e il Costa; che il dott. Ciaccio era stato attratto dalle indagini su tale Puleo Filippo, implicato in un traffico internazionale di stupefacenti, in quanto era convinto dell'esistenza di un laboratorio clandestino per la raffinazione dell'eroina nel trapanese; che in epoca imprecisata fra il settembre e il dicembre 1982 il dott. Ciaccio gli aveva mostrato una sorta di mini-schedario, da lui compilato e custodito in ufficio, contenente nomi di personaggi e fatti, riconducibili al

205

000630


traffico di stupefacenti; che nell'anno 1980 aveva cenato a casa del dott. Ciaccio, col quale aveva discusso anche del processo contro i Minore, nonostante ne fosse titolare quale Pubblico Ministero il dott. Garofalo; che, anche quando il processo sopra specificato era stato assegnato quale Pubblico Ministero, al Costa, il dott. Ciaccio, come aveva potuto rilevare attraverso battute dallo stesso profferite, aveva seguito l'evoluzione dell'istruzione; che, poco prima del deposito, da parte del Pubblico Ministero, della requisitoria del processo contro i Minore, era stato invitato ad una riunione nell'ufficio del Procuratore della Repubblica, alla quale



000631

avevano presenziato, oltre al dott. Lumia, anche il Costa e, quasi certamente, il dott. Ciaccio; che, in tale circostanza, si voleva che egli esternasse il suo orientamento, onde concordare l'esito del processo sopra indicato; che non aveva colto contrasti fra i tre suoi interlocutori; che, comunque, egli si era rifiutato di manifestare preventivamente il suo convincimento.

Il dott. Collura Giorgio, interrogato liberamente a norma dell'art.450 bis C.P.P., confermava il rapporto giudiziario del 18.1.1984, la querela-denuncia in data 20.9.1984 (f.93/II) nonché le deposizioni egli interrogatori precedenti (ff.218/V;22-



000632

104-118-327-380/All.5), consegnava in copia una memoria indirizzata al Giudice Istruttore di Messina (al cui contenuto, anche si riportava) e aggiungeva (27.6.1988 n.57; 28.6.1988 n.58), tra l'altro: che il "famoso avvocato romano", con il quale Favata Calogero aveva intrattenuto una conversazione telefonica intercettata in data 13.11.1982, era l'avv. Varzi del foro di Roma; che aveva fatto ascoltare detta conversazione, singolare per il contenuto e per il modo di esprimersi del Favata, a diversi magistrati trapanesi, tra cui il dott. Lumia, il dott. Petralia, il dott. Ciaccio e il Costa; che aveva appreso dall'appuntato Genova che il dott. Ciaccio



000633

aveva manifestato palese interesse nel sentire il nome di tale Picciotto (che riteneva collegato a tali Puleo e Trovato, mafiosi di Alcamo), nel corso di una conversazione telefonica, intercettata sull'utenza del Favata; che era notizia ben diffusa e nota da anni che l'on. Gunnella Aristide aveva legami con ambienti mafiosi del trapanese e non solo del trapanese; che, però, non aveva riferito all'ispettore Luzzi di specifici legami tra i Minore e l'on. Gunnella; che poteva aver detto al dott. Luzzi che nell'anno 1982 aveva redatto un rapporto di denuncia a carico dei fratelli Minore e di altri 39 individui, tra cui anche tale Grimaldi



000634

(esponente di spicco del partito repubblicano nel trapanese), imputato di detenzione illegale di armi e, al pari degli altri denunziati, di associazione per delinquere di stampo mafioso; che il dott. Ciaccio nell'anno 1982 aveva costituito una specie di coordinamento interforze, che si riuniva periodicamente per l'analisi delle notizie che ciascun componente apportava; che il dott. Ciaccio nell'anno 1982 aveva dato incarico al coordinamento sopra indicato di effettuare una serie di accertamenti bancari a tappeto, onde individuare i canali della droga e del riciclaggio di valuta estera; che il dott. Ciaccio, poco prima di essere assassinato,



000635

nel corso di una conversazione telefonica, gli aveva detto che intendeva parlargli in ordine a una questione di particolare rilievo, di cui si stava occupando; che egli aveva pensato che l'attenzione del dott. Ciaccio fosse stata attirata da un traffico di armi, di cui si stava occupando a Trapani il capitano della Guardia di Finanza di Torino Mango; che egli, su ordine dell'allora capo della Criminalpol dott. Contrada, si era messo a disposizione del capitano Mango, al quale era stato proibito di chiedere la collaborazione della Guardia di Finanza di Trapani, di cui si diffidava; che tutte le persone del Palazzo di Giustizia di Trapani, da lui



000636

interpellate, avevano escluso che si fosse verificato un violento alterco tra il dott. Ciaccio e il Costa.

Genova Pietro confermava tutti gli atti a sua firma e, in particolare, le relazioni, contenenti la trascrizione delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza del Favata (ff.7-15/All.5), la relazione di servizio del 13.11.1982 (ff.18-19/All.5) nonché le deposizioni precedenti (ff.241/V; 151/All.5; 84/All.5 con relazione informativa; 97/All.5; 102/All.5), aggiungendo, tra l'altro (28.6.1988 n.58): che il dott. Collura aveva accompagnato una volta il dott. Ciaccio nella sala utilizzata per le

000637

intercettazioni telefoniche, onde fargli sentire la conversazione telefonica, nel corso della quale il Favata aveva parlato di Picciotto Francesco; che il dott. Ciaccio si era recato nella predetta sala ed aveva ascoltato delle conversazioni, intercettate sull'utenza del Favata, almeno altre due volte; che quasi ogni giorno egli riferiva al dott. Ciaccio, nell'incontrarlo, se vi fossero o meno conversazioni intercettate di rilievo; che, dopo l'assassinio del dott. Ciaccio, aveva appreso da un dipendente della Procura della Repubblica (che non era in grado più di indicare) che si era verificata una vivace discussione tra il dott. Ciaccio e

107

000633

un altro magistrato nel Palazzo di Giustizia di Trapani.

Fois Antonio confermava tutti gli atti a sua firma e, in particolare, le relazioni di servizio in data 8.2.1983 (f.131/I P.M.) e in data 22.3.1984 (f.151/V), i rapporti del 25.8.1978 (ff.6-192/A11.11), del 15.3.1980 (ff.7-50/III septies), del 20.7.1980 (ff.51-101/III septies), del 17.6.1979 (f.322/III septies), del 25.2.1982 (f.95/A11.3), del 15.10.1982 (f.3/A11.3), del 14.6.1983 (ff.194-203/A11.11) e del 21.11.1985 (f.104/III quater) nonché le deposizioni precedenti (ff.150/V; 236/V; 201/V ter), aggiungendo (4.7.1988 n.61; 20.12.1988 n.118): che una

FOIS

000639

volta aveva visto un segno a forma di croce
sull'autovettura DAF, usata dal dott.
Ciaccio, il quale gli aveva detto che si
trattava di una "ragazzata", in quanto non
aveva ricevuto minacce; che, però, dopo
tale episodio, aveva notato che il dott.
Ciaccio aveva preso l'abitudine di portare
dentro la borsa un revolver Smith e Wesson
cal.38 special a canna lunga; che la
documentazione bancaria, sequestrata a
seguito di decreto emesso dal dott.
Ciaccio, veniva portata, man mano che
veniva acquisita, nella stanza del dott.
Ciaccio e custodita nell'armadio metallico,
ivi installato; che il dott. Ciaccio aveva
compilato uno schedario informale, in base



000640

al quale ogni volta che aveva un pò di tempo a disposizione, procedeva all'esame, con la collaborazione di esso verbalizzante o di altri appartenenti all'Arma dei Carabinieri o alla Polizia di Stato, della documentazione bancaria già acquisita.

Santomauro Bartolomeo confermava (30.9.1988 n.76; 20.12.1988 n.118) il rapporto del 15.10.1982 (ff.3-93/All.3), le relazioni di servizio del 22.12.1986 (f.340/III septies A) e del 16.3.1987 (f.295/III septies A), le precedenti deposizioni (ff.256/V; 202/V ter) nonché tutti gli atti a sua firma.

Veniva escussa Lokar Lidia, la quale confermava sostanzialmente il contenuto della precedente deposizione (f.203/V),

QCT

000541

alla quale apportava qualche modifica (21.4.1988 n.24), specificando: che il dott. Ciaccio, nel trasferirsi, a seguito di dissidi coniugali, nella villa di Valderice, le aveva riferito che, in tal modo, le sue figliuole sarebbero state "più sicure"; che nell'anno 1982, poco tempo prima di uno dei due incontri a Roma col dott. Ciaccio, era stato consumato nella casa di abitazione romana della madre di quest'ultimo (la quale, in quel momento, si trovava a Trapani) un furto strano, in quanto erano stati asportati oggetti insignificanti, nonostante ve ne fossero di rilevante valore; che, in occasione di uno dei due incontri a Roma nell'anno 1982, il

U. G. T.

000542

dott. Ciaccio le aveva detto che, nel corso dell'ascolto di una conversazione telefonica intercettata, a seguito di una interferenza, si era sovrapposta a quella in atto un'altra conversazione telefonica tra due persone, una delle quali, al di sopra di ogni sospetto, era stata da lui riconosciuta "con meraviglia e dolore"; che i numeri delle utenze telefoniche, utilizzate per quest'ultima conversazione, non erano stati identificati e non erano nell'elenco della S.I.P.; che aveva riferito l'episodio sopra specificato anche al Giudice Istruttore, il quale ne aveva effettuato una inesatta verbalizzazione; che il dott. Ciaccio le aveva detto che



000643

stava mettendo per iscritto "qualcosa sulla mafia trapanese".

Il dott. Giardina Salvatore confermava la precedente deposizione (f.249/V) e aggiungeva (17.5.1988 n.36) che l'Ufficiale giudiziario, dal quale aveva appreso la circostanza relativa alla indebita presenza del Costa (all'epoca sostituto procuratore della Repubblica in Trapani) nei locali della Pretura di Castellammare del Golfo, si identificava in Faraci Antonino.

Faraci Antonino, del quale la Corte di Assise disponeva con ordinanza la citazione, dichiarava (20.6.1988 n.53): che aveva prestato servizio quale Ufficiale giudiziario a Castellammare del Golfo dal

000644

42

me-
se di dicembre dell'anno 1981 al mese di
settembre dell'anno 1984; che nel tardo
pomeriggio di un giorno di fine marzo del
1982, mentre era intento al lavoro nella
sua stanza in ufficio, aveva sentito aprire
il portone di ingresso della Pretura e,
affacciatosi, aveva visto entrare da solo
il Costa, il quale, all'epoca, non era più
Pretore bensì sostituto procuratore della
Repubblica in Trapani; che nello stesso
periodo in diverse occasioni aveva notato
l'autovettura (una Golf di colore bianco)
del Costa parcheggiata dinanzi alla
Pretura; che aveva riferito i fatti al
dott. Giardina Salvatore.

Iachetta Michele, dopo avere confermato la

20/10/84

000645

precedente deposizione (f.251/V),
aggiungeva chiarimenti in ordine a vicende,
verificatesi nella Pretura di Castellammare
del Golfo, collegate al Costa, e precisava
(23.5.1988 n.39) che, attraverso l'esame
dei suoi prospetti di missione, aveva
potuto accertare che il giorno, in cui
aveva percepito (con riferimento
all'assassinio del dott. Ciaccio) le
espressioni "lo ha fatto ammazzare il dott.
Costa" e "bene fecero a farlo ammazzare",
era sicuramente il 27.1.1983.

25

000646

La Corte di Assise disponeva con ordinanza del 20.9.1988 l'acquisizione di copia delle deposizioni rese al Giudice Istruttore del processo contro Costa Antonio ed altri dai testi Giliberti Rosa, Scarcella Girolamo e Doria Giuseppe, di cui ordinava la citazione.

Della deposizione di quest'ultimo, ritualmente citato e non comparso per ragioni di salute, veniva data, sull'accordo delle parti, lettura (20.9.1988 n.71; 6.10.1988 n.80; 4.11.1988 n.93); il Doria aveva riferito il 25.9.1984: che circa due anni prima (nel mese di settembre o nel mese di ottobre) Cizio Giuseppe gli aveva detto che poco

Q. C. T.

000647

prima aveva ricevuto una telefonata da parte di Favata Calogero, il quale lo aveva incaricato di "addolcire" il dott. Cerami Raimondo, Giudice Istruttore del processo c.d. "Rodittis"; che circa otto-dieci giorni dopo tale episodio aveva visto il Cizio e il Favata discutere all'interno del bar del mercato ortofrutticolo.

Giliberti Rosa (4.11.1988 n.93) confermava il contenuto della acquisita deposizione (20.9.1988 n.71), ribadendo solo l'esistenza di molteplici contatti telefonici tra il Favata e il Cizio.

Scarcella Girolamo (4.11.1988 n.93) confermava il contenuto della acquisita deposizione (20.9.1988 n.71), specificando,



000848

tra l'altro: che il dott. Cerami non gli aveva mai parlato di discussioni più o meno violente, intrattenute dal Ciaccio con lui o col Costa, e, dopo l'assassinio del dott. Ciaccio, essendo circolata una notizia in tal senso, aveva escluso che siffatta discussione, per quanto a sua conoscenza, si fosse mai verificata.

000649

Petralia Margherita confermava il contenuto del memoriale, da lei redatto in data 13.6.1983 e in data 15.6.1983 (f.410/V), nonché delle precedenti deposizioni (ff.48/III septies A; 73/III septies A; 444/V) e precisava (2.6.1988 n.45; 8.6.1988 n.48): che aveva scritto il memoriale in due fasi, allorché aveva avuto la netta sensazione di un imminente abbandono e allorché era stata già abbandonata da suo marito, anche perché temeva per sé il peggio e voleva che, in tal caso, suo marito pagasse per quanto le aveva fatto; che il memoriale non conteneva menzogne ma solo fatti a lei noti nonché deduzioni (tratte da spezzoni di frasi, da lei

[Handwritten signature]

000650

percepiti), che potevano anche essere errate; che ribadiva l'esistenza di rapporti di suo marito e suo suocero con Minore Antonio Salvatore e con Minore Calogero; che corrispondevano a dati storici reali sia la conoscenza da parte sua di tutte le persone indicate nel memoriale sia le visite ricevute a Catania da parte dei personaggi indicati nel memoriale, tra cui Minore Antonio Salvatore; che Minore Nino nel luglio 1977 era andato a prelevare lei e il marito, con la sua autovettura, a Catania, accompagnandoli a Paceco; che la parte del memoriale, riguardante la associazione mafiosa capeggiata dai fratelli Minore e

500

000551

l'assassinio del dott. Ciaccio, era stata redatta alla luce sia di quanto si diceva in giro sia di quanto le risultava personalmente in ordine ai rapporti di amicizia e di rispetto tra i personaggi citati esistenti; che aveva partecipato al matrimonio, se mal non ricordava, di Minore Mariano, celebrato nel tardo pomeriggio di sera e festeggiato con un ricevimento a Marsala presso "Villa Favorita"; che, all'epoca dell'assassinio del dott. Ciaccio, suo marito, pur essendo latitante, abitava con lei, mentre, stranamente, nei periodi in cui era libero, non stava a casa; che aveva scritto il memoriale per tutelare la sua incolumità fisica e non

P. C.

000652

già per consegnarlo all'Autorità Giudiziar-
ria; che il memoriale era stato sequestrato
a casa sua.

000353

Sull'accordo delle parti si dava lettura delle deposizioni di Codispoti Bruno (ff.190/V ter; 19.5.1988 n.38), Daidone Luciano (FF.487/V; 101/V bis; 30.6.1988 n.60), regolarmente citati e non comparsi, nonché di Florio Carmelo (ff.244/III septies; 209/V ter; 21.6.1988 n.54), latitante in altro processo.

La Corte di Assise disponeva la citazione, quale teste, di Figuccio Francesco, che non veniva escusso, in quanto non era stato reperito (31.10.1988 n.91).

Valenti Leonarda, della quale veniva disposta con ordinanza la citazione dalla Corte di Assise, confermava il contenuto della dichiarazione resa ai Carabinieri di

000554

Trapani (f.318/III septies A), specificando
(13.10.1988 n.84) che Marino Girolamo era
il personaggio denominato "Mommu u nanu",
successivamente assassinato.

Sull'accordo delle parti veniva data
lettura (13.10.1988 n.84) della
dichiarazione resa ai Carabinieri di
Trapani (f.320/III septies A) da Ficara
Francesca, della quale la Corte d'Assise
aveva disposto con ordinanza la citazione
quale teste.

Benenati Simone (f.243/III septies; 209/V
ter; 13.6.1988 n.49) e Candela Nicolò
(f.431/V; 76/V bis; 26.5.1988 n.42)
confermavano il contenuto delle precedenti
deposizioni.

[Handwritten signature]

000655

Rosselli Luca confermava il contenuto della
dichiarazione resa ai Carabinieri di
Trapani (f.298/III septies A) e aggiungeva
(23.5.1988 n.39) che mai i capicantiere
dell'impresa Rendo avevano respinto le
sollecitazioni, in suo favore, di Minore
Antonio Salvatore, col quale egli
intratteneva rapporti di amicizia.

000656

Confermavano sostanzialmente, senza aggiunte o modifiche di rilievo, il contenuto delle precedenti deposizioni i testi:

Patti Francesco (ff.335/I P.M.; 89/V;
25.5.1988 n.41),

Patti Giovanni (ff.333/I P.M.; 87/V;
25.5.1988 n;41),

Meli Epifanio (FF.328/I P.M.; 88/V;
16.5.1988 n.35),

Pullara Giuseppe (ff.325/I P.M.; 90/V;
16.5.1988 n.35),

Cipolla Natale (ff.322/I P.M.; 92/V;
26.5.1988 n.42),

Pentassuglia Lorenzo (ff.320/I P.M.; 157/II
P.M.; 146/V; 28.4.1988 n.27),

Barraco Agostino (ff.157/V; 26.4.1988



000657

n.25),

Gallo Giovanni (ff.158/II P.M.; 103/V;

2.5.1988 n.28),

Martinico Vito (ff.212/I P.M.; 104/V;

2.5.1988 n.28),

Romano Pietro (ff.213/I P.M.; 106/V;

12.5.1988 n.34),

Carrara Gaetana (ff.214/I P.M.; 107/V;

12.5.1988 n.34),

La Sala Giovanni (ff.202/I P.M.; 123/II

P.M.; 43/V; 110/V; 10.5.1988 n.32),

Badalucco Giovanna (ff.200/I P.M.; 121/II

P.M.; 109/V; 28.4.1988 n.27),

Naso Vincenzo (ff.208/I P.M.; 111/V;

12.5.1988 n.34),

Napoli Giovanna (ff.199/I P.M.; 116/II

000658

P.M.; 102/V; 10.5.1988 n.32),

Cicala Giuseppe (ff.203/I P.M.; 114/II

P.M.; 132/II P.M.; 45/V; 2.5.1988 n.28),

Oddo Nicolò (ff.205/I P.M.; 129/II P.M.;

108/V; 28.4.1988 n.27),

Vulpitta Giuseppe (ff.207/I P.M.; 132/V;

26.4.1988 n.25),

Accardo Giovanni (ff.201/I P.M.; 117/II

P.M.; 112/V; 27.4.1988 n.26),

Maltese Maria (ff.209/I P.M.; 105/V;

13.6.1988 n.49),

Maltese Giuseppe (ff.210/I P.M.; 115/V;

2.5.1988 n.28),

Marrone Benedetta (ff.146/II P.M.; 134/V;

23.5.1988 n.39).

Sull'accordo delle parti si dava lettura

000359

(26.5.1988 n.42) delle deposizioni rese dal
teste Todaro Giovanni (ff.326/I P.M.;
91/V), regolarmente citato e non comparso.
Rondello Ignazio, dipendente dell'Istituto
di vigilanza "Metronotte d'Italia",
operante nel trapanese, del quale la Corte
di Assise disponeva la citazione per
l'escussione quale teste, non forniva
elementi di rilievo (17.5.1988 n.36).



000360

Sull'accordo delle parti, veniva data lettura (21.4.1988 n.24) della deposizione resa al Giudice Istruttore (f.201/V) da Longarini Ennio.

Confermavano sostanzialmente il contenuto delle precedenti deposizioni i testi:

Mango Antonio (f.34/V; 19.4.1988 n.22),

Ramini Ottaviano (f.35/V; 19.4.1988 n.22),

Di Chiara Emilio (f.26/V; 15.11.1988 n.39),

Cassarà Giacomo (ff.116/I P.M.; 78/V; 4.5.1988 n.30).

Borgia Antonio confermava il contenuto dei precedenti rapporti e delle precedenti deposizioni (ff.1-176/III bis; 47-63/V; 121-124/V; 214/V ter) e aggiungeva (11.5.1988 n.33) che il dott. Ciaccio lo

000661

aveva convocato per il pomeriggio dello
stesso giorno, in cui, poi, era stato
assassinato, e, cioè, del 25.1.1983,
dicendogli che intendeva fornirgli notizie,
di cui, tuttavia, non aveva anticipato il
contenuto.

000562

La Corte di Assise disponeva procedersi al libero interrogatorio di Evola Giuseppe e di Calabrò Gioacchino, imputati di reati connessi, a norma dell'art.450 bis C.P.P., nonché all'esame, quali testi, di Miranda Camillo e di Di Gregorio Pietro.

Il Di Gregorio confermava il contenuto della dichiarazione resa alla Polizia di Stato (f.337/III) e aggiungeva (10.11.1988 n.97): che il pulmino, nel momento in cui lo aveva consegnato a Calabrò Gioacchino, aveva il motore fuso; che da quel momento non aveva più visto il pulmino sopra indicato in circolazione, anche perché dall'anno 1968 risiedeva ad Alcamo.

Anche il Miranda confermava il contenuto

PEC

000663

della dichiarazione resa alla Polizia di Stato (f.336/III) e aggiungeva (10.11.1988 n.97): che aveva tenuto il pulmino prestatogli da Calabrò Gioacchino per meno di un anno e, in tale lasso di tempo, non lo aveva mai prestato ad Evola Natale, al quale non aveva mai dato alcun passaggio; che aveva apportato al pulmino, nel momento in cui gli era stato dato in prestito dal Calabrò, solo qualche riparazione di lieve entità e aveva restituito il mezzo in stato di efficienza nell'anno 1981.

Evola Giuseppe, fratello di Evola Natale, dichiarava (17.11.1988 n.101): che era stato denunciato cinque volte quale responsabile del reato di associazione per



000664

delinquere di stampo mafioso; che tre volte era stato emesso a suo carico ordine di cattura; che erano state proposte a suo carico misure di prevenzione e patrimoniali; che suo fratello Gaspare era stato sepolto nella tomba di proprietà di Calabrò Gioacchino, nella quale era stato sepolto anche Di Maria Calogero; che anche altre salme erano state tumulate nella tomba del Calabrò, per mancanza di loculi nel cimitero; che il Calabrò, col quale intratteneva rapporti di amicizia, gli aveva venduto un appartamento in corso di costruzione, sovrastante la sua officina; che aveva completato, avvalendosi di mutui bancari, l'appartamento sopra indicato, in

000665

cui si era recato ad abitare; che il Calabrò non gli aveva mai riferito che Evola Natale, fratello di esso imputato, aveva dimenticato la patente e altri documenti in qualche autovettura o nella sua officina; che non era mai stato in U.S.A.; che non conosceva Minore Antonio Salvatore né Minore Calogero né Farina Salvatore né i fratelli Di Maria Calogero e Giuseppe; che conosceva Magaddino Simone e Pollara Salvatore quali compaesani; che conosceva, quale compaesano e vicino di casa, Farina Ambrogio, che non vedeva da circa vent'anni.

Pennica Francesco (ff.217/II; 373/V;
25.5.1988 n.41), Renda Ignazio (ff.95/III;

000666

75/V bis; 6.6.1988 n.46) e Vitale Placido (f.12/V ter; 18.5.1988 n.37) confermavano le precedenti dichiarazioni, alle quali non apportavano sostanziali aggiunte o modificazioni.

Calabrò Gioacchino confermava il contenuto delle precedenti deposizioni (ff.334/III; 10/VI) e aggiungeva (8.11.1988 n.95), tra l'altro: che, effettivamente, aveva consentito che Evola Gaspare (fratello di Natale e di Giuseppe) e Di Maria Calogero (fratello di suo cognato Giuseppe) venissero temporaneamente sepolti (al pari di tanti altri) nella tomba di sua proprietà; che non aveva mai prestato la sua autovettura ad Evola Natale; che

11/11/88

000667

quest'ultimo aveva dimenticato in qualche autovettura o in officina la patente e i documenti, che egli aveva occultati nel pulmino allorquando aveva appreso che il predetto Evola era ricercato dalle forze dell'ordine; che Evola Natale soleva frequentare la officina di esso Calabrò, in quanto si recava spesso a visitare il fratello Giuseppe, proprietario di un appartamento, sovrastante l'officina.

Confermavano sostanzialmente il contenuto delle precedenti deposizioni, senza sostanziali aggiunte o modificazioni, i testi:

Di Maria Giuseppe (ff.161/I P.M.; 80-296-301-305-308/V; 12.5.1988 n.34),

000668

Di Maria Tommasa (f.366/V; 17.5.1988
n.36), Di Maria Antonia (f.367/V; 17.5.1988
n.36),

Fiordilino Paola (ff.119/I P.M.; 99/V;
4.5.1988 n.30),

Drago Agostino (ff.4/V ter; 12.5.1988
n.34),

Di Bartolo Carmelo (ff.150/V ter; 28.9.1988
n.75),

Bianco Alfonso (ff.389/III sexies);
15.6.1988 n.51),

Iacona Aldo (ff.113/III sexies; 12.5.1988
n.34),

Barone Angelo (ff.92/III; 64/V; 38/V bis;
3.5.1988 n.29),

Cascio Vito (ff.299/V; 309/V; 30.5.1988

000669

n.43),

Amoroso Giuseppe (ff.80/III; 394/V;

27.4.1988 n.26),

D'Anna Giuseppe (f.72/V; 20.4.1988 n.23),

Bonavita Giuseppe (f.74/V; 20.4.1988 n.23),

Labita Liborio (f.75/V; 20.4.1988 n.23),

Caleca Rosario (ff.89/III; 77/V; 41/V bis;

20.4.1988 n.23),

Gioia Giuseppe (ff.83/III; 303/V; 310/V;

66/V bis; 30.5.1983 n.43),

Bologna Giuseppe (ff.90/III; 40/V bis;

2.6.12988 n.45),

Calandra Pietro (ff.78/III; 393/V; 6.6.1988

n.46),

Cassarà Francesco (ff.79/III; 395/V;

6.6.1988 n.46),

205

000670

Casesa Antonino (ff.81/III; 392/V; 6.6.1988
n.46),

Garofalo Rosario (ff.82/III; 390/V;
20.6.1988 n.53),

Cassarà Girolamo (ff.84/III; 391/V;
21.6.1988 n.54),

La Sala Giuseppe (ff.85/III; 42/V bis;
21.6.1988 n.54),

Serina Francesco (ff.87/III; 39/V bis;
22.6.1988 n.55),

Cracchiolo Matteo (ff.88/III; 43/V bis;
22.6.1988 n.55),

Scaraglino Simone (f.307/V; 30.5.1988
n.43).

Si dava lettura (30.5.1988 n.43) della
dichiarazione resa da Di Maria Calogero,

[Handwritten signature]

000671

deceduto, omonimo del soggetto inquisito
in ordine all'assassinio del dott. Ciaccio.

000672

Cartafalsa Vincenza confermava il contenuto delle precedenti dichiarazioni (ff.170/I P.M.; 125/II P.M.; 149/V) nonché, previa acquisizione da parte della Corte di Assise, della deposizione resa il 25.1.1983 alla Polizia di Stato di Trapani (10.5.1988 n.32) e ribadiva (8.6.1988 n.48): che, in effetti, tra le magliette esibitele, ne aveva riconosciuta una di colore (giallo "becco d'oca") simile a quello della maglietta indossata dal giovane, che si era impossessato della autovettura di Tramuta Simone; che aveva visto il giovane sul lato guida dell'autovettura, già seduto; che aveva effettivamente dichiarato ai verbalizzanti che si trattava di un giovane

11/5/88


000675

dall'età approssimativa di 20-22 anni.

Passanante Francesco confermava il contenuto delle precedenti deposizioni (ff.171/I P.M.; 128/II P.M.; 148/V) ed escludeva (10.5.1988 n.32) che la Cartafalsa, con la quale conviveva, gli avesse riferito alcunché in ordine al furto dell'autovettura di proprietà del Tramuta.

Galante Andrea confermava (11.5.1988 n.33) le precedenti dichiarazioni (ff.134/II P.M.; 19/V).

Calandra Antonino confermava (20.6.1988 n.53) le precedenti dichiarazioni (ff.136/II P.M.; 86/III; 126/V; 37/V bis) e aggiungeva che Farina Salvatore, il quale prima di prestare servizio militare di leva



000574

era residente in U.S.A., durante e dopo la prestazione del servizio militare, si recava saltuariamente a Castellammare del Golfo.

La Corte di Assise disponeva (6.7.1988 n.63) la acquisizione di altra deposizione (che il Calandra dichiarava di avere reso e che non risultava allegata agli atti), la quale veniva confermata (4.11.1988 n.93).

Ingrao Giovanna confermava il contenuto delle precedenti deposizioni (ff.390/III ter; 12/V; 15/V; 70/V; 464/V) e aggiungeva (19.5.1988 n.38): che la fotografia esibibile dal Giudice Istruttore, in cui essa era ritratta accanto ai nonni di Liga Rosaria, era stata scattata a Castellammare

000675

del Golfo nella casa di abitazione di suo cugino Farina Salvatore, in occasione del di lui compleanno; che non ricordava di avere dichiarato al Giudice Istruttore che suo cugino Salvatore nel mese di agosto dell'anno 1982 si trovava a Castellammare del Golfo.

Longo Mario confermava la deposizione resa al Giudice Istruttore (f.16/V) e aggiungeva (28.6.1988 n.56): che non aveva più visto a Castellammare del Golfo Farina Ambrogio in epoca successiva al 23.1.1983, giorno del battesimo di suo figlio; che era giunto in U.S.A. il 27.8.1982 e, qualche giorno dopo, era stato invitato alla festa per il fidanzamento di Farina Salvatore con Liga

000576

Rosaria.

Farina Francesco (ff.218/I P.M.; 118/V) si
avvaleva della facoltà di astenersi dal
deporre nella qualità di prossimo congiunto
degli imputati Farina Ambrogio, Farina
Salvatore e Magaddino Maria (28.6.1988
n.58).

Scavuzzo Giulio (f.18/V; 19.4.1988 n.22),
Cusenza Giuseppe (ff.231/I P.M.; 144/II
P.M.; 46/V; 11.5.1988 n.33), Gerbino
Giovanna (ff.118/III quater; 35/V bis;
24.5.1988 n.40), Veneroso Erina (f.1/V;
19.4.1988 n.22) confermavano, senza
aggiunte né modificazioni, il contenuto
delle precedenti dichiarazioni.

Coppola Angela (ff.227/I P.M.; 152/II P.M.;

105

000677

7/V; 17.5.1988 n.36) e Farina Luciano
(ff.223/I P.M.; 20/V; 25.5.1988 n.41)
confermavano solo le deposizioni rese al
Giudice Istruttore.

Farina Giacoma confermava (26.5.1988 n.42)
il contenuto delle precedenti dichiarazioni
(ff.123/III quater; 62/V bis), senza
aggiunte di rilievo.

Domingo Salvatore, interrogato a norma
dello art.450 bis C.P.P. nella qualità di
imputato di reato connesso, confermava le
precedenti dichiarazioni (ff.391/III ter;
282/V; 453/V), precisando (18.5.1988 n.37):
che non ricordava di avere detto al Giudice
Istruttore che suo cugino Farina Salvatore
nel mese di agosto dell'anno 1982 si

0.654

000678

trovava in Italia né che suo zio Ambrogio era partito il 31.1.1983; che suo cugino Farina Salvatore effettivamente nel luglio 1982 era tornato a Castellammare del Golfo, dovendo sostenere degli esami presso la Camera di Commercio; che egli non si era recato in U.S.A. anteriormente al giugno 1982.

Farina Salvatore (ff.278/I P.M.; 116/V) confermava solo la deposizione resa al Giudice Istruttore e aggiungeva (20.6.1988 n.53); 10.10.1988 n.81): che la sera del 24.1.1983 si erano riuniti per festeggiare il compleanno di suo fratello Ambrogio; che egli, a mezzanotte circa, era andato a dormire, giacché nella mattinata successiva

000679

doveva recarsi al mattatoio; che aveva mentito ai Carabinieri in ordine alla circostanza relativa alla presenza a Castellammare del Golfo di suo fratello Ambrogio, in quanto quest'ultimo un giorno imprecisato era andato a trovarlo per comunicargli che era stato assassinato in U.S.A. Di Maria Calogero e che egli temeva di essere coinvolto e di poter subire il ritiro del passaporto; che dopo tale colloquio, avvenuto in data anteriore a quella delle perquisizioni domiciliari (7.2.1983), non aveva più visto suo fratello Ambrogio, il quale, come aveva appreso da parenti, era partito per Milano, senza neppure salutarlo; che, successiva-

000680

mente, allarmato dalle perquisizioni, aveva telefonato a suo figlio Farina Ambrogio Salvatore, al quale aveva suggerito di mentire in ordine alla circostanza relativa alla presenza al di lui matrimonio di suo fratello Ambrogio; che quest'ultimo piangeva allorquando gli aveva dato notizia dell'assassinio del Di Maria; che nel corso della mattinata del 25.1.1983 presso la macelleria aveva ricevuto una visita da parte di Campo Giuseppa, la quale si era detta offesa in quanto Farina Ambrogio era andato via alle ore tre senza passare da lei; che, ricordandosi di tale episodio, dopo le perquisizioni domiciliari, si era recato dalla Campo per invitarla a

000331

dichiarare che aveva visto andare via Farina Ambrogio alle ore tre; che egli non aveva riferito tali circostanze al Giudice Istruttore sia perché questo ultimo nulla gli aveva chiesto in merito sia perché egli se ne era dimenticato.

Il Presidente disponeva trasmettersi copia della deposizione resa in dibattimento da Farina Salvatore al Pubblico Ministero, che ne aveva fatto richiesta in ordine al delitto di falsa testimonianza.

000532

Campo Giuseppa confermava le precedenti deposizioni (ff.109/III quater; 137/III quater; 280/V; 31/V bis; 7/V ter) e aggiungeva (15.6.1988 n.51) che non rammentava di aver riferito al Giudice Istruttore: che non aveva più visto Farina Ambrogio in epoca successiva al 24.1.1983; che non sapeva indicare l'ora, in cui il predetto Farina era andato via dalla casa di abitazione in Valderice del fratello Salvatore (nella quale si era recato la sera del 24.1.1983); che nel corso della telefonata intercettata aveva mentito, in ordine alla circostanza relativa alla di lei presenza alla festa di compleanno di Farina Ambrogio la sera del 24.1.1983, su

000683

suggerimento del fratello di quest'ultimo
e, cioè, di Farina Salvatore.

La Campo affermava: che, aveva, invece,
riferito al Giudice Istruttore che Farina
Ambrogio era andato via dalla casa di
abitazione in Valderice del fratello
Salvatore alle ore tre del 25.1.1983 e che
i Farina, quando si riunivano stavano
insieme sino alle prime luci dell'alba; che
aveva visto Farina Ambrogio dopo il
24.1.1983 e, precisamente, il giorno, in
cui era stata effettuata la perquisizione
domiciliare nei confronti di Farina
Salvatore (7.2.1983); che nel giorno sopra
indicato, unitamente a Farina Giuseppina,
aveva accompagnato Farina Ambrogio alla

000634

stazione di Napola; che, sempre nello stesso giorno ovvero in altro imprecisato, Farina Salvatore si era recato a trovarla a casa per comunicarle che il fratello Ambrogio era inquisito per l'assassinio del dott. Ciaccio e per invitarla a riferire, quale teste, la circostanza relativa alla durata della festa di compleanno sopra indicata sino alle ore tre del 25.1.1983, da lei conosciuta.

Lo stridente contrasto fra le dichiarazioni rese al Giudice Istruttore e quelle rese in dibattimento determinava l'arresto per falsa testimonianza della Campo e l'instaurazione a carico della stessa, previa sospensione del presente processo,

000635

di giudizio immediato, che si concludeva con sentenza di condanna.

Con sentenza del 13 marzo 1989 la Corte Suprema di Cassazione Sez.III annullava con rinvio limitatamente al punto concernente la pena la sentenza di questa Corte di Assise, che confermava nel resto con rigorose e impeccabili argomentazioni.

Farina Giuseppina (26.5.1988 n.42; 11.10.1988 n.82) dichiarava, tra l'altro: che non sapeva per quale ragione suo marito Domingo Salvatore aveva riferito che la sera del 24.1.1983, in occasione della festa di compleanno di Farina Ambrogio, anche quest'ultimo e il di lui figlio Salvatore erano andati via a mezzanotte;

P.C.F.

000686

che aveva assistito alla perquisizione domiciliare del 7.2.1983 presso la casa di abitazione di suo padre Salvatore; che nel corso della stessa giornata Campo Giuseppa, alla guida della sua autovettura, nonostante avesse un braccio rotto e ingessato, aveva accompagnato essa teste e Farina Ambrogio alla stazione di Napola; che essa con lo zio Ambrogio era partita da detta stazione col treno per Palermo, dove si erano recati presso la casa di abitazione di suo fratello Farina Leonardo; che essa in serata era ripartita da Palermo ed era rientrata a casa.

Il Presidente disponeva trasmettersi copia della deposizione della teste al Pubblico

Q. C. T. A.

000637

Ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al delitto di falsa testimonianza.

Farina Ambrogio Salvatore (ff.150/II P.M.; 149/II P.M.; 119/V) confermava solo la deposizione resa al Giudice Istruttore e precisava (16.5.1988 n.35): che al Giudice Istruttore aveva riferito che suo zio Ambrogio era presente al matrimonio e che, essendo molto confuso, si era limitato a rispondere con un'affermazione o con una negazione alle altre domande rivoltegli, senza rendersi conto di quanto diceva.

Il predetto Farina veniva arrestato per il delitto tra l'altro, di falsa testimonianza, e, tratto a giudizio

000688

immediato, ritrattava la deposizione resa in dibattimento, confermando il contenuto della precedente dichiarazione al Giudice Istruttore, e, conseguentemente, veniva prosciolto.

Domingo Giacomina (ff.220/I P.M.; 21/V; 32/V; 196/V) confermava (26.5.1988 n.42) le deposizioni rese al Giudice Istruttore, di cui riceveva lettura, ultimata la quale dichiarava di sentirsi male e veniva colta da svenimento.

Ricoverata presso il "Pronto Soccorso" del locale Ospedale, la Domingo veniva trovata affetta da "sindrome isteriforme".

Su espressa richiesta dei difensori degli imputati, la Domingo veniva ricitata per

000689

94

udienze successive e, comparsa, dopo avere addotto ulteriore impedimento per ragioni di salute, aggiungeva (6.6.1988 n.46): che aveva visto suo zio Farina Ambrogio solo il giorno (20.12.1982) del matrimonio tra Farina Ambrogio Salvatore e Coppola Angela nonché un paio di giorni prima della di lui partenza da Zurigo per gli U.S.A.; che alle domande del Giudice Istruttore, dal quale non aveva subito pressioni di sorta, si era limitata a rispondere sempre affermativamente, senza rendersi conto di nulla.

Arrestata per falsa testimonianza e tratta a giudizio immediato, la Domingo veniva condannata dalla Corte di Assise con sentenza, annullata con rinvio dalla Corte

000390

Suprema di Cassazione Sez.III con sentenza del 13 marzo 1989 per vizio di motivazione relativamente alla mancata assunzione dei testi a discarico e per violazione dell'art.466 bis c.p.p.-

Farina Leonardo (ff.475/V; 47/V bis), che nel corso della formale istruzione si era avvalso della facoltà di astenersi dal deporre nella qualità di prossimo congiunto di alcuni imputati, in dibattimento (30.5.1988 n.43) rinunziava all'esercizio di tale facoltà e, tra l'altro, dichiarava: che confermava il contenuto della precedente dichiarazione ai Carabinieri di Chieti; che, dopo le perquisizioni, i suoi parenti erano stati presi dal panico; che

Q. Farina

000691

aveva accompagnato suo zio Ambrogio, in partenza per il Nord Italia, sino a Messina.

Arrestato per falsa testimonianza e tratto a giudizio immediato, il predetto Farina veniva condannato da questa Corte di Assise con sentenza, annullata con rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione Sez.III con sentenza del 13 marzo 1989 per la genericità della imputazione di falsa testimonianza, formulata in udienza dal Pubblico Ministero.

Liga Rosaria confermava le precedenti dichiarazioni (ff.165/I P.M.; 139/II P.M.) e aggiungeva (11.5.1988 n.33; 19.9.1988 n.70), tra l'altro: che aveva conosciuto



000692

Farina Salvatore alcuni mesi prima del
 fidanzamento, festeggiato in U.S.A. il
 31.8.1982, e dopo l'espletamento del
 servizio militare di leva da parte dello
 stesso; che si chiamava pure "Maria"; che
 aveva un fratello nato nel dicembre 1975;
 che aveva partecipato il 24.1.1983 alla
 festa di compleanno di Farina Ambrogio,
 conclusasi a tarda ora.

Il Presidente disponeva trasmettersi copia
 della deposizione della Liga al Pubblico
 Ministero, che ne aveva fatto richiesta per
 l'eventuale esercizio dell'azione penale in
 ordine al delitto di falsa testimonianza.

Domingo Maria, escussa in U.S.A.,
 dichiarava (20.10.1988 n.87): che

000693

30

confermava le precedenti deposizioni (ff.116/III quater; 55/V bis); che il 24.1.1983 aveva partecipato ad una festa per il compleanno di suo zio Farina Ambrogio, svoltasi in Valderice presso la casa di abitazione di Farina Salvatore; che erano con lei suo marito, i suoi genitori, sua nonna e i suoi figli; che verso le ore 23,45, poiché i bambini piangevano, era andata via unitamente alle predette persone; che, in epoca successiva all'assassinio di Di Maria Calogero, aveva incontrato in Sicilia due volte suo zio Farina Ambrogio, che le era sembrato addolorato ma non impaurito; che suo zio Ambrogio non le aveva riferito che era

Q. C. C.

000694

ricercato dalla Polizia e dai Carabinieri
né che poteva avere guai per il fatto che
il Di Maria, assassinato, era ricercato.

Sull'accordo delle parti, veniva data
lettura delle deposizioni rese da La Porta
Michele (f.70/V bis; 16.6.1988 n.52), non
citato perché emigrato, da Cipolla Vincenzo
(f.131/III septies; 16.5.1988 n.35), citato
e non comparso e da Bacis Norberto (f.93/V;
25.5.1988 n.41), non citato perché
deceduto.

Confermavano le precedenti deposizioni,
senza modifiche o aggiunte di rilievo, i
testi:


Migliore Giuseppa (ff.6/III ter; 33/V ter;
30.5.1988 n.43),

D. C. F.

000695

Ingrassia Lorenzo (ff.16/V; 59/V bis;
 16.5.1988 n.35),
 Scolaro Filippo (f.278/V; 26.5.1988 n.42),
 Cassarà Domenico (f.98/V; 20.4.1988 n.23),
 Gioacchino Angelo (f.100/V; 20.4.1988
 n.23).

Su istanza della difesa dei Farina veniva
 disposta la citazione di Ceresi Francesco,
 il quale dichiarava (23.6.1988 n.56): che
 la sera del 2.2.1983 a Palermo era andato
 in una sala cinematografica a vedere un
 film, in compagnia di Farina Leonardo,
 della di lui sorella Giuseppina col marito
 e di Farina Ambrogio; che era riuscito a
 risalire alla data con certezza sulla base
 di un'annotazione su un'agenda.



000396

Venivano acquisite le agende consegnate dal
teste, sulle quali la Corte di Assise
disponeva una perizia collegiale.

Veniva disposto ed eseguito il libero
interrogatorio a norma dell'art.450 bis
C.P.P. di Scolaro Antonino, il quale
confermava il contenuto dei precedenti
interrogatori (ff.63/III sexies; 146/V;
20.6.1988 n.53).

Balloni Giuseppe confermava le precedenti
deposizioni (ff.185/III quater; 69/V bis) e
aggiungeva (18.5.1988 n.37): che dal 1968
al 1988 era stato l'unico ingegnere in
servizio presso l'A.N.A.S. di Trapani; che
era certo che, durante tale lasso di tempo,
nessun ingegnere o geometra a nome

P. C. T.

000697

"Piraccini" o "Pieraccini" aveva prestato servizio a Trapani neppure in applicazione (contrariamente a quanto sostenuto da Farina Ambrogio).

Sull'accordo delle parti, veniva data lettura (16.6.1988 n.52) a norma dell'art.450 bis C.P.P. dell'interrogatorio di Li Vigni Salvatore, imputato di reato connesso (f.61/V ter), citato e non comparso per legittimo impedimento (comprovati motivi di salute).

Confermavano le precedenti deposizioni, senza modifiche o aggiunte di rilievo, i testi:

Amato Giacomo (ff.24/III quinquies; 15/V ter; 19.5.1988 n.38),



000693

Torrente Salvatore (ff.25/III quinquies;
16/V ter; 19.5.1988 n.38),

Turriciano Liborio (ff.27/III quinquies;
17/V ter; 19.5.1988 n.38),

Fundarò Giuseppe (ff.28/III quinquies; 18/V
ter; 16.6.1988 n.52),

Cacciatore Liborio (ff.29/III quinquies;
19/V ter; 16.6.1988 n;52),

D'Anna Pietro (ff.32/III quinquies; 20/V
ter; 16.6.1988 n.52),

La Sala Tommaso (ff.33/III quinquies; 21/V
ter; 16.6.1988 n.52),

Lombardo Francesca (35/III quinquies; 22/V
ter; 2.6.1988 n.45),

Di Girolamo Antonino (ff.35/III quinquies;
23/V ter; 2.6.1988 n.45),

P. C. M.

000699

Li Gotti Carlo (ff.36/III quinquies; 25/V ter; 2.6.1988 n.45),

Butera Vincenzo (ff.37/III quinquies; 24/V ter; 2.6.1988 n.45),

Sottile Girolamo (ff.182/III quater; J88/V bis; 17.5.1988 n.36),

Colomba Lorenzo (ff.184/III quater; 100/V bis; 17.5.1988 n.36),

Di Giovanni Angelo (ff.106/III quater; 124/III quater; 65/V bis; 17.5.1988 n.36),

Matisi Giuseppe (f.462/V; 26.5.1988 n.42).

Sull'accordo delle parti, veniva data lettura (21.6.1988 n.54) delle deposizioni rese da Scibilia Francesco (ff.181/III quater; 104/V bis), citato e non comparso.

Durante Samuele confermava il contenuto

P. C...

000700

delle precedenti dichiarazioni (ff.52/V ter; 38/V ter; 72/V ter) e aggiungeva (30.6.1988 n.60): che aveva riferito la circostanza relativa all'attentato da compiere nei confronti del Giudice Istruttore Lo Curto al maresciallo degli agenti di custodia di Sassari Meloni il giorno successivo a quello in cui aveva avuto il colloquio con i Farina; che costoro erano già stati condotti in altra cella quando egli aveva narrato il fatto al maresciallo Meloni; che non aveva riferito al Procuratore della Repubblica di Sassari il contenuto del colloquio con i Farina per intero, in quanto si fidava solo del dott. Lo Curto, della cui assoluta onestà i

Lo Curto

000701

Farina gli avevano parlato; che egli, nel lasso di tempo fra il settembre-ottobre 1985 e il gennaio 1988, durante il quale era stato ristretto all'Asinara, non aveva mai visto i Farina; che al c.d. "primo maxi-processo", celebrato a Palermo, egli era stato condannato per calunnia; che, nel corso dell'istruzione del processo sopra indicato, aveva conferito con il magistrato inquirente, al quale aveva fatto delle rivelazioni, tra l'altro, in ordine al sequestro di persona nei confronti di un industriale; che, nel corso di un successivo interrogatorio ad opera di altro magistrato, poiché non si era sentito adeguatamente protetto, "aveva fatto

000702

retromarcia" e aveva dichiarato di non riconoscere in fotografia i Salvo (i quali in quel periodo erano effigiati in tutti i giornali), nonostante avesse prestato servizio per un certo lasso di tempo alle dipendenze degli stessi con le mansioni di autista; che, pur essendo stato tradotto a Palermo, aveva rinunciato a presenziare al dibattimento; che intendeva, invece, comparire nel successivo grado di giudizio per fornire tutti gli opportuni chiarimenti; che non aveva goduto di particolari benefici giudiziari e carcerari oltre a quelli comunemente concessi a tutti gli imputati e i condannati.

Meloni Peppino confermava il contenuto

P. Meloni

000703

2P

della relazione di servizio a sua firma
(f.51/V ter) e precisava (30.6.1988 n.60)
dopo qualche incertezza che non ricordava,
dato il tempo trascorso, il motivo per cui
i Farina erano stati allontanati dalla
cella, in cui erano stati immessi, e che,
comunque, della sistemazione e degli
spostamenti dei detenuti si occupava
l'Ufficio matricola della Casa
Circondariale.

Pesco Salvatore (f.86/V ter; 24.5.1988
n.40), Carriero Vitangelo (f.75/V ter;
15.6.1988 n.51), Dessì Antonio (f.91/V ter;
24.5.1988 n.40) e D'Alio Claudio (f.93/V
ter; 25.5.1988 n.41) confermavano il
contenuto delle precedenti deposizioni

R. G. M.

000704

senza aggiunte di rilievo.

Titoli Antonino, del quale la Corte di
Assise disponeva con ordinanza la
citazione, confermava (22.12.1988 n.120) il
contenuto della dichiarazione resa ai
Carabinieri di Partinico (f.269/III
quinquies).


Q. C. F. e

000705

La Corte di Assise disponeva la citazione, nella qualità di testi, di Calcaterra Vincenzo, Badalucco Vincenzo e Vitale Vito, dipendenti dell'E.N.E.L., i quali confermarono (1.12.1988 n.109) la relazione tecnica e la precedente dichiarazione (ff.42/III quinquies; 165/III quinquies).

Il Calcaterra e il Badalucco fornivano, altresì, chiarimenti tecnici in ordine alle caratteristiche ed alle possibilità di uso dell'impianto elettrico installato nel magazzino con vasche di cemento ispezionato.

La Corte di Assise procedeva all'escussione dei verbalizzanti, adottati ritualmente nella lista del Pubblico Ministero, nonché



000706

di numerosi altri verbalizzanti (redattori di atti e rapporti, acquisiti dal Giudice Istruttore), di cui disponeva con varie ordinanze la citazione.

Confermavano gli atti a loro firma, senza aggiunte o modificazioni di rilievo, i verbalizzanti:

Calabrese Amedeo (11.5.1988 n.33),

Tarantino Antonino (17.5.1988 n.36),

Certa Salvatore (18.5.1988 n.37),

Infantolino Girolamo (18.5.1988 n.37),


Narceca Giovambattista (23.6.1988 n.56),

Orlando Andrea (27.6.1988 n.57),

Pellegrini Angiolo (30.6.1988 n.60),

Balsamo Domenico (4.7.1988 n.61),

Aceto Giuseppe (5.7.1988 n.62),



000707

De Donno Carlo (7.7.1988 n.64),

Di Feola Mario (7.12.1988 n.112),

Cappellini Giorgio (7.12.1988 n.112),

Melito Vincenzo (13.12.1988 n.114),

Facchini Michele (13.7.1988 n.67),

Rotondi Leonardo (13.7.1988 n.67).

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'P. C. ...', located below the typed list of names.

000703


Sull'accordo delle parti veniva data lettura dei rapporti e degli atti dei verbalizzanti citati e non comparsi per legittimo impedimento:

Viani Vinicio (27.6.1988 n.57),

Bianco Antonio (22.6.1988 n.55),

Calabrese Giuseppe (6.7.1988 n.63; 7.7.1988 n.64),

Cicciò Virgilio (20.12.1988 n.118).



000709

I verbalizzanti Fusco Mario (6.12.1988 n.111), Gulli Paolo (14.11.1988 n.98), Calvanese Antonio (24.5.1988 n.40; 14.11.1988 n.98), Gabriele Antonino (14.11.1988 n.98) e Bonafede Giuseppe (14.11.1988 n.98) confermavano gli atti a loro firma e, in particolare, il verbale di perquisizione in data 19.1.1983 nei confronti di Di Maria Calogero (f.206/II), precisando che, effettivamente, nel corso della perquisizione presso la casa di abitazione in via della Repubblica a Castellammare del Golfo, erano stati rinvenuti libretti bancari, intestati a Di Maria Calogero, del complessivo importo di diverse decine di milioni.

000710

Il Fusco, altresì, ribadiva le modalità dell'arresto in data 30.10.1983 di Evola Natale e confermava che le armi sequestrate erano state gettate via da quest'ultimo, durante la breve fuga.

Rizzo Santo (5.12.1988 n.110) confermava i rapporti e gli atti a sua firma e dichiarava che il dott. Ciaccio aveva mostrato particolare interesse nei confronti di Puleo Filippo, tratto in arresto nell'aprile 1978 in possesso di Kg.5 di eroina, e dei personaggi allo stesso collegati.

Atzei Arcadio (24.11.1988 n.105) confermava gli atti a sua firma e, in particolare, il rapporto della Criminalpol del 7.2.1983

000711

contro Bono Giuseppe + 159 (All.7),
aggiungendo: che prestava servizio dal 1979
presso la Criminalpol di Roma, occupandosi
di criminalità organizzata, che nell'estate
dell'anno 1982 si era incontrato a Roma col
dott. Ciaccio, con il quale aveva discusso
di personaggi mafiosi originari del
trapanese, insediatisi nel Lazio, e, in
particolare, anche di Coppola Francesco
(inteso "Frank"); che il dott. Ciaccio lo
aveva invitato a comunicargli l'esito degli
accertamenti in corso su tal punto; che già
in quel periodo dei Minore e di Farina
Ambrogio aveva avuto notizia nell'ambito
della sua attività attraverso l'esame di
schede e fascicoli.

000712

Fiori Antonio confermava (28.11.1988 n.106) il rapporto contro Bono Giuseppe + 159 (All.7) e aggiungeva che il relativo processo era stato già definito in primo grado e, probabilmente, anche in grado di appello.

Pansa Alessandro confermava (15.12.1988 n.116) il rapporto contro Bono Giuseppe + 159 (All.7) e aggiungeva: che nell'anno 1982 si era incontrato a Roma col dott. Ciaccio, il quale gli aveva chiesto notizie in ordine ad indagini ed accertamenti in corso anche su personaggi mafiosi del trapanese, insediatisi nel Lazio; che aveva avuto anche colloqui telefonici col dott. Ciaccio, il quale, tra l'altro, aveva

000715

mostrato interesse nei confronti di Picciotto Francesco sulla base di indagini condotte a Trapani da Collura Giorgio su personaggi allo stesso collegati; che Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale erano noti alla Criminalpol, che aveva svolto sul loro conto indagini conoscitive.

Fariello Antonio, Questore di Torino dal 1981 al 1985, dichiarava (19.12.1988 n.116): che confermava il fonogramma (f.300/I P.M.) e il rapporto (f.114/All.6) a sua firma; che il rapporto sopra indicato era sostanzialmente la trascrizione di notizie fornite dal F.B.I. attraverso il Ministero dell'Interno.

000714

Contrada Bruno, già capo di gabinetto dell'Alto Commissario per la lotta contro la mafia e già dirigente della Criminalpol, confermava il rapporto del 9.2.1983 (f.302/I P.M.) nonché il rapporto del 18.4.1987 (f.3/Al1.7) e precisava (5.12.1988 n.110): che nel rapporto del 9.2.1983 erano state condensate notizie pervenute dal SISDE, dal F.B.I. e da altri organi di polizia statunitensi; che alla Questura di Trapani erano state trasmesse altre notizie con successive segnalazioni concernenti l'assassinio del dott. Ciaccio. La Corte di Assise disponeva l'acquisizione presso l'Alto Commissario per la lotta contro la mafia di tutte le informazioni

000715

sopra specificate (7.12.1988 n.112).

Guzzi Antonio confermava tutti gli atti a sua firma e, in particolare, il rapporto del 16.8.1984 (f.55/II), le relazioni di servizio del 3.12.1985 (f.211/III quater), dell'8.12.1985 (f.251/III quater) e del 17.12.1985 (f.22/III quinquies) nonché la precedente deposizione (f.200/V ter), precisando (4.7.1988 n.61): che il dott. Ciaccio aveva promosso la costituzione presso la Procura della Repubblica di Trapani di un "gruppo interforze" con la specifica funzione di avviare indagini bancarie, traendo lo spunto dal processo contro Puleo Filippo, sorpreso in possesso di Kg.5 di eroina; che la documentazione

000716

bancaria di volta in volta acquisita veniva
riposta nell'armadio metallico dell'ufficio
del dott. Ciaccio; che quest'ultimo aveva
manifestato l'intenzione di sottoporre a
intercettazione l'utenza telefonica di
Farina Ambrogio, il cui nome era emerso
dalle schede e dai documenti bancari
acquisiti, anche perché egli aveva riferito
al dott. Ciaccio delle indagini
conoscitive, infruttuosamente effettuate
sul predetto Farina, su incarico del dott.
Cassarà Ninni; che il dott. Ciaccio aveva
programmato un incontro con un ufficiale
della Guardia di Finanza per l'esame della
documentazione bancaria sequestrata.
Mirone Giuseppe confermava i rapporti a sua

000717

firma (ff.1/All.3; 94/All.3) e aggiungeva (22.11.1988 n.103): che aveva comandato il Gruppo Carabinieri di Trapani dal febbraio 1979 al settembre 1983; che i rapporti sopra indicati erano il frutto di indagini e accertamenti svolti in concreto dai suoi collaboratori.

Turrisi Nunziato confermava i rapporti e le proposte a sua firma (ff.125/II; 136/II; 199/All.3) e precisava (22.11.1988 n.103): che aveva comandato la Compagnia Carabinieri di Alcamo sino all'anno 1983; che la circostanza relativa alla osservazione di fori da proiettile sui muri della casa di campagna di Evola Natale era stata riferita da suoi collaboratori e

000713

trasfusa nella proposta, da lui sottoscritta.

Tagliarini Pietro confermava i rilievi fotografici da lui effettuati a seguito dell'assassinio del dott. Ciaccio (f.1/III P.M.) e precisava (30.11.1988 n.108) che la distanza fra Valderice e la contrada Pizzolungo era di sette chilometri, percorrendo la strada, che attraversa Trapani, e, invece, di cinque chilometri, percorrendo altra strada.

Iozza Rocco confermava (30.11.1988 n.108) il verbale a sua firma nonché i rilievi fotografici da lui effettuati (f.3/III quinquies).

Ignagni Antonio confermava i rapporti, le

000719

relazioni di servizio e gli atti a sua firma e, in particolare, i rapporti del 18.1.1984 (f.1/I), del 26.2.1984 (f.120/I), del 23.5.1984 (f.6/II), del 23.3.1985 con relativi allegati (f.179/III), del 24.5.1984 con relativi allegati (f.1/A11.1), del 2.9.1983 (f.216/III septies) nonché le relazioni di servizio (ff.51/II; 53/III; 54/III; 193/I P.M.; 402/A11.5) nonché, ancora, la precedente deposizione (f.239/V), precisando (29.6.1988 n.59; 12.12.1988 n.113), tra l'altro, le modalità delle indagini espletate in U.S.A.-

De Luca Antonio confermava tutti i rapporti e tutti gli atti a sua firma e, in

000720

particolare, i rapporti del 18.1.1984 (f.1/I), del 15.10.1984 con relativi allegati (f.186/II), del 5.11.1984 con relativi allegati (f.222/II), del 27.11.1984 con relativi allegati (f.9/III), del 30.11.1984 (f.32/III) nonché la precedente deposizione (f.215/V ter) e non aggiungeva particolari di rilievo (20.9.1988 n.71; 12.12.1988 n.113).

Montalbano Saverio confermava tutti i rapporti e gli atti a sua firma (in particolare quelli ai ff.120/I, 6/II, 51/II, 53/III, 54/III, 1/III bis, 179/III quater, 249/III quater, 12/III quinquies, 265/III quinquies, 1/All.1, 1/All.3, 402/All.5 con relativi allegati), nonché le

000721

precedenti deposizioni (ff.240/V; 203/V ter) e non aggiungeva particolari di rilievo (30.9.1988 n.76; 12.12.1988 n.113). Beretta Tommaso, del quale la Corte di Assise disponeva la citazione per l'escussione quale teste, confermava (29.11.1988 n.107) i rapporti a sua firma a carico di Ponari Guglielmo (f.348/I P.M., 352/I P.M.), aggiungendo che il Ponari era stato già processato e condannato certamente in primo grado e, probabilmente, anche in grado di appello.

Anche Accordino Francesco, citato per l'escussione quale teste a seguito di ordinanza della Corte di Assise, confermava (12.12.1988 n.113) il rapporto a sua firma

000722

del 19.2.1983, relativo all'assassinio di Galante Leonardo (f.374/III sexies) e precisava: che la c.d. "rosa dei venti" (f.380/III sexies) era una fotocopia dell'atto, rinvenuto tra le carte del Galante; che non era stato decifrato il significato del simbolo "PPP", apposto accanto ad alcuni dei nominativi indicati nell'organigramma della mafia.

Barillari Domenico confermava (30.6.1988 n.60; 22.12.1988 n.120) tutti i rapporti e gli atti a sua firma (in particolare quelli ai ff.112/III quinquies, 304/III septies A, 6/All.11, 228/III septies) e precisava: che la conversazione registrata tra lui, il dott. Ciaccio e Marino Girolamo (cl.1941)

000720

era avvenuta in epoca successiva alla dimissione di quest'ultimo dall'Ospedale di Palermo (in cui era stato ricoverato a seguito dell'attentato subito in contrada Purgatorio di Custonaci) nonché all'assassinio del Gammicchia, del Criscenti e della Ruggeri; che il Marino era impaurito ed aveva avuto diversi colloqui, anche separatamente, con esso Barillari e col dott. Ciaccio; che una di tali conversazioni era stata registrata col consenso del Marino; che quest'ultimo sosteneva che il sequestro dell'industriale Rodittis Michele era stato eseguito da individui sprovveduti e che la spietata esecuzione dei responsabili era opera della

000724

mafia locale (facente capo ai Minore), cui
il Rodittis (il quale non aveva collaborato
con gli investigatori) si era probabilmente
rivolto; che l'inchiesta sopra indicata era
stata seguita costantemente dal dott.
Garofalo e dal dott. Ciaccio.

La Corte di Assise disponeva la citazione
dei periti prof. Compagnini Domenico
(3.10.1988 n.77), prof. Morin Franco
(4.10.1988 n.78), dott. Farneti Martino
(5.10.1988 n.79; 6.10.1988 n.80), mar.
Stramondo Carmelo (6.10.1988 n.80) e
maggiore Lombardi Giovanni (3.11.1988
n.92), i quali confermavano le relazioni di
perizia, da loro rispettivamente redatte
(ff.75/IV P.M.; 46/VIII bis; 46/VIII;

000725

222/VIII), e fornivano tutte le delucidazioni e tutti i chiarimenti, richiesti dall'Ufficio e dalle parti, in modo puntiglioso e dettagliato.

Veniva data lettura (5.7.1988 n.62; 6.7.1988 n.63; 7.7.1988 n.64) delle dichiarazioni e degli atti relativi ai seguenti testi, residenti in U.S.A., adottati nella lista del P.M., ritualmente citati e non comparsi: Risi Sarta Maria (ff.183/All.1; 11/All.1; 126/V bis), Ajovalasit Crisanti Anna Maria (ff.61/III; 6/III bis; 190/V bis), Tomasulo William (ff.7/All.1; 58/III), Aiello Nicolò (ff.17/All.1; 59/III), Kean William (ff.22/All.1; 122/All.9), Tarallo Frank

000726

(ff.30/All.1), Franciosa Gerard (ff.30/All.1; 224/All.1; 445/All.1; 364/III sexies; 79/V ter).

Con ordinanza del 14.7.1988 la Corte di Assise disponeva, su istanza dei difensori di alcuni imputati, procedersi alla escussione in U.S.A. dei predetti testi nonché di Buscetta Tommaso.

Previa autorizzazione da parte della competente Autorità Giudiziaria statunitense in data 18.10.1988 e con l'assistenza della nominata interprete, si procedeva direttamente alla escussione dei testi.

Buscetta Tommaso e Aiello Nicolò si avvalevano della facoltà di astenersi dal

000727

deporre.

Kean William non compariva per legittimo impedimento, dovuto a motivi di salute.

Domingo Maria riferiva quanto già in precedenza esposto.

Ajovalasit Crisanti Anna Maria (19.10.1988 n.86) confermava il contenuto delle precedenti dichiarazioni e aggiungeva, tra l'altro: che Di Maria Calogero le aveva riferito che durante la sua ultima permanenza in Italia alcuni individui erano andati a cercarlo in casa di suo fratello senza trovarlo; che gli individui sopra indicati non erano Carabinieri; che il Di Maria, dopo il rientro dall'Italia e sino alla data del suo assassinio, le era

000713

sembrato preoccupato; che, in epoca successiva all'arresto di Farina Ambrogio e di Farina Salvatore, la moglie di Farina Ambrogio l'aveva invitata a casa sua; che, recatasi colà, aveva trovato la moglie e una nipote del predetto Farina nonché la fidanzata di Farina Salvatore; che era, successivamente, giunto anche un cognato di Farina Ambrogio; che le era stato chiesto se Di Maria Calogero avesse telefonato o meno in Italia o altrove; che essa aveva riferito della telefonata in Germania; che non le era stata rivolta alcuna altra domanda neppure in ordine al numero dell'utenza telefonica in Germania.

Risi Sarta Maria confermava (21.10.1988



000722

n.98) il contenuto delle precedenti dichiarazioni e aggiungeva, tra l'altro: che l'individuo, identificato, attraverso riconoscimento fotografico, in Minore Antonio Salvatore, era di corporatura robusta, di statura media, di 47-48-50 anni, e aveva i capelli scuri; che Farina Ambrogio e Scaduto Lorenzo, talora contemporaneamente e talora separatamente, erano sempre presenti nel negozio di ceramiche allorché pervenivano le telefonate presso il posto telefonico pubblico, ubicato di fronte al negozio di ceramiche; che dette telefonate provenivano sicuramente dall'Italia, come essa aveva potuto constatare personalmente; che il

000731

confuso a causa di tale evento; che il predetto Farina, al rientro dall'Italia, le aveva detto di cercarsi un lavoro, giacché egli, non facendo affari, doveva chiudere il negozio; che essa non aveva capito il motivo di tale premura; che, dopo l'assassinio del Di Maria, Farina Ambrogio si recava nel negozio saltuariamente e non più, come prima, due o tre volte al giorno. Tomasulo William (20.10.1988 n.87, 24.10.1988 n.90) confermava il contenuto delle precedenti dichiarazioni e aggiungeva: che all'assassinio di Di Maria Calogero avevano assistito diverse persone, delle quali alcune, pur riferendo in modo informale che autore del delitto era Riina

000730

Farina non riceveva telefonate da parte di donne presso il posto telefonico pubblico né presso l'utenza del negozio; che solo presso il negozio perveniva raramente qualche telefonata da parte della moglie del Farina; che Farina Ambrogio e Farina Salvatore facevano viaggi frequenti in Italia; che Farina Ambrogio ostentava notevoli possibilità finanziarie, nonostante gli affari del negozio andassero molto male; che Farina Ambrogio si recava nel negozio solo per fare le sue telefonate e incontrare i suoi amici e si disinteressava dell'attività commerciale; che Farina Ambrogio, dopo l'assassinio di Di Maria Calogero, appariva preoccupato e

000732

Salvatore, si erano rifiutate di testimoniare dinanzi all'Autorità Giudiziaria per paura di rappresaglie; che un ragazzo di sedici anni, dopo avere riconosciuto in fotografia e di persona il Riina quale autore dell'assassinio del Di Maria, aveva opposto, a seguito di minacce rivolte a lui ed alla sua famiglia, analogo rifiuto; che a New York operavano cinque famiglie mafiose, i cui associati sovente gestivano insieme affari illeciti; che le famiglie Bonanno e Gambino esercitavano in società attività illegali; che la famiglia Bonanno era lacerata da contrasti tra due fazioni, facenti capo l'una a Buscetta Tommaso e l'altra a Bonventre Cesare; che

000733

del gruppo Buscetta facevano parte Di Maria Calogero, Farina Ambrogio, Tramontana Giuseppe e Romano Giuseppe; che era stata accertata l'esistenza di rapporti tra Pannunzi Roberto, Farina Ambrogio e Riina Salvatore; che, dopo l'assassinio del Di Maria, avvenuto il 29.1.1983, erano stati rinvenuti in Florida il 2.2.1983 i cadaveri del Tramontana e del Romano, entrambi assassinati; che Farina Ambrogio e Farina Salvatore erano stati coinvolti nei processi c.d. "Pizza Connection 1" e "Pizza Connection 2".

Il Tomasulo consegnava, altresì, una serie di atti e documenti relativi alle indagini espletate dal F.B.I. sugli episodi, oggetto

000734

della deposizione.

Franciosa Gerald, agente speciale della D.E.A., confermava i rapporti a sua firma e le precedenti dichiarazioni e aggiungeva, tra l'altro (18.10.1988 n;85): che l'individuo, indicato come "Lun Skippy" nei rapporti a sua firma, era Amen Angelo, successivamente tratto in arresto, processato e condannato per traffico di stupefacenti, insieme a Del Vecchio Richard; che Di Chiara Lorenzo lo aveva presentato allo Amen ed a Del Vecchio Richard quale nipote di Farina Ambrogio; che egli, adottando "sotto copertura" tale veste, aveva commesso un errore, di cui si era reso conto in seguito,

000735

allorquando aveva scoperto che lo Amen intratteneva rapporti con Farina Ambrogio e con Pannunzi Roberto; che egli, "sotto copertura", aveva appreso che tra la fine dell'anno 1982 e l'anno 1983 il traffico di eroina a New York era gestito da tre fazioni, facenti capo rispettivamente a "Catalano-Polizzi", "Pannunzi-Niceli" (quest'ultimo nipote di Zizzo Salvatore) e "Farina Ambrogio-Scaduto Lorenzo"; che il Pannunzi solitamente forniva eroina, in quel periodo, tra l'altro, sia alla gente dello Amen sia alla gente del Farina; che, verso la fine dell'anno 1982 lo Amen aveva chiesto eroina al Pannunzi, il quale, essendone momentaneamente sprov-

000736

visto, si era rivolto a Farina Ambrogio, che gli aveva consegnato Kg.9 di eroina; che l'eroina sopra specificata, consegnata al fratello di Del Vecchio Richard e a tale Abbamonte (zio dello Amen), era stata sequestrata; che il Di Maria, incaricato dal Farina, si era rivolto al Pannunzi, reclamando il pagamento dell'eroina ed "erano successe storie"; che tutta l'operazione, da lui condotta "sotto copertura", che era sfociata nell'arresto di Farina Ambrogio e di Farina Salvatore, era stata seguita visivamente senza soluzione di continuità da lui e da altri agenti della D.E.A.; che, nel corso delle indagini, aveva avuto impressione che il Di

000737

Chiara fornisse a tutti (anche ai Farina e allo Scaduto) passaporti falsi, per i cui indirizzi indicava appartamenti e caseggiati di sua proprietà; che il Di Chiara, pur collaborando, aveva espressamente dichiarato che non era disposto a deporre dinanzi all'Autorità Giudiziaria contro il Farina.

Tarallo Frank, capo ufficio ispettivo della D.E.A., confermava i rapporti a sua firma e le precedenti dichiarazioni e aggiungeva, tra l'altro (19.10.1988 n.86): che dal 1982 al 1984 aveva esercitato le funzioni di "assistente speciale agente speciale responsabile della D.E.A.", che comportavano la supervisione di circa 80 agenti e di

000733

altri collaboratori; che, nel corso dell'operazione "La Porta-Ficalora", il La Porta aveva riferito ad un agente "sotto copertura" che Farina Ambrogio spacciava eroina ma che la sua eroina era di qualità migliore di quella del Farina; che tra il La Porta ed il Farina erano intercorsi rapporti in ordine alla cessione della pizzeria "Barla" in New York; che il numero di telefono di tale pizzeria era stato rinvenuto in Sicilia nel corso di una perquisizione, effettuata dalla Polizia italiana in collaborazione con agenti statunitensi, in un laboratorio clandestino di eroina in Sicilia fra l'anno 1981 e l'anno 1983; che, nel corso di indagini,

000739

era stato constatato che Farina Ambrogio e Farina Salvatore erano coinvolti in attività criminose con personaggi, associati con Minore Antonio Salvatore in attività sia lecite sia criminose.

Il Tarallo si riservava di far pervenire documentazione concernente le indagini, oggetto della sua deposizione, che, in effetti, condensava in una relazione in data 4.11.1988.

000740

La Corte di Assise disponeva il libero interrogatorio, a norma dell'art.450 bis C.P.P., di Calderone Antonino, imputato di reato connesso.

Il Calderone dichiarava, tra l'altro (23.9.1988 n.73; 24.9.1988 n.74): che confermava il contenuto di tutti i suoi precedenti interrogatori, acquisiti dalla Corte di Assise; che Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero erano associati a "Cosa Nostra" e, nel momento in cui era esplosa la c.d. guerra di mafia, si erano schierati con i corleonesi; che Agate Mariano e Santapaola Benedetto (inteso comunemente "Nitto") erano associati a "Cosa Nostra" ed intrattenevano ottimi

rapporti con i Minore e, in particolare, con Minore Antonio Salvatore; che a quest'ultimo il Santapaola (come egli aveva appreso poco prima della estate 1982) aveva ceduto una partita di armi, costruite artigianalmente da Ponari Guglielmo (fratello di un suo dipendente) e da lui acquistate; che i nomi di Evola e di Magaddino gli erano stati fatti da Minore Antonio Salvatore, il quale ne aveva parlato come amici suoi e, probabilmente, come "uomini d'onore".

Il Calderone, nel corso del suo interrogatorio, indicava circostanze, dati e fatti con dovizia di particolari.

000742

La Corte di Assise, nel corso della laboriosa istruzione dibattimentale, condotta nel rispetto (non solo formale ma anche sostanziale) dei diritti di tutte le parti, col massimo scrupolo e con assoluta obiettività (come documentato ampiamente nei verbali di udienza), al fine esclusivo di pervenire, nei limiti del possibile, all'accertamento della verità senza preclusioni e senza preconcetti di sorta, emetteva circa 130 ordinanze, concernenti, tra l'altro, l'acquisizione di numerosi atti e documenti.

Si procedeva all'ascolto delle conversazioni telefoniche intercettate maggiormente pertinenti, già, peraltro, trascritte sotto

000743

forma di perizia e sotto forma di relazioni di servizio.

Gli interrogatori degli imputati e le deposizioni delle parti offese e dei testi venivano, su disposizione del Presidente, registrati; le relative bobine venivano, quindi, trascritte sotto forma di perizia.

Esaurita la fase dell'assunzione delle prove, il Pubblico Ministero e i difensori delle parti, previa ampia e articolata discussione, concludevano come nei verbali.

000744

IV

Q U E S T I O N I G E N E R A L I

000745

A

DICHIARAZIONE CONTUMACIA EVOLA NATALE

Nel corso della prima udienza in data 29.2.1988 Evola Natale, sebbene ritualmente citato, non si presentava e i suoi difensori rilevavano che la mancata comparizione era dovuta a legittimo impedimento, consistente nell'impossibilità di allontanarsi da Castellammare del Golfo, luogo di dimora, impostogli dal Giudice Istruttore del Tribunale di Trapani.

La Corte di Assise con motivata ordinanza del 29.2.1988, ritenuto non legittimo l'impedimento, dichiarava procedersi nella contumacia del predetto imputato.

000746

Avendo la difesa dello Evola espressamente riproposto, in sede di discussione, tutte le eccezioni, sollevate nel corso del dibattimento, appare necessario aggiungere qualche ulteriore considerazione alle argomentazioni esaurienti, prospettate nella ordinanza del 29.2.1988.

A prescindere dal fatto che l'impedimento addotto dallo Evola non avrebbe potuto, prima del 29.2.1988, essere rimosso né dal Presidente né dalla Corte, che non ne erano a conoscenza, va ulteriormente ribadito che é insegnamento costante del Supremo Collegio (Cass.Sez.V, 4 dicembre 1973 n.1273- Cass.Sez.III, 17 febbraio 1982 n.5313- Cass.Sez.V, 5 febbraio 1986 n.1305)

000747

che l'impedimento può ritenersi legittimo solo allorquando sia assoluto e, quindi, non possa essere rimosso anche mediante un comportamento attivo e diligente da parte dell'imputato: nella fattispecie in esame, quindi, incombeva sullo Evola, ritualmente citato per il dibattimento, l'onere di avanzare tempestivamente al Giudice Istruttore del Tribunale di Trapani istanza, tendente ad ottenere la sospensione dell'obbligo, per consentirgli di presenziare alle udienze dibattimentali in Caltanissetta; solo il rigetto di siffatta istanza avrebbe attribuito all'impedimento il crisma della legittimità, con la conseguente impossibilità di

000743

emettere declaratoria di contumacia.

La decisione di questa Corte di Assise appare ulteriormente confortata dallo specifico orientamento del Supremo Collegio, che, in una fattispecie analoga, così ha statuito: "E' legittima la dichiarazione di contumacia dell'imputato sottoposto alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato, non comparso all'udienza fissata per il dibattimento. Tale impedimento, infatti, non può essere considerato assoluto alla stregua del disposto dell'art.498 C.P.P., salvo che lo imputato non dimostri che, nonostante la richiesta rivolta all'Autorità competente, gli sia stata negata l'autorizzazione

11/11

000747

necessaria per recarsi nel luogo di celebrazione del processo (Cass.Sez.VI, 28 aprile 1981 n.8438).

Pertanto, va ribadita la legittimità della dichiarazione di contumacia di Evola Natale.

Peraltro, va aggiunto che all'udienza dell'8.3.88, nella fase delle formalità preliminari, la dichiarazione di contumacia veniva revocata, in quanto lo Evola, chiesta e immediatamente ottenuta la opportuna autorizzazione, compariva (v. verbale di udienza del 7.3.1988 e dell'8.3.1988).

000750

B

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI MINORE CALOGERO

All'udienza del 29.2.1988 Minore Calogero non compariva e i suoi difensori, deducendo la legittimità dell'impedimento (dovuto alla gravità delle sue condizioni di salute) chiedevano il rinvio del processo a tempo indeterminato.

La Corte disponeva visita fiscale, dalla quale risultava che il Minore era legittimamente impedito a presenziare al dibattimento.

Contemporaneamente all'esito della visita fiscale all'udienza del 7.3.1988 perveniva alla Corte un telegramma a firma Minore

000751

Calogero del seguente testuale tenore:

"Poiché prescrizioni sanitarie mi impongono assoluta distensione psico-emotiva et terapie continue et controlli virgola nella certezza che dette cautele et cure non potranno praticarsi nella paventata possibilità di un mio trasferimento coattivo e sarebbero vanificate da stress mia presenza dibattimento virgola mi vedo costretto subordinare miei diritti processuali at mia salute et quindi costretto at rinunciare mia presenza dibattimento stop mi riservo ogni diritto prosiegua aut opportuna sede stop"

(All.verb. 7.3.1988).

La Corte, con ordinanza del 7.3.1988,

000752

premessa la sussistenza di legittimo impedimento (che non avrebbe consentito la traduzione coattiva in aula dell'imputato), considerata la equivocità della dichiarazione telegrafica di rinuncia, disponeva "darsi comunicazione al Minore dell'esito della visita fiscale ed invitarsi lo stesso a dichiarare se intendesse o meno consentire incondizionatamente, attesa la impossibilità di una sua traduzione coattiva, a che il dibattimento si svolgesse in sua assenza".

Alla successiva udienza dell'8.3.1988 i Carabinieri di Teramo comunicavano che il Minore, reso edotto del contenuto della ordinanza predetta, aveva dichiarato di

000755

"aver già rinunciato motivatamente alla sua presenza in dibattimento".

A tal punto, la difesa dell'imputato chiedeva il rinvio del processo a tempo indeterminato ma si opponeva alla separazione dei giudizi ed al rinvio a tempo indeterminato del solo processo a carico di Minore Calogero.

La Corte disponeva procedersi in assenza di Minore Calogero con ordinanza in data 8.3.1988 del seguente tenore:

"La effettuata rimozione, in presenza di un legittimo impedimento per gravi ragioni di salute, del "paventato timore di una traduzione coattiva" (rimozione della quale l'imputato é stato reso edotto) conferisce

000754

piena validità ed efficacia alla prestata
dichiarazione di consenso ex art.497 co.2°

C.P.P.-

Invero, la formulazione della dichiarazione
appare inequivoca ed é riconducibile alla
dichiarazione di consenso di cui
all'art.497 co.2° C.P.P. che, in conformità
all'orientamento del Supremo Collegio, non
esige formule sacramentali.

Or, mentre il "paventato timore di una
traduzione coattiva "avrebbe potuto
inficiare la validità della operata
prestazione di consenso, in quanto non si
sarebbero offerte all'imputato scelte
alternative, invece, il timore dello stress
psico-fisico, conseguente alla eventuale

000755

presenza in dibattimento, non può incidere sulla validità della operata prestazione di consenso, in quanto le norme di rito offrono scelte alternative: invero, il prospettato timore di una separazione dei giudizi non può inficiare la validità della operata prestazione di consenso, in quanto non può determinare assoluto e legittimo impedimento a comparire, eliminabile con la prestazione di consenso ex art.497 C.P.P.-

L'ambiguità delle comunicazioni del predetto Minore (il quale, reso edotto della legittimità del suo impedimento e della impossibilità di una sua traduzione coattiva, ha insistito nella sua "rinuncia motivata"), il tono del telegramma del

000750

7.3.1988 (nella parte in cui il Minore "si riserva ogni diritto...opportuna sede"), l'atteggiamento della difesa (che ha richiesto, in contrasto col Minore, il rinvio a tempo indeterminato di tutto il processo ma si é opposta alla separazione dei giudizi ed al rinvio a tempo indeterminato soltanto del processo a carico di Minore Calogero) meritano di essere evidenziati, giacché appaiono finalizzate non già al legittimo esercizio del diritto di difesa bensì ad una strategia meramente dilatoria, ispirata ad una logica, che sarà in prosieguo opportunamente illustrata.

000757

C

POSIZIONE PROCESSUALE DEI DIFENSORI DI
MINORE CALOGERO ADDOTTI QUALI TESTI NELLA
LISTA DEL P.M.-

All'udienza del 9.3.1988 l'Avvocatura dello
Stato rilevava che entrambi i difensori
dell'imputato Minore Calogero erano stati
addotti quali testi nella lista del P.M. e
chiedeva verificarsi la compatibilità o
meno tra le due posizioni processuali.

Il P.M. chiedeva dichiararsi la decadenza
dei predetti da difensori.

A tal proposito va osservato che il Supremo
Collegio ha così statuito:

"Deve ritenersi sussistente, nel sistema

000758

processuale vigente, il divieto del contemporaneo esercizio delle funzioni di difensore e di teste nel medesimo procedimento, in quanto il difensore, che deve operare nell'interesse della parte, non può svolgere l'Ufficio di testimone, contrassegnato dall'obbligo di dire la verità. D'altra parte, poiché deve ritenersi prevalente la funzione di testimone, in considerazione del fatto che, in materia penale, l'accertamento della verità costituisce obiettivo prioritario, deve considerarsi legittima la conseguente decadenza automatica dall'Ufficio del difensore nel dibattimento, quando questi assume anche la veste di testimone (Cass.

000759

Sez.VI, 18 febbraio 1981 n.7827)".

Tale pronuncia é conforme a precedente orientamento giurisprudenziale e trova concorde adesione in dottrina.

La Corte, dando prova, sin dal primo momento, di assoluta obiettività e di assenza del benché minimo preconconcetto, con motivata ordinanza, aderendo al principio affermato da una isolata decisione del Supremo Collegio (Cass., 26 marzo 1982, Turizio), ha ritenuto di dover privilegiare il diritto, non solo formale ma anche sostanziale, dell'imputato alla difesa e ha rigettato la richiesta di declaratoria di decadenza.

000760

D

OPPOSIZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE
CIVILE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI E DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
SICILIANA.

All'udienza del 9.3.1988 veniva proposta
opposizione alla costituzione di parte
civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e della Presidenza della Regione
Siciliana.

La Corte osservava: "E' pacifico che il
mero danno criminale trova ristoro esclusi-
vamente nella irrogazione della pena e, di
per sé, non legittima la costituzione di
parte civile di enti pubblici, per la cui




000761

ammissibilità é indispensabile la sussistenza di un danno risarcibile. Danno risarcibile, ai sensi dell'art. 185 C.P., é quello eziologicamente correlato ad un reato mediante un rapporto di conseguenza- lità diretta (Cass., 26 maggio 1981, Agnellini). In questa fase processuale oggetto di verifica non é la sussistenza del danno, come sopra specificato, ma solo la astratta configurabilità del medesimo, sotto l'aspetto della lesione potenziale di una situazione giuridica tutelata, e, pertanto, una volta accertata la titolarità di siffatta situazione giuridica in capo ai soggetti costituitisi parte civile, va individuato il pregiudizio direttamente

107

000762

riconducibile al reato e riparabile
mediante la restituzione o il risarcimento.
In particolare, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed alla Presidenza
della Regione Siciliana, anche in base alla
legge 685/75, é congiuntamente demandato il
compito di incidere, ai fini non solo di
prevenzione ma anche di recupero, nel campo
degli stupefacenti in genere e sul fenomeno
delle tossico-dipendenze in particolare,
con conseguenziale impiego di uomini e di
mezzi, comportante consistenti oneri
economici, i cui effetti risultano
vanificati o, comunque, sminuiti dalla
commissione di reati in materia di spaccio
di stupefacenti di particolare gravità.



000763

Tale danno, pur se non quantificato, allo stato potenzialmente sussiste ed é quantificabile, investendo sia l'aspetto puramente patrimoniale sia quello non patrimoniale, consistente, tra l'altro, nel pregiudizio che alla credibilitá ed all'immagine dello Stato e della Regione - riguardo ai cittadini ed alla comunitá internazionale- arrecano siffatti reati. Appare irrilevante la prospettata considerazione che la costituzione della Regione Siciliana sarebbe inammissibile, in quanto il Presidente della Regione Siciliana non avrebbe, ancora, assunto di fatto le funzioni, che gli competono, di Capo della Polizia, giacché l'ammissione va

R. C. F.

000764

operata sulla base delle diverse
considerazioni sopra enunciate".

La Corte, conseguentemente, rigettava la
proposta opposizione alla luce delle
circostanziate argomentazioni sopra citate,
che, avendo affrontato e sviscerato il
problema in modo esauriente, non meritano
ulteriori chiarificazioni od aggiunte.

[Faint handwritten signature]

000765

E

ECCEZIONI DELLA DIFESA DI EVOLA NATALE

All'udienza del 15.3.1988 la difesa di Evola Natale eccepiva la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio, rilevando che non era stato comunicato l'avviso di cui all'art. 372 C.P. all'avv. Luigi Lo Presti, condifensore di fiducia di Evola Natale, e riproponeva, in relazione alle perizie balistiche, le eccezioni, già dedotte nel corso della formale istruzione e rigettate dal Giudice Istruttore.

In ordine alla eccezione di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio, va ribadito che, pur se é vero che lo Evola,

000766

all'atto dell'interrogatorio reso al
Giudice Istruttore in data 10.11.1984, ha
nominato due difensori di fiducia, tra cui
anche l'avv. Luigi Lo Presti, é, altresì,
vero che, all'atto dei successivi
interrogatori resi in data 8.8.1985 e in
data 23.11.1985, richiesto espressamente
dal Giudice Istruttore se avesse o
intendesse nominare un difensore di
fiducia, lo Evola ha indicato solo uno dei
difensori di fiducia nominati il
10.11.1984, omettendo l'avv. Luigi Lo
Presti.

Or, il tenore della domanda e della
successiva risposta integrano senza ombra
di dubbio gli estremi dell'istituto della




000767

revoca implicita, la cui ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico é stata pacificamente riconosciuta dal Supremo Collegio anche in fattispecie analoghe.

In ogni caso, la Suprema Corte di Cassazione, con ripetute pronunzie, ha ribadito il principio, secondo cui l'omissione dell'avviso ex art. 372 C.P.P. ad uno dei due difensori dell'imputato non determina alcuna nullità, in quanto non sussiste violazione del diritto di difesa (Cass.Sez.V, 22 giugno 1979 - Cass.Sez.I, 7 febbraio 1975).

Vero é che la Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite ha emesso, in merito, una sentenza; tale sentenza, tuttavia, concerne



000763

fattispecie totalmente diversa, come é stato chiarito dallo stesso Supremo Collegio con successive pronunzie (Cass. Sez. IV, 5 febbraio 1985 - Cass. 26 novembre 1985), che hanno ribadito e consolidato l'orientamento, secondo cui l'omissione dell'avviso ex 372 C.P.P. ad uno dei due difensori dell'imputato non determina alcuna nullità.

La difesa dello Evola ha, altresì, eccepito la sussistenza di molteplici violazioni in riferimento alle due perizie balistiche effettuate sull'arma sequestrata al predetto Evola, chiedendo dichiararsene la nullità.

Per quel che riguarda l'omissione dell'av-

Q. C. S.

000769

viso in ordine all'esecuzione di operazioni, costituenti mere modalità esecutive, di entrambe le sopra indicate perizie (e, precisamente, spostamento da Roma a Venezia relativamente alla prima perizia e spostamento da Londra a Venezia relativamente alla seconda perizia, per l'esecuzione di singoli specifici atti), va rilevato che detti spostamenti sono stati debitamente autorizzati, a richiesta dei periti, dal Giudice Istruttore.

Peraltro, va osservato che il Supremo Collegio, con orientamento costante, ha affermato il principio, secondo cui compete al difensore dell'imputato - a pena di nullità - solo l'avviso relativo alla data

CC

000770

di inizio delle operazioni peritali, mentre non determina nullità alcuna l'omissione dell'avviso in ordine all'ulteriore svolgimento delle operazioni, incumbendo sul difensore stesso l'onere di attivarsi in merito (Cass. 30 novembre 1983 -16 dicembre 1983).

In ordine all'eccezione concernente la sottoscrizione della prima perizia balistica da due periti soltanto, va rilevato che, pur essendo stato l'incarico conferito a tre periti, la relazione é stata redatta solo da due periti, in quanto il terzo perito, su sua istanza, é stato esonerato dal Giudice Istruttore con provvedimento, ritualmente notificato al



000771

difensore dello Evola.

In ordine alla eccepita omessa redazione dei verbali delle operazioni peritali, osserva la Corte che nessuna disposizione di legge impone la redazione di processi verbali di sorta, dovendosi tale obbligo ritenere circoscritto -a cura dell'Ufficio- alla fase di conferimento dell'incarico da parte del Giudice e dovendosi ritenere trasfuso nella relazione scritta (come, in effetti, é avvenuto) anche l'"iter" delle operazioni.

Infine, per quel che riguarda la eccepita nullità dei chiarimenti scritti, forniti dai periti Compagnin e Morin, successivamente al deposito della relazione, va

000772

rilevato che i predetti periti non hanno compiuto alcuna ulteriore operazione ma si sono limitati a fornire, a richiesta del Giudice Istruttore, dei semplici chiarimenti e a confutare le argomentazioni del difensore.

Or, é insegnamento del Supremo Collegio che i chiarimenti, orali o scritti, forniti dai periti, senza l'avviso ai difensori e la loro partecipazione, non sono affetti da nullità alcuna, in quanto trattasi di attività riferibile alla assunzione testimoniale, non soggetta, come tale, a differenza dal supplemento di perizia (che comporta la formulazione di ulteriori quesiti ed il compimento di ulteriori

000773

operazioni) alla necessità del contraddittorio, nel corso dell'istruzione (Cass.Sez. IV, 5 novembre 1983).

Va, pertanto, ribadita la legittimità e la fondatezza della ordinanza in data 15.3.1988, con la quale questa Corte ha rigettato tutte le eccezioni sopra esaminate.



000774

F

ECCEZIONE DIFETTO GIURISDIZIONE NEI
CONFRONTI DI FARINA AMBROGIO E DI FARINA
SALVATORE CON RICHIESTA SCARCERAZIONE
DECORRENZA TERMINI.

All'udienza del 16.3.1988 la difesa di
Farina Ambrogio e di Farina Salvatore
eccepiva il difetto di giurisdizione
dell'Autorità Giudiziaria Italiana nei
confronti di Farina Ambrogio e di Farina
Salvatore in ordine a tutti i reati agli
stessi contestati con il mandato di cattura
emesso il 25.10.1985 e notificato il
26.10.1985, non prospettati nella procedura
di estradizione, e chiedeva, conseguente-
mente, disporsi la scarcerazione dei

000775

predetti, essendo, già, decorsi i termini massimi di custodia cautelare in ordine ai reati, relativamente ai quali era stata richiesta e concessa l'extradizione.

La Corte, con ordinanza del 17.3.1988, rigettava l'eccezione e la conseguente richiesta, rilevando: "In subiecta materia vi é notevole contrasto giurisprudenziale e, in proposito, é intervenuta una sentenza in data 19 maggio 1984 della Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite, che ha statuito il difetto assoluto, pur se temporaneo, di giurisdizione in siffatti casi; tale decisione, che ha recepito un orientamento precedente, senz'altro minoritario, non é stata, tuttavia,

000776

pacificamente condivisa dalla successiva giurisprudenza, elaborata sul punto, che si é pronunciata prevalentemente in modo difforme.

Questa Corte ritiene di aderire a tale ultimo orientamento, in quanto, diversamente opinando, si perverrebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento fra cittadino, che, trovandosi all'estero, non estradato, soggetto alla giurisdizione italiana, e cittadino estradato in Italia, sottratto, pur se temporaneamente, alla medesima giurisdizione; inoltre, concepire il principio di specialità, di cui al trattato Italia-U.S.A., come un limite alla promovibilità e alla procedibilità del-

000777

l'azione penale, equivarrebbe a sacrificare in misura eccessiva la funzione giurisdizionale dello Stato Italiano, col rischio di trasformare una regola, come quella della specialità, posta a garanzia dell'estradata, in una inammissibile causa di esenzione da responsabilità penale.

Questa Corte ritiene di aderire all'orientamento prevalente, più recente e più razionale, che ricava dalla interpretazione delle norme del C.P.P. e del principio di specialità, recepito nei trattati internazionali, un unico limite a garanzia dell'estradata, consistente nella impossibilità della adozione di provvedimenti coercitivi della libertà personale

000778

per fatti anteriori e diversi da quelli,
per cui é stata concessa la estradizione
(Cass. Sez.II, 26 luglio 1985 - Cass.
Sez.II, 12 dicembre 1985 - Cass. Sez. 9
novembre 1984).

Ma vi é di piú: anche il limite suddetto
risulta superato una volta che l'imputato
abbia espresso consenso volontario,
esplicitamente o anche implicitamente "per
facta concludentia", alla celebrazione del
processo in stato di custodia cautelare;
tale consenso implicito può, anche,
desumersi, secondo la migliore giurispru-
denza (Cass. Sez. II, 28 maggio 1986),
dalla omessa tempestiva impugnazione ex
art.263 bis C.P.P. del provvedimento

P. C. F.

000779

restrittivo, unico rimedio esperibile per conseguire la declatoria di illegittimità di provvedimenti di coercizione personale, emessi in violazione della clausola di specialità (Cass. 9 marzo 1987).

Va, altresì, aggiunto che entrambi gli imputati hanno accettato non solo implicitamente ma anche espressamente di essere interrogati in ordine ai reati di cui al mandato di cattura del 25.10.1985 (ff. 64-82-83/VI).

Va, infine, sottolineato che gli imputati hanno impugnato l'ordinanza di questa Corte di Assise del 17.3.1988 e che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 18 agosto 1988 ha rigettato i ricorsi.

P. C. M.

000780

G

LA CONDUZIONE DELL'ISTRUZIONE FORMALE

Potrà apparire poco ortodosso prendere in esame, in sede di redazione della motivazione, i criteri adottati dal Giudice Istruttore nell'espletamento della formale istruzione, ma la virulenza degli attacchi mossi da alcuni difensori degli imputati contro il predetto magistrato impone alcune osservazioni e precisazioni.


La difesa di Minore Calogero ha prodotto copia della sentenza, emessa in data 16 dicembre 1985, dalla Suprema Corte di Cassazione -Sez.I sull'istanza di rimessione proposta da Costa Antonio nel



000781

procedimento penale a carico suo e di altri
(all.verb.ud. 26.4.1988), nella quale
vengono mosse pesanti specifiche censure
all'operato del Giudice Istruttore di quel
procedimento penale: or, pur trattandosi
dello stesso magistrato, che ha istruito il
presente processo, analoghe censure non
sono state né possono, comunque, al
predetto essere mosse in relazione al
processo in esame.

Minore Calogero, in relazione al presente
processo, ha proposto, ex art.55 e ss.
C.P.P., istanza di rimessione, dichiarata
inammissibile dalla Suprema Corte di
Cassazione -Sez.I con sentenza del
9.4.1987.



000782

Vero é che il Giudice Istruttore ha proceduto all'esame di numerosi testimoni senza l'assistenza del cancelliere o, comunque, di personale idoneo; vero é che, talora, la verbalizzazione, per evidenti errori di trascrizione, é apparsa, in qualche punto, imprecisa (dep. Collura Giorgio -verb.ud. 28.6.1988); vero é che, qualche volta, la verbalizzazione é stata incompleta (dep. Consoli Agata - verb.ud. 2.6.1988); vero é che, in qualche caso, non v'è stato il necessario approfondimento nell'esame dei testi. Ma devesi, di contro, riconoscere obiettivamente che il Giudice Istruttore ha svolto le indagini con la massima diligenza e col massimo impegno,

Q. C. T.

000783

pur tra le mille difficoltà frapposte da una invalicabile cortina di omertà, elevata da un ambiente connivente o terrorizzato.

Va, comunque, sottolineato che le irregolarità, in cui, talora, il Giudice Istruttore é incorso, non hanno avuto, sotto il profilo sostanziale, la minima incidenza sulla genuinità del materiale probatorio acquisito.

Un circostanziato esame meritano, in prosieguo, le insinuazioni avanzate, in riferimento alle modalità di esecuzione delle perizie balistiche, dalla difesa di Evola Natale, che, per la loro gravità, poiché travalicavano i limiti di una corretta critica sotto il profilo



000734

giuridico-tecnico, sono state devolute
all'esame del competente Giudice Penale.

A handwritten signature or set of initials, possibly "E. C. F.", written in dark ink.

000734

giuridico-tecnico, sono state devolute
all'esame del competente Giudice Penale.

P. C. C.

000758

H

REVOCA COSTITUZIONE PARTE CIVILE LA TORRE

MARIA

Merita di essere esaminato in questa sede anche il contenuto della dichiarazione di recesso dalla costituzione di parte civile da parte di La Torre Maria, prodotta alla udienza del 21.11.1988.

Questa Corte di Assise non può essere considerata destinataria della protesta della La Torre, giacché nel dibattimento l'Organo Giudicante ha solo ed esclusivamente il compito di verificare, con tutti i necessari e pertinenti approfondimenti, se gli imputati tratti a giudizio siano o meno



000736

responsabili degli addebiti loro
contestati nel corso dell'istruzione; non
rientra, invece, tra i doveri-poteri
istituzionali della Corte di Assise quello
di svolgere indagini su soggetti diversi da
quelli sottoposti al suo giudizio.

Peraltro, la La Torre, nel corso della sua
deposizione all'udienza del 18.4.1988, a
seguito di specifica domanda, ha risposto
testualmente: "Non sono in grado di fornire
dati di fatto o elementi specifici a
sostegno delle accuse contro gli odierni
imputati o contro altri eventuali
responsabili. Aggiungo che eventuali altre
responsabilità non potrebbero escludere, a
mio avviso, quelle degli odierni imputati".



000737

Neppure il Giudice Istruttore ha mai avuto dalla La Torre o da altri indicazioni specifiche su indagini o risvolti penalmente rilevanti, meritevoli di approfondimenti; e, in ogni caso, le sue indagini avrebbero dovuto restare ancorate all'assassinio del dott. Ciaccio, essendo i suoi poteri ben circoscritti e delimitati dal disposto dell'art.41 bis C.P.P., e non avrebbero potuto investire "tutta la realtà mafiosa trapanese".

Ma, comunque, questa Corte di Assise, recependo la vibrata protesta della La Torre alla stregua di un autentico atto di denuncia, con ordinanza del 21.11.1988 ne ha disposto la trasmissione in copia al



000788

Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, affinché dinanzi a tale Organo la La Torre possa concretizzare le sue accuse "contro quel circuito di interessi mafiosi e paramafiosi, sui quali poggiano equilibri economici e sociali, che si tramandano da padre in figlio", consentendo l'avvio di un "processo di mafia, che non si limiti alle periferiche metastasi del male sociale, alla stregua di un processo di delinquenza comune, ma sia un atto chirurgico dei gangli tumorali".

Sarebbe veramente auspicabile che il vibrato appello della La Torre venisse raccolto con sollecitudine ed efficienza dalle strutture investigative e giudiziarie



000789

trapanesi, in passato travagliate da eventi
sconvolgenti in modo da interrompere
definitivamente la tragica catena di
attentati in danno di coloro che (come
Ciaccio, Giacomelli, Palermo) hanno avuto
il solo torto di voler riaffermare la
sovranità delle Istituzioni e dello Stato
in un territorio, sottoposto al controllo
assoluto del governo-ombra della mafia.

Gene

000790


I

AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DELLE PROVE
RACCOLTE ALL'ESTERO

Nel corso dell'istruzione e del
dibattimento si é proceduto alla
acquisizione di numerosi rapporti e atti di
autorità di polizia nonché di autorità
giudiziaria straniera.

Attesa la particolare incidenza di tali
atti e rapporti sulle posizioni processuali
di Minore Antonio Salvatore, Farina
Ambrogio e Farina Salvatore, appare
opportuno evidenziare i principi, ai quali
questa Corte di Assise si é ispirata.

Le prove raccolte all'estero, secondo il



000791

consolidato orientamento del Supremo Collegio, sono ammissibili in un giudizio che si svolge in Italia, purché siano state assunte legalmente con riferimento alla forma secondo la legge del luogo di assunzione e non siano in contrasto con le nostre leggi proibitive concernenti il buon costume e l'ordine pubblico.

L'efficacia giuridica di tali prove é valutata secondo le disposizioni della legge italiana e sulla parte interessata incombe l'obbligo di dimostrare la non rispondenza dell'atto alla legge estera, mediante la produzione della legge penale straniera.

Tra le prove suddette vanno inquadrati non

000792

solo gli atti dell'autorità giudiziaria straniera ma anche i rapporti e gli atti delle autorità di polizia straniere, eseguiti nell'ambito della loro competenza istituzionale pur senza la garanzia del rispetto della forma voluta dalla legge italiana.

In base all'ultimo comma dell'art.466 C.P.P., che consente la lettura di ogni atto o documento, non espressamente vietata, gli atti dell'autorità giudiziaria straniera nonché i rapporti e gli atti delle autorità di polizia straniere sono utilizzabili in dibattimento e possono costituire fonti di prova, discrezionalmente valutabile da parte del giudice, secondo

OG

000793

il principio del libero convincimento.

Tali principi operano anche in ordine alle intercettazioni telefoniche (cui si fa riferimento in numerosi rapporti e atti acquisiti al presente processo): quindi, la circostanza che l'esecuzione di intercettazioni telefoniche all'estero sia stata operata con modalità diverse da quelle previste dalla legge italiana non ne inficia la validità, la quale (stante la difforme disciplina processuale vigente nei diversi ordinamenti giuridici) non può essere vagliata alla stregua di criteri di valutazione attinti dall'ordinamento italiano, essendo, invece, necessario e sufficiente che tali intercettazioni siano



000794

state compiute con il rispetto delle norme vigenti in quello Stato (Cass.Sez.VI, 27 maggio 1988 n.6370).

Identiche considerazioni vanno svolte in ordine ai rapporti e agli atti dei c.d. "agenti sotto copertura o infiltrati", operanti in U.S.A., con poteri molto ampi ed elastici, previsti dall'ordinamento giuridico statunitense e non sempre da quello italiano, ma, comunque, finalizzati all'accertamento della verità ed all'acquisizione delle prove, sulla base di norme e di principi, posti a rigorosa tutela dei diritti dell'inquisito.

Questa Corte di Assise si é uniformata al consolidato orientamento giurisprudenziale

[Handwritten signature]

000795

"in subiecta materia": conseguentemente,
nella redazione della motivazione, si
eviterà il richiamo, che sarebbe
inutilmente defatigante, a tutti i principi
sopra enunciati.

[Handwritten signature]

000796

L

LA MAFIA

L'esistenza dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" costituisce dato notorio di assoluta certezza ed ha ottenuto pieno riconoscimento anche a livello giudiziario mediante l'acquisizione in campo nazionale ed internazionale di prove irrefutabili, sulla base delle quali sono stati pronunziati numerosi provvedimenti giurisdizionali da parte della magistratura di merito, avallati e confortati da molteplici sentenze del Supremo Collegio.

Vivi ed attuali sono i contrasti giurisprudenziali in ordine alla struttura di "Cosa

Q. G. G.

000797

Nostra", ritenuta in numerose sentenze di giudici di merito e di legittimità di tipo verticistico e solo in alcune recentissime pronunce di tipo federativo: mai, però, è stata messa in dubbio l'esistenza di detta associazione mafiosa.

Nel corso del presente procedimento peraltro, sono stati acquisiti in numero rilevante atti e provvedimenti giudiziari dagli anni '60 a tutt'oggi, nei quali sono evidenziati gli elementi probatori imponenti, univoci e concordanti, che depongono a favore dell'esistenza di "Cosa Nostra".

Ciò premesso, va osservato che la configurazione cine-televisiva della mafia

f. C. T. M.

000793

a guisa di una gigantesca "piovra", non appare idonea a renderne in modo realistico la effettiva struttura.

Mentre le organizzazioni criminali, caratterizzate o meno da connotazioni pseudo-politiche, si pongono in posizione di scontro frontale o, comunque, di netta contrapposizione nei confronti dello Stato, la mafia, in virtù della sua particolare conformazione e della sua capillare ramificazione, si propone quale Stato, infiltrandosi nelle Istituzioni e in tutti i gangli vitali del tessuto socio-economico.

Invero, "Cosa Nostra", a guisa di un vero stato, dispone di un territorio, sul quale

000799

esercita un controllo assoluto e incondizionato, nonché dell'elemento umano strategicamente inserito in tutte le attività produttive, razionalmente organizzato e diretto, nonché, infine, di risorse economiche illimitate (autentico strumento di controllo e di pressione sulla vita pubblica e privata); né differiscono da quelli di un vero stato i fini, che tendono parimenti all'arricchimento degli associati, pur se in proporzioni ovviamente differenziate, commisurate al rango ed al ruolo.

Tuttavia, difformemente dallo Stato, la cui azione si ispira a principi democratici e a corrette regole di civile convivenza, la



000300

mafia mutua il suo potere dalla "legge del più forte".

Or, la consapevolezza nella popolazione della spregiudicata, feroce ed illimitata potenzialità offensiva della mafia genera inevitabilmente o un posizione di connivenza forzata, che, talora, si traduce in concreta complicità, o quella tanto discussa e deprecata omertà, che é passiva e fatalistica accettazione di una realtà dominata dalla sopraffazione e dalla intimidazione.

L'omertà é, ormai, una componente strutturale della nostra società meridionale, che potrà essere sradicata solo mediante una incisiva e prolungata

Clare

000301

opera di sensibilizzazione delle nuove generazioni e di risveglio di quelle vecchie, giacché essa non é insorta repentinamente in presenza di un fenomeno contingente ma é il frutto di una formazione sub-culturale, maturata nel corso di decenni, nella quale miseria, oppressione, disoccupazione, clientelismo, ingiustizia e assenza dello Stato si sono stratificati ed impressi indelebilmente sotto il comune denominatore della sfiducia nelle Istituzioni.

In tale contesto sociale la mafia opera con assoluta sicurezza e sprezzante arroganza, a guisa non già di una "piovra" (che, pur se gigantesca, sarebbe, comunque, un




000302

obiettivo ben definito e, pertanto, vulnerabile) bensì di una "nube tossica", insidiosa e sfuggente, la quale, grazie alla sua flessibile capacità di mimetizzazione, é in grado di insinuarsi, inquinando, anche in attività assolutamente lecite.

Gli strumenti di "Cosa Nostra", laddove non é sufficiente l'intimidazione generica connessa alla potenzialità offensiva dell'associazione criminale, sono la corruzione e l'intimidazione specifica e individualizzata (che si dispiega nelle forme più disparate sino alla eliminazione fisica).

Le considerazioni svolte rispecchiano



000003

fedelmente anche la posizione di "Cosa Nostra" nel trapanese.

La mafia del trapanese, in seno alla quale negli anni '70, nonostante i contrasti tra il gruppo capeggiato da Minore Antonio Salvatore e il gruppo capeggiato dai Rimi, esisteva una situazione di sostanziale equilibrio, all'inizio degli anni '80 é dilaniata da una breve ma cruenta guerra di mafia, che si conclude con la soppressione o la fuga dei c.d. "perdenti", associati ai Rimi.

La posizione dei c.d. "corleonesi", rimasti padroni assoluti del campo, col trascorrere degli anni si é consolidata e potenziata, grazie anche alla colpevole inerzia delle

000304

Istituzioni, ripetutamente evidenziata anche in rapporti degli investigatori e in provvedimenti giudiziari acquisiti.

Quel costante avvicinarsi di magistrati presso gli Uffici Giudiziari trapanesi, con gli inevitabili vuoti in attesa delle sostituzioni (che ha consentito la individuazione del dott. Ciaccio quale inevitabile bersaglio, attesa la sua pluriennale permanenza in Trapani), é un dato ancora attuale: ne consegue inevitabilmente la paralisi della Giustizia, affidata a pochi valorosi magistrati, la cui esiguità numerica non consente di fronteggiare adeguatamente la realtà mafiosa, operante nel trapanese; ne

Q. C.

000305

consegue il diffuso e processualmente palpabile senso di sfiducia nello Stato, incapace di creare le condizioni strutturali idonee a consentire la istruzione e la celebrazione di gravi processi di mafia, taluni dei quali avviati o trattati dal dott. Ciaccio e tutt'ora pendenti in primo grado o, addirittura, in istruzione.

Sono considerazioni dolorose ma pertinenti e realistiche, che esaltano il sacrificio e la dedizione dei singoli magistrati e funzionari, impegnati, anche a rischio della vita, nel fronteggiare una criminalità mafiosa, la cui feroce potenza ha attinto vertici certamente non inferiori a quelli raggiunti dalla mafia di altre

000306

province.

Lo Stato ha il dovere di intervenire in modo massiccio e continuativo, onde impedire che altre vite innocenti cadano vittime dello strapotere di "Cosa Nostra".

V'è nel presente processo, altresì, concreta traccia di collegamenti e rapporti tra taluno dei Minore (in particolare Minore Calogero) e personaggi investiti di funzioni pubbliche anche ai massimi livelli istituzionali: l'esistenza di tali rapporti e collegamenti, pur se di natura assolutamente lecita, non fa che accrescere il prestigio e la iattanza di chi come Minore Calogero, é stato ritenuto affiliato, in una posizione di spicco, a



000807

"Cosa Nostra".

La verità é che la mafia potrà essere debellata solo quando verrà posta in quella posizione di assoluto isolamento, nella quale in atto versano coloro che sono impegnati, in condizione di palese inferiorità numerica e strutturale, nel fronteggiarla.

1.5

000308

V

MOTIVAZIONE IN DIRITTO

C. B.

000009

25.1.1983 -ore 11.30- Favata Calogero
telefona a Bulgarella Salvatore (ff.417-
418/All.5):

B- "Lo sai che hanno ammazzato Montalto?"

F- "Lo so"

B- "Quando l'hai saputo?"

F- "L'ho saputo stamattina presto"

B- "Ma fu stanotte?"

F- "Ma...forse ieri sera, non lo so, o
stanotte, ieri sera, perché questa bestia
dormiva a Valderice solo come se nulla
fosse"... "cretino, te ne vai a dormire a
Valderice? Dormi in città con quattro
carabinieri che ti circondano la casa, no
che te ne vai a dormire solo!"-

La lucida e spietata invettiva del Favata

Q. U. T.

000310

costituisce un realistico epitaffio per il
dott. Ciaccio Giangiacomo e fornisce,
contemporaneamente, una agghiacciante
radiografia della potenza e della
pericolosità del tessuto mafioso trapanese,
indicando perentoriamente, senza possibili-
tà di dubbio o di piste alternative, la
matrice mafiosa del barbaro assassinio.

Nonostante ciò, la difesa di Minore
Calogero ha adottato una condotta
processuale, che non merita commenti di
sorta, tendente alla criminalizzazione del
magistrato assassinato e della di lui
vedova.

Una delle accuse concerne l'acquisto delle
due autovetture B.M.W. presso la

CTU

000811

"A.MI.CAR." da parte del dott. Ciaccio e della di lui moglie, i quali avrebbero ottenuto particolari trattamenti di favore da Minore Antonio Salvatore e dal di lui socio Amodeo Giuseppe. Quest'ultimo ha dovuto ammettere che in entrambe le occasioni il prezzo é stato regolarmente pagato.

Dei presunti trattamenti di favore o dei particolari sconti (che avrebbero potuto dimostrare l'esistenza di rapporti di ambigua contiguità tra il dott. Ciaccio e Minore Antonio Salvatore) non é stata fornita la minima prova: non sarebbe stata ardua impresa per la difesa dei Minore produrre idonea documentazione, di agevole

P. C. M.

000812

acquisizione, giacché le modalità di acquisto e di pagamento nonché il prezzo (con l'indicazione di eventuali sconti), trattandosi di autovetture, sono consacrati in contratti e fatture.

E' stata, poi, mossa al dott. Ciaccio l'accusa di avere acquistato una barca a vela dal rilevante costo.

Nonostante il Giudice Istruttore avesse acquisito la prova documentale e testimoniale completa ed esauriente della legittimità della procedura di acquisto e della lecita provenienza della somma impiegata per tale acquisto, nell'ovvio intento di fornire l'immagine di un Ciaccio corrotto o, quanto meno, possessore di

P. C. F.

5

000313

ingenti fondi di ambigua origine, si é insistito in modo pervicace, nel corso dell'istruzione dibattimentale, da parte della difesa di Minore Calogero nella richiesta di ulteriore documentazione bancaria.

Solo al fine di non lasciare inesplorata alcuna delle indagini prospettate dalle parti, la Corte di Assise ha accolto la istanza difensiva sopra indicata: é stata acquisita la ulteriore prova documentale a sostegno della limpida provenienza dei fondi erogati per l'acquisto della barca a vela, forniti nella misura di circa lire novanta milioni dalla madre del dott. Ciaccio e nella residua parte dal prezzo


P. C. M.

000314

ricavato dalla vendita di altra barca a vela.

La passione per il mare e per le regate veliche del dott. Ciaccio erano ben note a Trapani: parimenti ben note a Trapani erano le notevolissime possibilità finanziarie del dott. Ciaccio, unico figlio di Montalto Irene e unico nipote della defunta sorella della stessa, entrambe ricche possidenti.

Si é tentato di insinuare sottili e vaghi dubbi (mai specificati concretamente) in ordine ai rapporti tra i coniugi Ciaccio e il Ruggirello, presidente della Banca Industriale e, cioè, dell'Istituto di credito trapanese, che, non essendo abilitato alle effettuazioni di pagamenti



000315

all'estero, ebbe ad agire da intermediario tra il dott. Ciaccio ed altro Istituto di credito abilitato nella operazione diretta al pagamento del prezzo della barca a vela, acquistata in Finlandia.

Il Ruggirello ha ribadito la assoluta correttezza e linearità dei rapporti (per la verità abbastanza circoscritti) da lui intrattenuti con i coniugi Ciaccio.

Sulla presunta relazione del dott. Ciaccio con altra donna la difesa di Minore Calogero ha accentrato la sua attenzione con particolare intensità, velatamente prospettando l'ipotesi di un marito geloso quale responsabile dell'assassinio, attraverso la proposizione di domanda su

P. C. F.

000316

tale punto specifico.

Attraverso le deposizioni della stessa parte offesa La Torre Maria e di numerosi testi é stata acquisita la prova dell'esistenza di contrasti fra il dott. Ciaccio e la La Torre, da cui era scaturita la separazione di fatto tra i coniugi, nonché la prova dell'esistenza di rapporti di simpatia tra il dott. Ciaccio e la moglie di un collega, la quale, in quel periodo, attraversava anch'essa una fase di crisi coniugale, superata dopo breve tempo. Non essendovi prova alcuna della esistenza di una relazione sentimentale tra il dott. Ciaccio e un'altra donna, non merita neppure di essere presa in considerazione

F. L. Torre

000317

(anche, perché, come sarà ampiamente
dimostrato in prosieguo, v'è la prova della
assoluta inconsistenza di siffatta ipotesi)
la possibilità dell'incidenza causale
sull'assassinio del dott. Ciaccio dei
semplici rapporti di simpatia tra due
soggetti, i cui rispettivi matrimoni erano
attraversati da temporanei contrasti.

P. C.

10

000318

Numerosi ed univoci sono, di contro, gli elementi che consentono di ritenere l'assassinio di netto ed inconfondibile stampo mafioso.

Anzitutto, i criminali hanno avuto la possibilità di acquisire una perfetta conoscenza delle abitudini del dott. Ciaccio (il quale, solitamente, rincasava abbastanza tardi), attraverso una attenta osservazione in una zona, abitata stabilmente da diversi nuclei familiari, senza timore di essere notati o segnalati.

I coniugi La Sala Giovanni e Badalucco Giovanna hanno concordamente affermato che il loro cane abbaiò furiosamente ed in modo assolutamente inconsueto non solo la notte,

P. C.

000819

in cui fu consumato l'assassinio, ma anche la notte precedente, nella quale l'agitazione dell'animale fu tale da provocare la rottura di un vetro.

Solo una efficiente e temibile organizzazione criminale ha la possibilità di operare in una zona abitata, pur se non intensamente ma, comunque, stabilmente, con la certezza della sordità e della cecità, assolute e volontarie, di eventuali terrorizzati testimoni: é sufficiente rammentare il comportamento dei vicini di casa del dott. Ciaccio, nessuno dei quali per oltre cinque interminabili ore ha avuto il coraggio di informare, anche telefonicamente, dell'accaduto i Carabinieri.



000320

Cicala Giuseppe, fra tante pavidie reticenze, ha avuto l'estremo coraggio di ammettere la sua profonda viltà nell'essere rimasto per una intera insonne notte letteralmente paralizzato dal terrore ed incapace persino di ricorrere ad una telefonata.

Ciaccio, se fosse miracolosamente sopravvissuto all'agguato, sarebbe ugualmente morto a causa della squallida ed agghiacciante viltà di tutti i suoi vicini di casa: é questa una manifestazione tipica di quell'omertà, frutto di connivenza o di paura, che protegge e fiancheggia la mafia, la cui potenza criminale può dispiegarsi con arrogante sicurezza.

000821

Anche il numero ed il tipo di armi usate non lascia adito a dubbi di sorta in ordine alla identificazione della matrice mafiosa del mortale agguato.

Invero, gli assassini si sono serviti di due revolver cal.38 special e di una mitraglietta cal.7,65 (armi, la cui particolare micidialità non necessita di commento), sviluppando un volume di fuoco tale da non lasciare la minima possibilità di scampo alla vittima, letteralmente massacrata.

I periti Compagnini-Lombardi-Stramondo (f.75/IV P.M.) hanno subito sottolineato che la mitraglietta era sicuramente di fabbricazione artigianale, alla luce della


000322

scarsa impressione dei solchi, dai margini poco distinti ed irregolari, rilevata sui numerosi proiettili cal.7,65 repertati.

Gli stessi periti in altra relazione (f.46/VIII bis) hanno evidenziato che la mitraglietta cal.7,65 di fabbricazione artigianale, usata per l'assassinio del dott. Ciaccio, era opera di Ponari Guglielmo.

Quest'ultimo é un abilissimo artigiano catanese, specializzato nella costruzione, mediante sofisticate attrezzature, di armi e, in particolare, di mitragliette, fornite alla delinquenza mafiosa, come si é già in precedenza esposto.

Or, il prof. Compagnini Domenico



000323

(componente del collegio di periti che ha redatto i due accertamenti sopra indicati) ben conosceva le caratteristiche delle mitragliette "Ponari", in quanto, in occasione dell'arresto dell'artigiano, avvenuto a Catania nel maggio 1982 (come già esposto), aveva ricevuto dalla Procura della Repubblica l'incarico di esaminare e descrivere tutte le armi sequestrate, tra cui numerose mitragliette.

Se il reperimento di revolver cal.38 special non presenta, di regola, eccessive difficoltà per personaggi della delinquenza comune, é, di contro, inusuale per costoro il possesso di una mitraglietta "Ponari", giacché tale tipo di armi veniva fornito

D. C. C.

000324

dall'artigiano alla delinquenza mafiosa, come risulta dagli atti acquisiti e come é già stato ampiamente in precedenza evidenziato.

Un ulteriore elemento suffraga il convincimento della matrice mafiosa dell'agguato: le concrete modalità esecutive del progetto criminoso.

Gli assassini, sicuramente in numero non inferiore a tre, sono sbucati dall'ombra, con eccezionale tempestività, nell'istante in cui il dott. Ciaccio, arrestata l'autovettura, si girava per aprire lo sportello e scendere, e, raggiunte tre diverse postazioni di tiro (nella parte anteriore, nella parte posteriore e nella



114
000325

parte laterale sinistra dell'autovettura),
hanno scatenato contestualmente un inferno
di fuoco, attingendo il magistrato con rara
precisione in organi vitali e cagionando la
morte istantanea.

Compiuta la loro missione di morte, gli
assassini, la cui professionalità é di una
evidenza solare, con eccezionale sangue
freddo si sono allontanati rapidi e sicuri,
protetti dall'omertà dei terrorizzati
abitanti della zona, su cui erano certi di
poter fare affidamento totale.

Infine, la matrice mafiosa dell'agguato é
suggellata dall'uso (tipico della malavita
organizzata) per la realizzazione del
programma criminoso di un'autovettura,

P. C. F.

000826

rubata circa cinque mesi prima e data alle fiamme dopo l'assassinio.

Il luogo, in cui l'autovettura sopra indicata é stata rinvenuta (in contrada Pizzolungo, a pochi chilometri di distanza dal luogo del mortale agguato), l'ora in cui essa é stata data alle fiamme (alle ore due circa Marrone Benedetta ha sentito "quattro scoppi", quando il fuoco, evidentemente appiccato qualche tempo prima, ha raggiunto e fatto esplodere i quattro pneumatici) e la singolare ricomparsa di un'autovettura (rubata circa cinque mesi prima a Campobello di Mazara) non possono considerarsi frutto di mera coincidenza e non lasciano adito a dubbi

000327

di sorta in ordine alla riferibilità dell'autovettura in questione all'assassinio del dott. Ciaccio.

Va, peraltro, rilevato che nessun altro episodio, criminoso o meno, ricollegabile all'incendio dell'autovettura, si è verificato in quel lasso di tempo in quella zona o in zone vicine.

Sulla base di tali elementi, appare veramente squallido il tentativo di attribuire un movente passionale al barbaro assassinio del dott. Ciaccio.

Ciò premesso, appare opportuno delineare e lumeggiare la figura del magistrato assassinato.

Il dott. Ciaccio faceva parte di quella

P. C.

000828

sparuta schiera di giudici "sceriffi" o "commissari", che ha portato e porta generosamente avanti, anche a costo della vita, il tentativo di liberare la società dalla opprimente cappa mafiosa, tra l'ammirazione e la stima di taluni ma anche il disprezzo e la derisione di ciechi ipergarantisti, per i quali la Costituzione, i Codici e le leggi sono posti a tutela solo ed esclusivamente dei criminali e non anche della stragrande maggioranza dei cittadini onesti.

Il dott. Ciaccio, sostituto procuratore della Repubblica in Trapani dall'anno 1971, aveva maturato non solo una notevole esperienza ma anche una profonda conoscenza

P. C. C.

000329

della criminalità organizzata del
trapanese, acquisendo una "memoria
storica", che nessun altro magistrato in
Procura, attesi i continui avvicendamenti,
poteva vantare.

Le indagini a vasto raggio in campo
nazionale ed internazionale, aventi come
epicentro il trapanese, avviate dal dott.
Ciaccio, avevano privilegiato il settore
del traffico di stupefacenti alla ricerca
spasmodica di laboratori clandestini per la
raffinazione di eroina, della cui esistenza
nel trapanese e, in particolare,
nell'alcamese, il predetto magistrato (che
amava definirsi un "alcamologo") si era
detto sempre convinto: tale convincimento

P. C. T.

000630

si sarebbe rivelato fondato a distanza di un paio di anni dal giorno del suo assassinio a seguito della scoperta in contrada Virgini (processo c.d. per la "strage di Pizzolungo") di una raffineria clandestina.

Anche la gestione della cosa pubblica era stata sviscerata con fermezza e decisione dal magistrato assassinato, che in diversi processi, non aveva esitato ad emettere ordine di cattura anche a carico di personaggi "eccellenti" del mondo politico-amministrativo-imprenditoriale trapanese.

Nella seconda metà dell'anno 1982 il dott. Ciaccio, traendo lo spunto dal probabile sbarco di casse di armi sulle coste

R. C. Tar

000831

trapanesi, segnalato dalla Guardia di Finanza, nonché da un'inchiesta aperta dall'Autorità Giudiziaria di Torino in ordine ad un traffico internazionale di armi dagli U.S.A. verso l'Italia ad opera, tra gli altri, di un soggetto originario del trapanese, collegato ad ambienti della mafia siculo-americana, aveva iniziato ad interessarsi attivamente anche del ruolo della mafia trapanese nel traffico internazionale di armi, destinate in Italia a "Cosa Nostra".

La metodologia giudiziaria, adottata dal dott. Ciaccio, incentrata sullo scambio frequente di atti e informazioni con investigatori e magistrati, come lui

f. C.

000032

impegnati nella lotta contro la mafia, aveva consentito l'avvio di complesse indagini di ampio respiro, che, trascendevano i limiti territoriali del trapanese alla continua ricerca della fitta rete di collegamenti nazionali ed internazionali tra le varie "famiglie".

Di altri due strumenti di grande efficacia e, cioè, le intercettazioni telefoniche e le indagini bancarie, il dott. Ciaccio si era avvalso con estrema frequenza.

Soprattutto le indagini bancarie avrebbero evidenziato un massiccio afflusso di valuta estera nel trapanese.

Le inchieste condotte dal dott. Ciaccio erano caratterizzate da un puntiglioso

P. Ciaccio

000333

impegno professionale, che, talora, all'esterno poteva apparire sotto la diversa luce di smania di protagonismo.

Due eventi si scolpivano come pietre miliari nell'attività giudiziaria del dott. Ciaccio, sviluppandosi e intrecciandosi sino al tragico 25.1.1983:

- 1) l'arresto nell'aprile 1978 in territorio di Alcamo di tale Puleo Filippo, sorpreso in possesso di Kg.5 di eroina purissima.
- 2) il sequestro il 26.9.1977 in contrada Pizzolungo dell'industriale trapanese Rodittis Michele.

Dalle due conseguenti inchieste giudiziarie si diramava una serie di indagini, che il dott. Ciaccio ebbe a seguire con estrema

[Handwritten signature]

00034

tenacia e con immutato entusiasmo sino alla fine dei suoi giorni.

Si erano aperte nella fittissima cortina, che avvolgeva le molteplici attività della mafia trapanese, due brecce, attraverso le quali il magistrato predetto ebbe a gettarsi quasi con furore, nella certezza di avere intravisto il nucleo centrale degli illeciti affari gestiti nel trapanese dalla potente organizzazione criminale.

L'arresto di Puleo suffragava il convincimento, profondamente radicato nel dott. Ciaccio, dell'esistenza nel trapanese di un laboratorio clandestino per la raffinazione dell'eroina, al quale era destinata la droga sequestrata al Puleo, troppo pura per


CFa

000335

una immediata immissione nel mercato.

Il predetto magistrato accertava l'esistenza di collegamenti del Puleo con il gruppo mafioso, diretto da Benedetto e Salvatore Zizzo, nonché con Trovato Onofrio, con Mancuso Serafino e con Benenati Simone, ritenuti elementi di spicco della "famiglia" dei Rimi.

Il dott. Ciaccio accentrava il suo interesse anche sui rapporti del Puleo con tale Picciotto Francesco, legato a Favata Calogero e denunciato, successivamente, dalla Criminalpol di Roma con rapporto del 7.2.1983 a carico di Bono Giuseppe e altri 159 imputati, tra cui Buscetta Tommaso (c.d. "retata di S. Valentino").



000836

Il dott. Ciaccio disponeva la separazione del processo contro il Puleo in due tronconi, di cui l'uno veniva formalizzato sollecitamente mentre l'altro si sviluppava in una serie di indagini e accertamenti diretti alla identificazione degli associati dediti al traffico internazionale di stupefacenti, attraverso, anche, il sequestro a tappeto presso gli istituti di credito, operanti nel trapanese, di tutta la documentazione concernente rilevanti cambi di valuta estera.

Nell'ambito di tale inchiesta il dott. Ciaccio si interessava attivamente del ruolo di Minore Antonio Salvatore, in ordine al quale acquisiva presso gli


C. C. C.

000837

investigatori statunitensi un rapporto informativo con relative schede, intestato alla "organizzazione Minore".

Tale interesse é consacrato non solo nella documentazione su tal punto acquisita e già ampiamente, in precedenza, illustrata, ma anche negli appunti rinvenuti, dopo l'assassinio, tra le carte del dott. Ciaccio.


Dalla documentazione bancaria balzava fuori un personaggio e, cioè, Farina Ambrogio, al centro di molteplici operazioni di cambio di consistenti quantitativi di valuta estera attraverso l'intermediazione di parenti e amici compiacenti, in un arco di tempo abbastanza breve.



000538

Nei confronti del predetto Farina il dott. Ciaccio manifestava vivo interesse (sollecitato, anche, come già esposto in precedenza, dalla notizia che qualche anno prima il dott. Cassarà Ninni, all'epoca dirigente della Squadra Mobile di Trapani, aveva sullo stesso disposto una indagine conoscitiva onde inquadrarne il ruolo nel'ambito del traffico di stupefacenti) tanto da proporsi di sottoporre l'utenza ad intercettazione telefonica, senza poter pervenire all'emanazione del relativo provvedimento.

L'altro evento cruciale nell'attività giudiziaria del dott. Ciaccio era costituito dal sequestro, avvenuto il 26.9.1977,




000839

dell'industriale trapanese Rodittis
Michele, rilasciato, dopo solo tre giorni,
senza riscatto.

Il 15.10.1977 nella frazione Purgatorio di
Custonaci in un agguato di chiaro stampo
mafioso veniva assassinato Scuderi Angelo,
mentre riusciva miracolosamente a salvarsi
Marino Girolamo (cl.1941).

Il 22.10.1977 alla foce del fiume Belice in
località "Carboi" di Marinella di Castelve-
trano venivano ripescati i cadaveri,
zavorrati, di Criscenti Francesco, di
Gammicchia Benedetto e di Ruggeri Anna,
anch'essi barbaramente assassinati.

I quattro omicidi ed il tentato omicidio
erano stati consumati in danno di



000340

personaggi sospettati del sequestro del
Rodittis.

Gli inquirenti ritenevano che il sequestro
fosse stato operato, contro la volontà
della mafia, da criminali comuni, la cui
spietata esecuzione doveva essere di chiaro
monito e di esemplare avvertimento per i
c.d. "cani sciolti".

Il dott. Ciaccio, convinto che l'organizza-
zione Minore non doveva essere estranea
agli efferati episodi criminosi sopra
indicati, esercitava, unitamente al
capitano dei Carabinieri Barillari
Domenico, pressante opera di persuasione
nei riguardi di Minore Girolamo (cl.1941),
scampato all'agguato mafioso, e della di

G. Ciaccio

000841

lui moglie Venturini Maria, nell'intento di acquisire validi e concreti elementi di accusa a carico anche dei Minore; a tal fine, egli spiegava il suo interessamento per l'assunzione del Marino quale guardiano presso il molo "Lazzaretto" di Trapani e assumeva direttamente, per qualche tempo, la Venturini quale collaboratrice domestica.

Il Marino, letteralmente terrorizzato, alla presenza del dott. Ciaccio e del capitano Barillari, consentiva la registrazione su un nastro magnetico di un colloquio, nel corso del quale ribadiva le modalità e le responsabilità del sequestro Rodittis (già ripetutamente narrate) e riferiva accuse

[Handwritten signature]

000342

contro alcuni dei fratelli Minore di
Trapani.

Dell'esistenza di tale nastro veniva
(incautamente o volutamente) diffusa la
notizia.

Il 2.2.1979 veniva assassinato a Paceco
tale Incandela Giuseppe, punito per non
essere stato in grado di recuperare il
nastro magnetico sopra indicato, in
esecuzione dell'incarico in tal senso
affidatogli da Marino Girolamo (cl.1930),
Sugamiele Vito e Parisi Vito, i quali
venivano denunciati quali responsabili
dell'omicidio.

Frattanto il 18.10.1977 decedeva in Trapani
per causa naturale Minore Giovanni,



000043

fratello di Antonio Salvatore e di Calogero.

All'alba dello stesso giorno nei pressi dei terreni dei Minore veniva rinvenuto un Autocarro Ford, targato TP.169038, attinto da numerosi colpi di arma da fuoco; nel corso di una perquisizione domiciliare nei confronti di Minore Calogero venivano sequestrati un revolver Smith e Wesson cal. 32 e tre scatole di cartucce Kynoch (e, cioè, della stessa marca di proiettili rinvenuti nei pressi dell'autocarro).

Il 16.12.1977 il dott. Garofalo, coadiuvato dal dott. Ciaccio (il quale provvedeva a redigere di suo pugno le minute dei provvedimenti e a contattare i periti al



000044

Nord-Italia), disponeva la riesumazione del cadavere di Minore Giovanni, essendo insorto il sospetto che la morte di quest'ultimo fosse da imputare non a cause naturali bensì ad evento traumatico esterno.

Dalla perizia risultava che il sospetto era destituito di fondamento.

Il processo instaurato a seguito del sequestro del Rodittis e dei successivi episodi criminosi veniva affidato al dott. Garofalo Francesco.

Quest'ultimo ha ammesso in dibattimento: che aveva intrattenuto col dott. Ciaccio rapporti di amicizia e di frequentazione sul piano personale nonché, in ufficio,

D. C.

000345

rapporti di stretta collaborazione, percepiti anche dagli avvocati; che nel processo sopra indicato il dott. Ciaccio aveva prestato attività e intensa collaborazione, soprattutto nella fase relativa alla riesumazione del cadavere di Minore Giovanni e nella fase dell'escussione di Marino Girolamo.

Il processo sopra indicato veniva separato in due tronconi, di cui uno collegato al sequestro del Rodittis, al tentato omicidio in pregiudizio di Marino Girolamo (cl.1941) ed agli omicidi in danno di Scuderi Angelo, Criscenti Francesco, Gammicchia Benedetto e Ruggeri Anna e l'altro avente ad oggetto l'imputazione di associazione per delinque-

000046

re.

Dello sviluppo e del susseguirsi delle vicende processuali, come é stato ampiamente evidenziato nella precedente esposizione del fatto, era costantemente informato il dott. Ciaccio, il quale, tra l'altro, aveva esercitato le funzioni di Pubblico Ministero, nonostante titolare dei processi fosse il dott. Garofalo, nelle pubbliche udienze, tenute dinanzi al Tribunale di Trapani, nelle prime due fasi del processo contro Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero ed altri (coevo e collegato al processo c.d. "Cicarelli/Rodittis"), imputati del reato di cui all'art.416 C.P.-

Nel corso della prima fase all'udienza del

000347

10.12.1980 ebbe a verificarsi il riferito episodio concernente l'avv. Seminara Paolo, difensore dei Minore.

L'intensa attività del dott. Ciaccio nei confronti dei Minore, iniziata nell'ottobre 1977 (successivamente al sequestro Rodittis) e proseguita con estrema tenacia ininterrottamente negli anni successivi, si sviluppava in una serie di procedimenti penali, di procedimenti per la sottoposizione a misura di prevenzione e di procedimenti per la confisca dei beni, e assumeva un ritmo frenetico nell'anno 1982.


In tale contesto si inserivano una serie di indagini, che interessavano non solo Farina Ambrogio ma anche Evola Natale nonché

C. C. C.

000348

personaggi di spicco della mafia trapanese, coinvolti in traffici internazionali di armi e di droga nonché in massicce speculazioni edilizie, ritenuti associati ai fratelli Minore Antonio Salvatore e Calogero.

Tra il mese di settembre e il mese di ottobre dell'anno 1981 nel corso di una breve ma cruentissima guerra di mafia cadevano esponenti di primo piano della mafia c.d. "perdente" (facente capo a Badalamenti Gaetano e, nel trapanese, ai Rimi) mentre altri prudentemente si mettevano in salvo con una precipitosa fuga: il gruppo dei c.d. "corleonesi" (al quale i Minore venivano ritenuti affiliati)



000049

restava padrone assoluto e incontrastato del campo.

Anche di tali gravi episodi si interessava il dott. Ciaccio.

L'attività del dott. Ciaccio, illuminata da una notevole esperienza giudiziaria e da una visione globale della criminalità mafiosa del trapanese anche nelle sue ramificazioni nazionali ed internazionali, incideva con micidiale intensità su tutti gli affari illeciti gestiti dagli associati e assumeva, soprattutto nei confronti dei Minore, le dimensioni di uno scontro frontale, apparendo, all'esterno, per la particolare posizione del dott. Ciaccio in seno all'apparato giudiziario trapanese,



000350

come una specie di guerra personale e privata.

Punto di forza di tutti i rapporti, di tutte le proposte e di tutte le segnalazioni, concernenti i Minore e, in particolare, Minore Calogero, dall'anno 1978 in poi, era la circostanza che nell'anno 1978 il dott. Ciaccio nella Casa circondariale di Trapani aveva notato Minore Calogero (all'epoca in istato di custodia cautelare) conversare amichevolmente a braccetto con Bonanno Armando e Gambino Giacomo, ritenuti elementi di spicco e killers dei "corleonesi".

[Handwritten signature]

000351

Esaurita questa concisa rappresentazione della personalità e dell'attività giudiziaria del dott. Ciaccio, appare indispensabile analizzare la posizione di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero nel tessuto socio-economico trapanese e la fittissima rete di rapporti personali e di affari dagli stessi intrattenuti a livello anche nazionale e internazionale.

Dalle risultanze processuali, già ampiamente in precedenza evidenziate, é emerso in modo pacifico ed incontroverso: che Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero sono proprietari di appezzamenti di terreno abbastanza estesi (oltre ha.220

[Handwritten signature]

000052

ciascuno); che tutti i fratelli Minore sono soci, unitamente, tra gli altri, a Sugamiele Vito, Sugamiele Gaspare e Mazzara Antonino, della cantina sociale "Guarrato"; che tutti i fratelli Minore con rispettivi figli, figlie, nuore e mogli, sono soci della cantina sociale "Garibaldi", unitamente tra gli altri, a Sugamiele Vito, Sugamiele Gaspare, Mazzara Mario, Mazzara Vito e Marino Leonardo (fratello di Girolamo cl.1930); che Minore Calogero e il fratello Giacomo hanno prestato fidejussione in favore delle cantine sociali "Guarrato" e "Garibaldi"; che Minore Calogero e Bulgarella Salvatore (figlio di Andrea) hanno esercitato le



000353

funzioni di consiglieri di amministrazione della cantina sociale "Garibaldi"; che della cooperativa "Margherita", destinataria di notevoli finanziamenti, sollecitamente ottenuti, sono soci Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero con numerosi prossimi congiunti, unitamente, tra gli altri, al loro cugino Minore Mariano e a Sugamiele Vito, Sugamiele Gaspare, Falsetta Carmelo, Maiorana Giuseppe, Marino Leonardo e Sugamiele Antonina; che Minore Antonio Salvatore dal 1978 é interessato, unitamente a Parmelli Schifano Francesco, nella società di fatto, operante con autosalone per la compravendita di autovetture nuove ed usate in Trapani,



000354

rappresentata da Caradonna Vincenzo; che Minore Antonio Salvatore é socio della "A.MI.CAR." concessionaria della B.M.W. in Trapani; che i fratelli Minore, unitamente ai fratelli Costanzo, imprenditori catanesi, nell'anno 1977 hanno gestito il tentativo di una rilevante speculazione edilizia su un fondo contrattato con Mauro Tommaso, desistendo solo dinanzi a insormontabili impedimenti urbanistici; che Minore Calogero e Sugamiele Gaspare hanno acquistato una vasto fondo di proprietà di tali D'Alì; che Triolo Ignazio (cognato di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero), unitamente, tra gli altri, all'imprenditore trapanese Grimaldi France-



000355

sco ha acquistato in data 6.6.1982 un fondo rustico, esteso circa cinque ettari, in territorio di Pomezia, nonché, in data 17.3.1964 altro fondo, esteso circa cinque ettari, in territorio di Aprilia, dalla società immobiliare "Serafina", facente capo a Coppola Francesco (inteso "Frank tre dita"); che Minore Antonio Salvatore, Zizzo Salvatore e Crimi Leonardo hanno rilevato l'impresa edilizia di tale Adamo Francesco da Erice.

Ma sono gli istituti di credito gli autentici pilastri del potere dei Minore.

Invero, é risultato in modo documentale: che Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero, unitamente, tra gli altri, a

[Handwritten signature]

000356

diversi prossimi congiunti, a Parmelli Schifano Francesco e Sugamiele Vito, sono azionisti della Banca Operaia, presso la quale é stato assunto Minore Mariano, figlio di Calogero; che Minore Antonio Salvatore, prima di rendersi latitante, ha concesso procura speciale in favore di Coccillato Paolo, presidente del collegio sindacale della Banca Operaia; che Minore Calogero ha prestato fidejussione presso la Banca Operaia in favore del maresciallo Fondale della Squadra Mobile di Trapani; che Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero sono soci della Banca del Popolo; che Minore Antonio Salvatore, unitamente, tra gli altri, a Crimi Leonardo e a Grimal-

[Handwritten signature]

000357

di Francesco, é stato inquisito in ordine a un giro di tratte fittizie, emerso nel corso delle indagini relative al clamoroso fallimento di tale Miallo Gaetano.

Fidejussioni, assegni, sconti di effetti cambiari sono, come risulta documentalmente ed é stato ampiamente in precedenza evidenziato, gli strumenti di cui Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero si sono serviti con estrema frequenza e con munifica generosità per favorire i loro amici.

Gli interessi dei Minore spaziano, come risulta dalle prove documentali e testimoniali già ampiamente evidenziate nell'esposizione del fatto, dal settore

C. V. T. C.

000358

agricolo (possesto di vasti appezzamenti di terreni) al settore zootecnico (allevamento di bestiame), al settore vitivinicolo (possesto di vigneti e partecipazione in cantine sociali), al settore commerciale (concessionaria B.M.W. e autosaloni), al settore edilizio (attività imprenditoriale), al settore urbanistico (aree edificabili), al settore bancario (quote in istituti di credito), consentendo loro il controllo ampio e articolato di ogni attività produttiva nel trapanese.

Vero é che esistono imprenditori, i quali, in virtù di specifiche capacità e doti, riescono ad espandersi e ad imporsi nel campo economico-finanziario, operando nel



000859

rispetto delle regole di civile convivenza,
senza condizionamenti esterni.

Vero é che altri imprenditori sono
costretti, per raggiungere il medesimo
risultato, a subire le pressioni e le
ingerenze della malavita organizzata, che
si estrinsecano nella imposizione di
guardiani, di fornitori di materiali e
mezzi, di prestatori d'opera nonché di
tangenti e taglieggiamenti di ogni tipo.

Ma i fratelli Minore Antonio Salvatore e
Calogero non appartengono certamente ad
alcune delle due sopra specificate
categorie di imprenditori: essi, sono,
invece, la tipica espressione dei mafiosi,
che riescono ad assumere il controllo del



000860

territorio, in virtù della efficacia intimidatrice connessa alla loro posizione di prestigio in seno a "Cosa Nostra". Ed é questo, appunto, uno degli elementi, che consentono di differenziare il mafioso dall'imprenditore.

Il carisma dei Minore ha raggiunto un livello tale, che, proprio mentre Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero sono latitanti e coinvolti in procedimenti penali di estrema gravità (tra cui, oltre al presente procedimento, anche i due processi instaurati a seguito delle vicende del c.d. "dopo Rodittis"), Minore Mariano, figlio di Calogero, come risulta dalle intercettazioni telefoniche effettuate

1/10

000361

sulla sua utenza (vol.C), é gradito ospite, dapprima, e socio, poi, del Rotary Club e, cioè, di una delle più prestigiose associazioni in campo internazionale.

L'esame analitico e dettagliato delle attività dei fratelli Minore ha consentito di accertare, come ampiamente evidenziato in narrativa, una fittissima rete di rapporti (in occasione di nozze, funerali, battesimi e attività economiche), in gran parte documentalmente comprovati, tra i fratelli Minore da un canto e personaggi, inquisiti quali elementi di spicco della mafia del trapanese, dall'altro, e, tra costoro: Sugamiele Vito, Sugamiele Gaspare, Parisi Vito, Marino Girolamo (cl.1930),

f. C. F.

000062

Maiorana Giuseppe, Bonafede Leonardo,
Mazzara Mario, Zizzo Salvatore, Crimi
Leonardo, Mancino Salvatore, Agate Mariano.

La statura criminale del Crimi é già stata
ampiamente in narrativa evidenziata: in
particolare, vanno sottolineati i legami
emersi tra il predetto Crimi e Kofler Karl,
trafficante internazionale di droga,
inquisito sin dal 1981 a Trento da parte,
anche, del dott. Palermo Carlo
(destinatario del sanguinoso attentato in
contrada Pizzolungo di Trapani).

Di Agate Mariano, personaggio emergente
della mafia di Castellammare del Golfo, e
dei suoi rapporti con Evola Giuseppe
(fratello di Natale), con Rodittis Michele

2.05

000063

(l'industriale trapanese sequestrato) e con Santapaola Benedetto (detto "Nitto") si é già in narrativa operata circostanziata analisi.

Di Zizzo Salvatore si é già evidenziato il rapporto di parentela con Miceli Salvatore (nipote), associato con Pannunzi Roberto e in rapporti con Farina Ambrogio e Scaduto Lorenzo nella gestione del traffico internazionale di stupefacenti a New York negli anni 1982-1983.

Tutti i predetti personaggi sono in posizione di rispettosa subordinazione nei confronti dei fratelli Minore, generosi dispensatori di favori e muniti di solide amicizie in quelle strutture pubbliche, il

C. C. G. 10/10

000864

cui intervento é, talora, necessario, per assicurare protezione o benefici. Di tale ruolo ha fornito una efficace prova la testimonianza di Rosselli Luca, il quale ha ammesso, come già esposto, di avere avuto la possibilità di lavorare per conto dell'impresa Rendo di Catania in diversi cantieri, dislocati nella provincia di Trapani e in altre province siciliane, solo in virtù dell'autorevole interessamento spiegato da Minore Antonio Salvatore presso i vari capicantiere.

Poiché non v'è prova che tra il predetto Minore e i titolari dell'impresa Rendo intercorressero rapporti di amicizia o di affari tali da giustificare siffatti

000365

interventi, deve ragionevolmente ritenersi che la prestazione d'opera da parte del Rosselli (consentita non da un singolo capocantiere a Trapani bensì, in più occasioni, da diversi capicantiere in più province siciliane) sia l'effetto di richieste avanzate da un personaggio di prestigio tale, nell'ambito della malavita organizzata, da non consentire dinieghi.

Se la deposizione del Rosselli (che si è proclamato amico di Minore Antonio Salvatore), attendibile e verosimile, fornisce la prova chiara ed inequivocabile dello stato di assoggettamento, supinamente accettato in un clima di assoluta omertà per il timore di possibili ritorsioni, dei



000366

titolari della impresa Rendo (la cui intensità é agevolmente intuibile, ove si tenga conto delle dimensioni internazionali di detta impresa) nei confronti di Minore Antonio Salvatore, ben più numerosi e consistenti sono gli elementi che comprovano la eccezionale gravità della posizione dei titolari della impresa Costanzo di Catania, veri e propri ostaggi in mano ai temibili vertici di "Cosa Nostra".


Oggetto di intimidazioni e di attentati all'atto della espansione della loro attività imprenditoriale nel settore edilizio, i Costanzo, come rilevato in molteplici rapporti (specificamente indica-



000867

ti in narrativa) hanno visto cessare le azioni vessatorie e persecutorie dopo la instaurazione di rapporti con i fratelli Minore.

Della natura e della intensità di tali rapporti (nel contesto dei quali va inserito il già evidenziato infruttuoso tentativo di speculazione edilizia sul contrattato fondo del Mauro) ha riferito con dovizia di particolari Petralia Margherita, la quale, ha, altresì, confermato che l'allucinante ricostruzione del tessuto socio-economico del trapanese, operata con certosine indagini e con puntiglioso impegno da taluni investigatori e inquirenti, non é frutto di caparbio



000368

intento persecutorio e di fantasiose
elucubrazioni bensì lucida e spietata
realtà.

Vero é che la Petralia ha ammesso di avere
redatto il memoriale in due momenti
particolari della sua tormentata esistenza
e, cioè, alla vigilia dell'abbandono da
parte del marito Sugamiele Gaspare; ma é
pur vero che la stessa ha precisato che il
memoriale non era destinato in via
immediata all'Autorità Giudiziaria ma
costituiva soltanto un salvacondotto, a
tutela della sua incolumità fisica.

Detto memoriale non é stato inviato,
infatti, agli investigatori ma é stato da
costoro rinvenuto e sequestrato nel corso

000369

di una perquisizione domiciliare.

La circostanza che il documento sia stato formato in momenti di ira e di disperazione non ne inficia, certamente, la veridicità e l'efficacia probatoria sia perché gli investigatori già da diversi anni avevano acquisito "aliunde" gran parte degli elementi prospettati dalla Petralia sia perché numerosi sono i riscontri obiettivi sia perché l'ira e la disperazione non sono certamente indice di falsità.


La Petralia nel corso della formale istruzione e nel corso del dibattimento con estrema dignità ma senza iattanza, ha ribadito coraggiosamente la veridicità sostanziale degli episodi e delle

F. T. C.

000370

circostanze narrate.

Dal memoriale e dal contenuto delle deposizioni, verosimili e attendibili, della Petralia risulta: che Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero hanno intrattenuto rapporti con Sugamiele Gaspare, Sugamiele Vito, Marino Girolamo, Parisi Vito, Maiorana Giuseppe, Milazzo Francesco, Parmelli Schifano Francesco, Sciacca Baldassare, Trovato Onofrio, Agate Mariano ed altri; che Marino Girolamo ha avuto rapporti di conoscenza con Buccellato Nicolò (consuocero di Minore Giuseppe, fratello di Antonio Salvatore e di Calogero); che tutti i predetti, unitamente a personaggi "eccellenti" del trapanese



000371

(tra cui Pace Francesco e Grimaldi Francesco) fanno parte di una vasta organizzazione criminale mafiosa, operante nell'intera Sicilia; che vertici e capi indiscussi di siffatta temibile associazione mafiosa sono, nel trapanese, i fratelli Minore Antonio Salvatore e Calogero, al cui preventivo consenso é subordinata l'esecuzione di qualsiasi attività; che gli associati sono responsabili di assassini, abigeati, danneggiamenti e taglieggiamenti di ogni genere; che i predetti mediante opera diffusa di corruzione hanno conseguito illeciti benefici e costante impunità; che Sugamiele Gaspare per un certo lasso di tempo ha abitato, unitamente

D. C. F.

000372

alla moglie Petralia Margherita, in un appartamento di proprietà dei Costanzo a Catania, ricevendo numerose visite da parte di personaggi di spicco, tra cui Minore Antonio Salvatore e Minore Nino (figlio di Calogero); che il viaggio di ritorno da Catania a Paceco del Sugamiele predetto con la moglie é avvenuto a bordo di una autovettura, condotta da Minore Nino; che i predetti hanno partecipato alla cerimonia nuziale ed al successivo trattenimento (effettuato presso "Villa Favorita" a Marsala) in occasione del matrimonio di Minore Mariano (figlio di Calogero); che tra gli associati i rapporti sono consolidati da intrecciati vincoli di comparatico.

R. C. T.

000673

Le dichiarazioni della Petralia, oltre a costituire una ulteriore riprova dello stato di assoggettamento dei Costanzo (costretti a mettere un appartamento a disposizione di Sugamiele Gaspare a Catania), sono una sostanziale verifica delle connessioni e delle dimensioni della associazione mafiosa, capeggiata nel trapanese dai Minore, che é riuscita a conseguire il controllo assoluto del territorio mediante l'intimidazione e, ove necessario, mediante la corruzione.

La Petralia ha, altresì, riferito una sconcertante verità: i latitanti vivono tranquillamente nelle loro case di abitazione.

L. Costa

000074

Non va dimenticato che Minore Calogero, dopo diversi anni di latitanza, é stato catturato a Trapani in un appartamento di suoi congiunti.

Le difese di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero nulla hanno potuto opporre di concreto alle affermazioni sicure della Petralia, sorrette dalla indicazione di dettagliati episodi e circostanze, che non solo non sono stati smentiti ma, addirittura, hanno trovato conferma documentale (come la località -"Villa Favorita" a Marsala- in cui é stato offerto il trattenimento nuziale di Minore Mariano e gli operati riconoscimenti fotografici).



000375

Va, a tal punto, evidenziata la particolare rilevanza della deposizione di Ficara Francesca, confortata dalla dichiarazione di Valenti Leonarda (testi entrambe citate a seguito di ordinanza della Corte di Assise, come esposto in narrativa), da cui é risultato che Incandela Giuseppe ebbe effettivamente a ricevere l'incarico di impossessarsi furtivamente del nastro magnetico, sul quale Marino Girolamo (cl.1941) ebbe a registrare gravi dichiarazioni, diffondendo la notizia dell'esistenza di tale registrazione onde tutelarsi da ulteriori attentati.

La Ficara, madre dello Incandela, ha riferito, anche, di avere appreso tali

D. C. T.

000076

circostanze direttamente dal figlio, il quale ebbe a narrarle, altresì, di avere respinto la richiesta avanzata da Parisi Vito, i cui rapporti di frequentazione col figlio in epoca immediatamente antecedente l'omicidio ebbe a notare personalmente.

La Ficara ha, inoltre, dichiarato che il figlio ebbe a narrarle della esistenza di rapporti di frequentazione anche con Sugamiele Vito.

Valenti Leonarda, dal canto suo, ha confermato di avere personalmente assistito ad incontri tra Incandela Giuseppe, Parisi Vito e Marino Girolamo (cl.1930), in epoca di poco anteriore all'assassinio dello Incandela, in diverse località, tra cui,

P. C. T. M.

000377

anche, un villino di proprietà del "professore" Maiorana Giuseppe da Paceco, le cui chiavi ebbe a notare in abituale possesso del Parisi.

Della genuinità del contenuto delle dichiarazioni rese dalla Ficara e dalla Valenti, ribadito da Pizzo Iolanda, moglie dello assassinato Incandela Giuseppe (come risulta dai rapporti acquisiti agli atti e confermati dagli estensori), non v'è motivo di dubitare, in considerazione della specifica indicazione di nomi, fatti, luoghi e date senza contraddizioni o contrasti di sorta.

Le deposizioni sopra indicate assumono particolare rilievo, in quanto evidenziano

P. C. F.

000378

che la propalazione della notizia dell'esistenza del nastro magnetico, operata da Marino Girolamo (cl.1941), ebbe a suscitare negli ambienti mafiosi del trapanese allarme tale da indurre personaggi del calibro di Parisi Vito, Sugamiele Vito e Marino Girolamo (cl.1930), i cui intensi legami con Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero sono già stati ampiamente sottolineati, a mettere in opera ogni mezzo al fine di indurre lo Incandela alla clandestina sottrazione del nastro.

Che il nastro in questione non fosse una fantasiosa invenzione di Marino Girolamo (cl.1941) é emerso clamorosamente nel corso della formale istruzione, allorché la La

D. C. C.

000379

Torre ne ha effettuato la consegna, dopo il casuale rinvenimento, al Giudice Istruttore.

Or, se la notizia relativa alla compromettente registrazione operata dal predetto Marino si diffuse rapidamente negli ambienti mafiosi, é chiaro che non poté sfuggire ai personaggi interessati neppure la frequenza degli incontri del citato Marino col dott. Ciaccio e col capitano Barillari, autori di una pressante opera di persuasione nei confronti del Marino stesso.

Il capitano Barillari ha messo in luce la particolare intensità degli interventi del dott. Ciaccio nei confronti del Marino,

P. C. T. n.

000380

agevolato, dopo il patito attentato, tanto da ottenere la assunzione quale guardiano presso un molo.

L'interessamento del dott. Ciaccio, concretatosi anche nella temporanea assunzione come collaboratrice domestica di Venturini Maria, moglie del Marino, venne talmente estrinsecato da non lasciare all'esterno adito a dubbi di sorta circa la collaborazione offerta dal Marino al dott. Ciaccio sul piano giudiziario.

Il contenuto del nastro, rilevante per altro verso nel quadro delle indagini relative al c.d. "dopo sequestro Rodittis", appare, in questa sede, di particolare interesse, giacché evidenzia e ribadisce,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'D. Ciaccio', is located at the bottom center of the page.

000381

attraverso la esposizione di qualche specifico episodio, nell'ambito della malavita organizzata un inedito ruolo dei Minore e, cioè, quello di amministratori di privata giustizia.

In tale contesto va rammentata la corrispondenza epistolare, acquisita agli atti, intercorsa tra Benenati Simone e Florio Carmelo (i quali, escussi, hanno tentato di dare dell'episodio una inverosimile versione di ironico scherzo goliardico): tale corrispondenza evidenzia la capacità di acuto osservatore di "don Calogero Minore", il quale, nell'interesse della "mafia", incarica il figlio Nino di assumere informazioni sul Benenati, da lui

D. Florio

000332

conosciuto all'interno della casa
circondariale di Trapani; il Benenati ed il
Florio non hanno potuto fare a meno di
ammettere di avere conosciuto in occasione
di una comune detenzione Minore Calogero.

Del "grande mafioso Totò" (con ovvio
riferimento a Minore Antonio Salvatore),
come già esposto in narrativa, Parmelli
Schifano Francesco ha esaltato le gesta in
occasione della agevolata assunzione presso
un istituto di credito di due appartenenti
alle Forze dell'Ordine, congedati essendo
risultati coinvolti in operazioni di sconto
cambiario in suo favore: i rapporti di
fedele sudditanza del Parmelli Schifano nei
riguardi del predetto Minore sono già

P. C. F.

000833

stati sufficientemente evidenziati.

La capillare ramificazione della associazione mafiosa, nella quale i fratelli sono inseriti in posizione di primissimo piano, é dimostrata, tra l'altro, dal rinvenimento e dal sequestro, già esposti in narrativa, nel corso di una perquisizione domiciliare disposta dal dott. Ciaccio, nella casa di abitazione di Mancino Salvatore (assassinato a Gambassi Terme unitamente a Milazzo Giuseppe) di un biglietto di partecipazione delle nozze di Minore Nino, figlio di Calogero, nonché di una missiva in data 13.2.1980 di tale Catalanotti Riccardo al Mancino, nella quale viene esaltato lo spirito di solidarietà, che anima gli

C. Ciaccio

000084

associati di una "loggia" o "società",
operante in U.S.A.-

Handwritten signature or initials, possibly "J. C. R.", written in dark ink.

000385

Il nome della famiglia Minore ricorre in molteplici atti giudiziari dell'ultimo trentennio con frequenza sempre più crescente: soprattutto la personalità di Minore Antonio Salvatore, protesa verso la conquista di una posizione di assoluto prestigio nell'ambito di "Cosa Nostra", balza immediatamente all'attenzione di investigatori e di inquirenti.

In narrativa si è già effettuata una ricostruzione della rapida ed eccezionale carriera del predetto Minore, attraverso l'esposizione analitica dei vari rapporti, atti e provvedimenti giudiziari, in cui egli è stato coinvolto o inquisito: sarebbe tediosa opera ripetitiva enunciarne

Q. C. F.

000836

nuovamente il contenuto.

I rapporti di Minore Antonio Salvatore col suocero Abate Onofrio, con Accardi Settimo, con Mangiapane Giuseppe, con i fratelli Tagliavia, con Mungiovino Giovanni, con Calderone Giuseppe, con Santapaola Benedetto, con Riina Salvatore, con Agate Mariano, con Plaja Diego, con Buccellato Nicolò, con Crimi Leonardo, con Zizzo Salvatore, con i fratelli Sciacca e con tanti altri personaggi di spicco della associazione mafiosa sono stati sufficientemente evidenziati in narrativa. Attraverso la lettura critica degli atti processuali acquisiti é possibile rilevare un dato storico rilevantisimo: Minore

P. C. 100

000337

Antonio Salvatore si trova schierato sempre con i più forti.

Nel momento in cui i c.d. "corleonesi" sferrano l'attacco contro il gruppo capeggiato da Badalamenti Gaetano, il predetto Minore é già da tempo schierato al loro fianco, anche perché il vecchio prestigio dei Rimi, imparentati col Badalamenti, nell'alcamese, sin dai primi anni '70 é apparso un consistente ostacolo alla sua brama di potere e fonte di contrasti e dissapori.

Alla fine della rapida e micidiale guerra di mafia tra gli anni 1981 e 1983, nel trapanese il gruppo capeggiato dai Rimi, gravemente decimato, si presenta sbaraglia-

F. C.


000088

to e disperso.

La lunga latitanza di Minore Antonio Salvatore, iniziata oltre un decennio fa, consente a Minore Calogero di mettere in maggiore evidenza la sua personalità e di valorizzare le sue doti di capo carismatico.

Gli elementi prospettati, di per sé idonei e sufficienti a comprovare l'appartenenza di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", trovano ulteriore conferma nella c.d. "rosa dei venti".

Come si è in narrativa già ampiamente evidenziato, tale documento, avente le caratteristiche di un vero e proprio



000039

"organigramma della mafia", venne rinvenuto nella casa di abitazione di Galante Leonardo, subito dopo il di lui assassinio, avvenuto in Palermo il 4.10.1982.

Il dott. Accordino Francesco ha confermato, nel corso dell'istruzione dibattimentale, il rapporto da lui redatto in tale circostanza e ha ribadito la veridicità del rinvenimento del documento, acquisito agli atti in più copie, una delle quali trovata, in data 26.1.1983, nella casa di abitazione di Valderice tra gli atti e gli appunti del dott. Ciaccio.

Galante Leonardo era cognato di Badalamenti Gaetano, di Rimi Filippo e di Vitale Antonino, avendo sposato, al pari del

2/1/83

000390

Badalamenti e del Rimi, una delle tre sorelle del Vitale.

La sussistenza di rapporti familiari di tale natura tra il Galante e personaggi di primissimo piano nell'ambito di "Cosa Nostra" e la casualità del rinvenimento conferiscono al documento credibilità e piena efficacia probatoria: l'ipotesi che il Galante si sia dedicato alla trascrizione di una innocente sua ricostruzione fantastica non merita di essere presa in alcuna considerazione, attesa la piena conoscenza, palesata dal Galante, della reale strutturazione di "Cosa Nostra", corrispondente, peraltro, a quella operata da investigatori e inquirenti nel corso

P. C. F.

000391

degli anni attraverso indagini pazienti e accertamenti scrupolosi.

La collocazione temporale di siffatta strutturazione di "Cosa Nostra" é individuabile attraverso l'assenza del vecchio patriarca Rimi Vincenzo (deceduto nell'anno 1975), attraverso la posizione subordinata di Badalamenti Gaetano (evidentemente già "posato" in seno a "Cosa Nostra") e attraverso la presenza di Rimi Natale e di Rimi Filippo (dileguatisi alla fine dell'anno 1981 di fronte all'attacco dei c.d. "corleonesi"): é ragionevole, sulla base di siffatti elementi, ritenere che l'organigramma rappresenti la struttura di "Cosa Nostra" nella Sicilia Occidentale

[Handwritten signature]

000392

in un periodo sicuramente successivo
all'anno 1975 ma di poco anteriore all'anno
1982.

La posizione della annotazione "Minore" (in
corrispondenza della freccia direzionale
principale destra della ruota) e della
annotazione "Totò Minore" (posta
immediatamente sotto l'annotazione "Totò
Riina", "reggente" di Leggio Luciano, capo
assoluto e incontrastato di "Cosa Nostra")
rivela il rango prestigioso dei Minore e di
Minore Antonio Salvatore nell'ambito
dell'associazione mafiosa.



000393

In tale imponente contesto probatorio si inserisce il contenuto del libero interrogatorio reso da Calderone Antonino nel corso dell'istruzione dibattimentale.

Il Calderone, accusato di essere "uomo d'onore" di "Cosa Nostra" unitamente, tra gli altri, a Minore Antonio Salvatore e a Minore Calogero (come risulta dalla lettura del mandato di cattura n.71/88 R.G. emesso in data 9.3.1988 dall'Ufficio Istruzione Penale di Palermo nell'ambito del procedimento penale n.1817/85 R.G.), é stato esaminato da questa Corte di Assise (che ne ha disposto la citazione previa acquisizione del mandato di cattura sopra specificato, da cui é emersa una


C. S. no

000094

inconfutabile connessione non solo probatoria ma anche sostanziale) a norma dell'art.450 bis C.P.P.-

E' ben nota a questa Corte di Assise la posizione di aperta conflittualità insorta al massimo livello giurisprudenziale in ordine alla problematica connessa alla delimitazione della efficacia e della rilevanza probatoria delle deposizioni rese dai c.d. "pentiti", categoria processuale nella quale va inquadrato il Calderone.

Da un canto v'è un orientamento rigidamente intransigente, che riconosce incidenza probatoria alle deposizioni dei c.d. "pentiti" in presenza di una rigorosa valutazione non solo della attendibilità



000395

intrinseca ma anche della attendibilità estrinseca attraverso la individuazione di specifici e concreti elementi oggettivi di riscontro.

Dall'altro canto v'è un contrapposto orientamento giurisprudenziale, da cui risulta che: "la chiamata in correità per essere attendibile e costituire valido elemento di prova non deve necessariamente essere qualificata da circostanze estrinseche, essendo sufficiente che il giudice, dopo averla sottoposta ad esame critico, particolarmente rigoroso qualora si tratti di unica fonte probatoria, la ritenga veritiera e genuina per spontaneità, coerenza e reiterazione, pur



000396

in assenza di altri specifici elementi di accusa e di controllo, giacché, in tal caso, é solo necessario che il suo contenuto (logico, coerente e privo di intenti calunniosi) non si trovi in contrasto con altri elementi sicuramente acquisiti e con l'intero contesto processuale e assuma, per l'intervento dell'interprete ed in una valutazione complessiva, un significato accettabile sul piano processuale, logico e psicologico" (Cass.Sez.VI, 27 febbraio 1988 n.2718); "la chiamata di correo ben può assumere valore indiziante e persino essere utilizzata come unico elemento di prova anche in mancanza di riscontri estrinseci, purché il giudice

R. C. M.

000097

sia in grado di riscontrarne criticamente il fondamento (spontaneità, costanza, logicità, assenza di rancori verso il coimputato) e sempre che essa assuma una spiegazione accettabile sul piano logico e psicologico e non sussista contrasto con altri elementi accertati" (Cass.Sez.VI, 27 maggio 1988 n.6365).

Pur condividendo questa Corte di Assise questo ultimo orientamento giurisprudenziale, ancorato alla sufficienza della mera attendibilità intrinseca, anche se rigorosamente analizzata sotto l'aspetto logico-critico, nell'ambito di una corretta interpretazione della prova, tuttavia, nella fattispecie in esame, tale

P. C. T.

000398

problematica non investe il contenuto del
libero interrogatorio reso dal Calderone,
che si pone come conferma di un imponente
materiale probatorio, "aliunde" acquisito
e, a sua volta, appare confermato da una
insospettabile e cristallina serie di
elementi.

Handwritten signature or initials, possibly "S. C.", located below the text.

000099

Interrogato da questa Corte di Assise (23.9.1988 n.73; 24.9.1988 n.74), Calderone Antonino ha dichiarato: che nell'anno 1960 ebbe a conoscere Minore Antonio Salvatore, compare di suo fratello Giuseppe, al cui figliuolo, in occasione del battesimo, il predetto aveva fatto da padrino; che egli venne fatto "uomo d'onore" nell'anno 1962 e, nello stesso anno, conobbe Minore Antonio Salvatore come "uomo d'onore"; che tra il 1964 e il 1965 conobbe come "uomo d'onore" anche Minore Calogero; che suo fratello si incontrava con Minore Antonio Salvatore con frequenza e con Minore Calogero ad intervalli di tempo superiori, pur non intrattenendo con gli stessi

Q. U. no

000900

specifici rapporti di affari; che Minore Antonio Salvatore venne sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno in altro comune e ne ottenne la revoca, subordinata all'espatrio in U.S.A.; che, in effetti, il predetto Minore emigrò in U.S.A., dove contrasse matrimonio con la figlia di un "uomo d'onore" nel New Jersey e donde, successivamente, tornò in Italia, riferendogli, tra l'altro, che in U.S.A. aveva gestito una o più pizzerie; che suo fratello Giuseppe intorno all'anno 1960 fece ricoverare presso la "Clinica Maiorana" di Catania per una decina di giorni Totò Minore, il quale, atterrato

[Handwritten signature]
5

000901

all'aeroporto di Catania di ritorno da un viaggio in Africa, aveva contratto una malattia a causa della quale sembrava impazzito e non ragionava più; che intorno agli anni 1963-1964 i fratelli Sciacca Gaspare, Francesco e Baldassare di Alcamo furono allontanati dal trapanese e Totò Minore li inviò a Catania per farli lavorare; che, in effetti, a Catania suo fratello Giuseppe, su richiesta di Totò Minore, fece assumere Sciacca Francesco e Baldassare quali guardiani notturni presso l'impresa Costanzo, nonché Sciacca Gaspare presso un agrumaio palermitano, che gestiva un'impresa a Catania; che egli ebbe notizia da suo fratello Giuseppe della richiesta

CF

000902

avanzata dal predetto Minore in favore dei fratelli Sciacca; che Sciacca Gaspare, quando si stabilì a Catania, gli fu presentato come "uomo d'onore" da suo fratello Giuseppe; che, circa tre o quattro anni dopo, anche gli altri fratelli furono fatti "uomini d'onore" ad Alcamo ed in tale loro qualità gli vennero "presentati" dal terzo fratello e, cioè, da Gaspare; che tutti e tre i fratelli Sciacca, associati alla famiglia di Alcamo, capeggiata dai Rimi, gli sembrarono a questi ultimi legati sino all'epoca in cui si intrattennero a Catania; che Sciacca Francesco e Baldassare, dopo aver lavorato per circa due anni alle dipendenze dell'impresa

CFM

000903

Costanzo, aprirono a Catania in Via Principe Nicola una macelleria, che gestirono sino agli anni 1975-1976 e cioè, sino a quando tutti e tre i fratelli ritornarono ad Alcamo; che negli anni '60 suo fratello Giuseppe ebbe notizia di un esposto anonimo, di cui fu ritenuto autore tale Litrico Giuseppe, a carico suo e di altri personaggi, tra cui suo zio Saitta Luigi, Mungiovino Giovanni "il vecchio", Di Cristina Giuseppe ed altri; che egli ebbe a conoscere intorno agli anni '70 Manno Giuseppe di circa 40-45 anni, scarcerato da poco tempo, vice-rappresentante della famiglia dei Rimi; che nell'anno 1972 egli ebbe a conoscere all'Ucciardone di Palermo,

CF

000904

in occasione di un colloquio con suo fratello Giuseppe, colà ristretto, come "uomo d'onore", Buscetta Tommaso, legato da ottimi rapporti a suo fratello; che nello stesso periodo e in analoga circostanza sempre all'Ucciardone di Palermo egli ebbe a conversare con Badalamenti Gaetano, il quale lo invitò a comunicare a Totò Minore di non farsi più vedere a Palermo; che egli ebbe a trasmettere il messaggio a Riina Salvatore (all'epoca "reggente" di Palermo); che tale circostanza ebbe ad ingenerare in lui il convincimento che fossero insorti aspri contrasti fra Totò Minore e i Rimi, giacché il Badalamenti e Rimi Filippo, avendo sposato due sorelle,

f. C. T.

000905

erano cognati; che, per quanto a sua
 conoscenza, il vecchio patriarca Rimi
 Vincenzo non ebbe a rivestire mai cariche
 in seno a "Cosa Nostra"; che, invece, Rimi
 Filippo, figlio di Vincenzo e fratello di
 Natale, ebbe a ricoprire le cariche di
 "rappresentante" della "famiglia" di Alcamo
 nonché di "capo-mandamento" della zona di
 Alcamo; che nell'anno 1974 Rimi Leonardo
 assunse, quale reggente, le cariche di
 "rappresentante" e di "capo-mandamento"
 della zona di Alcamo, in sostituzione del
 padre Filippo, arrestato o sottoposto alla
 misura di prevenzione della sorveglianza
 speciale di P.S. con obbligo di soggiorno;
 che Buccellato Nicola, rappresentante

000906

98

provinciale di Trapani fino al febbraio 1983, intrattenne rapporti ottimi con Totò Minore e pessimi con i Rimi, come egli ebbe a comprendere conversando con Rimi Leonardo; che egli conobbe nell'anno 1975 il Buccellato, capo-mandamento oltre che rappresentante provinciale di Trapani; che suo fratello Giuseppe ebbe a ricoprire dal 1975 al 1977 la carica di rappresentante regionale di "Cosa Nostra", ricoperta, successivamente, da Settecase Giuseppe e, dopo la di costui morte, da Greco Michele; che quest'ultimo nell'anno 1977, nel corso di una seduta regionale, presieduta dal Settecase, alla quale prese parte anche Buccellato Nicola, propose lo scioglimento

ECT

000907

della "famiglia" di Catania, in seno alla quale erano insorti contrasti, e la nomina di tre "reggenti" nelle persone di Calderone Giuseppe, Santapaola Benedetto (inteso "Nitto") e Florio Agatino (inteso "Tino il guappo"); che egli é stato sino all'anno 1977 "vice-rappresentante" della "famiglia" di Catania; che nell'anno 1978 vennero assassinati Di Cristina Giuseppe di Riesi, rappresentante provinciale di Caltanissetta, e Calderone Giuseppe, entrambi molto vicini a Badalamenti Gaetano e a Bontade Stefano; che suo fratello Giuseppe ebbe a riferirgli che, nel corso delle sedute regionali, sin dagli anni 1976-1977, si profilarono in seno a "Cosa

000908

Nostra" due schieramenti, e che Totò Minore
aderì al gruppo dei "corleonesi",
capeggiato da Riina Salvatore e da
Provenzano Dino; che nell'anno 1963 suo
fratello Giuseppe, dichiarato fallito,
iniziò ad interessarsi dell'impresa
Costanzo, nel senso che assunse l'incarico
di contattare, al momento dell'apertura di
nuovi cantieri, i "rappresentanti" locali
di "Cosa Nostra", al fine di consentire
all'impresa di operare con la massima
tranquillità e a "uomini d'onore" locali di
prestare attività per conto dell'impresa;
che, dopo l'assassinio di suo fratello
Giuseppe, tale compito venne affidato a
Santapaola Benedetto (inteso "Nitto") su

000909

designazione da parte di Totò Minore; che quest'ultimo, il quale si identificava in Minore Antonio Salvatore, instaurò rapporti di conoscenza come "uomo d'onore", in epoca anteriore all'anno 1962, dapprima con Saitta Luigi e, successivamente, con Calderone Giuseppe: che egli era nipote del Saitta; che Totò Minore ha gestito un autosalone a Trapani; che erano "uomini d'onore", oltre che Totò Minore e il fratello Calogero, anche i loro fratelli Giovanni e Giacomo nonché Nino, figlio di Calogero; che i Minore, conosciutissimi in Sicilia, hanno intrattenuto rapporti strettissimi con personaggi di rango di "Cosa Nostra", tra cui Riina Salvatore,

000910

Santapaola Benedetto, Greco Michele; che i
Minore "si infuriarono" giacché i giudici
di Trapani ebbero a disporre la
riesumazione del cadavere di Minore
Giovanni, sospettando che la di costui
morte fosse avvenuta non per causa naturale
ma ad opera di terzi; che apprese tale
notizia direttamente da Costanzo Pasquale
(inteso "Gino"), il quale ebbe a riferirgli
dell'ira dei Minore nonché della difficile
accessibilità del luogo in cui era nascosto
il latitante Totò Minore, suo grandissimo
amico e protettore; che anche Minore Nino,
figlio di Calogero, ebbe a parlargli della
riesumazione sopra specificata allorché si
recò a Catania allo scopo di farsi

S. C. T. a

000911

suggerire dal Costanzo predetto un perito balistico (indicato, in effetti, nel professore Compagnini Domenico) da nominare in relazione ad una vicenda giudiziaria relativa ad un automezzo, e si intrattenne a pranzo con esso Calderone Antonino e con Santapaola Benedetto presso il ristorante "Costa Azzurra"; che l'esponente più prestigioso dei Minore era indubbiamente Totò Minore, che intrattenne una fittissima rete di rapporti con i personaggi di maggiore spicco nell'ambito di "Cosa Nostra" e, in particolare, con la "famiglia" di Catania e con Santapaola Benedetto; che Buccellato Nicola, nonostante fosse il rappresentante provin-

D. C. M.


000912

ziale di Trapani, era molto legato ai
Minore e aveva un peso ed un'influenza
senz'altro inferiori a quelli di Totò
Minore; che alla fine dell'estate dello
anno 1979, in occasione dell'apertura della
caccia, egli partecipò in una riserva dei
Costanzo ad una battuta, alla quale presero
parte, tra gli altri, Riina Salvatore,
Santapaola Benedetto, Greco Michele e Totò
Minore, all'epoca latitante; che egli ebbe
ad apprendere da Costanzo Gino che, in
occasione del matrimonio di un figlio di
esso Costanzo, avvenuto in epoca successiva
all'assassinio di Calderone Giuseppe, il
capitano Guarrata ebbe a creare un pò di
scompiglio, giacché, avendo notato la

P. Costanzo

000913

presenza di Nitto Santapalola e di Totò Minore, manifestò l'intenzione di compiere qualche atto connesso alle sue funzioni; che egli ebbe a constatare personalmente la esistenza di ottimi rapporti tra Totò Minore e Agate Mariano ("rappresentante" della "famiglia" di Mazara del Vallo), in quanto il primo parlava benissimo del secondo e lo Agate, a sua volta, era legatissimo al Minore, di cui tesseva continuamente le lodi; che egli e suo fratello Giuseppe sentirono pronunciare i nomi "Evola" e "Magaddino" da Totò Minore, il quale ebbe a parlarne sicuramente come di amici suoi e, se mai non ricordava, anche come "uomini d'onore"; che Totò



000914

Minore (vero punto di forza dei "corleonesi" nel trapanese), del quale il rappresentante provinciale fu solo espressione, é stato legatissimo ai Costanzo e a Nitto Santapaola; che circa due mesi prima dell'estate 1982 egli apprese da tale Campanella Carlo (consigliere della "famiglia" di Catania) che Nitto Santapaola aveva dato ai Minore le "mitragliette" fabbricate artigianalmente da Ponari Guglielmo (fratello di un dipendente di esso Calderone) e acquistate nel 1981 da esso Campanella per conto di Nitto Santapaola con denaro proveniente da attività di intermediazione finalizzata alla composizione amichevole di una pretesa

000915

estortiva.

La piena attendibilità del contenuto delle deposizioni del Calderone é stata già ampiamente e ripetutamente riconosciuta da diversi organi giudiziari di merito e di legittimità, come risulta dalle sentenze acquisite da questa Corte di Assise nel corso della istruzione dibattimentale.

Sotto l'aspetto intrinseco le deposizioni del Calderone appaiono caratterizzate da quegli indispensabili requisiti (assenza di rancore nei confronti dei coimputati, spontaneità, logicità, coerenza, costanza e reiterazione), delineati dal saggio insegnamento del Supremo Collegio e richiesti per la formulazione di un



000918

giudizio di genuinità e di veridicità.

Invero, é palese, anzitutto, l'assenza di rancore, giacché mai nel corso dei suoi interrogatori liberi il Calderone ha profferito espressioni di astio o di animosità tali da legittimare il convincimento che le sue accuse siano il frutto di spirito di rivalsa o di vendetta; peraltro, dagli atti processuali non emerge alcun indizio atto a comprovare neppure il sospetto dell'esistenza di contrasti o dissidi tra il Calderone e gli odierni imputati.

Il Calderone, il quale in altre sedi ha ammesso la propria responsabilità in ordine a gravissimi episodi criminali (come

P. C. T.

000917

risulta dal mandato di cattura dell'Ufficio Istruzione di Palermo acquisito agli atti), nel corso dell'interrogatorio é apparso sinceramente pentito.

La deposizione dello stesso é improntata allo sforzo di rammentare personaggi e fatti senza sollecitazioni esplicative o suggestive: a mere domande di ordine generale egli ha risposto sempre senza esitazione alcuna, ammettendo, talora, serenamente i limiti della sua conoscenza ovvero le sue lacune, imputabili al decorso del tempo, in ordine a taluni personaggi o a taluni episodi.

Le incertezze e le lacune, lungi dall'inficiarla, rafforzano la genuinità della

P. C. T. u

000918

deposizione del Calderone, la cui spontaneità non può essere messa in dubbio.

Non é possibile denegare neppure il carattere della logicità e della coerenza alla deposizione del Calderone, il quale ha fornito particolari minuziosi e convincenti in ordine a ciascun personaggio e a ciascun episodio riferito.

Innegabile é, infine, la sussistenza dei requisiti della costanza e della reiterazione: invero, il contenuto dell'interrogatorio libero dinanzi a questa Corte di Assise coincide col contenuto dei precedenti interrogatori, resi dal Calderone e confermati dinanzi a questa Corte di Assise, che ne ha operato

E. C.

000919

///

preventiva rituale acquisizione.

Ma la chiamata in correità, operata dal Calderone, appare attendibile non solo sotto l'aspetto meramente intrinseco: v'è, infatti, una imponente serie di elementi che conferiscono ulteriormente alle dichiarazioni del Calderone il crisma della veridicità.

Tra i riscontri oggettivi vanno evidenziati, anzitutto, quelli d'ordine generale, che concernono l'esistenza, la strutturazione e la ramificazione di "Cosa Nostra".

I numerosi atti e provvedimenti, ritualmente acquisiti nel corso della istruzione formale e di quella dibattimentale e, in

Q. C. F.

000920

112

particolare, tra l'altro, il mandato di
cattura emesso dall'Ufficio Istruzione di
Palermo in data 9.3.1988 contro Abate
Natale + 159, hanno evidenziato la
sussistenza di inconfutabili elementi di
obiettivo riscontro, tra cui le intercet-
tazioni telefoniche, effettuate nell'anno
1974 a Montreal nella latteria di Violi
Paul, le dichiarazioni di Buscetta Tommaso,
le confidenze di Di Cristina Giuseppe e i
numerosi rapporti giudiziari, ritualmente
acquisiti e confermati dagli estensori.

Tra i riscontri oggettivi di ordine
specifico, vanno sottolineati quelli
relativi:

1) alle vicende dei fratelli Sciacca

P. C. T.

000921

Gaspare, Francesco e Baldassare, effettivamente allontanatisi dal trapanese, a seguito della irrogazione di misure di prevenzione, e insediatisi a Catania con l'esplicazione di attività dapprima alle dipendenze dell'impresa Costanzo e poi nel settore delle carni;

2) alla reale effettuazione di un viaggio in Africa da parte di Minore Antonio Salvatore negli anni '60;

3) alla reale sottoposizione del predetto Minore alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, sospesa a seguito dell'assunzione da parte dello stesso di obbligo di immediato espatrio in U.S.A.;

4) all'effettivo espatrio ed al susseguente

2 C.F.

000922

matrimonio in U.S.A. del predetto Minore con la figlia di un "uomo d'onore (Abate Onofrio) del New Jersey;

5) alla gestione di una o più pizzerie in U.S.A. da parte del predetto Minore;

6) alla effettiva contestuale detenzione presso l'Ucciardone di Palermo nei primi anni '70 di Calderone Giuseppe, Buscetta Tommaso, Badalamenti Gaetano;

7) alla sussistenza di indagini (espletate dalla Guardia di Finanza) a seguito di un esposto anonimo, contenente accuse contro Calderone Giuseppe, Calderone Antonio, Saitta Luigi, Tagliavia Andrea, Tagliavia Giuseppe, Mungiovino Giovanni, Ortale Enrico e Minore Antonio Salvatore;

005

000923


8) alla reale effettuazione della riesumazione del cadavere di Minore Giovanni su disposizione della magistratura trapanese;

9) alla reale effettuazione di perizia balistica in relazione al rinvenimento dell'autocarro crivellato di colpi ed al coinvolgimento di Minore Calogero;

10) ai riconoscimenti fotografici nei confronti, tra gli altri, di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero, operati nel corso delle deposizioni acquisite;

11) alla documentata esistenza di rapporti tra i Minore e Agate Mariano;

12) alla pacifica esistenza di rapporti tra lo Agate e gli Evola;



000924

13) alla reale esistenza di un "Magaddino"
e, precisamente, di Magaddino Gaspare,
additato in diversi rapporti giudiziari
quale elemento di spicco della mafia
trapanese;

14) alla effettiva gestione di autosaloni a
Trapani da parte di Minore Antonio
Salvatore;

15) alla comprovata esistenza di rapporti
di comparatico tra Calderone Giuseppe e
Minore Antonio Salvatore;

16) alla reale esistenza di rapporti
intensi tra i Costanzo e Minore Antonio
Salvatore;

17) alla reale presenza di Santapaola
Benedetto nel trapanese accanto a

Q. C. M.

000925

personaggi come Agate Mariano;

18) all'uso, tra l'altro, di una mitraglietta "Ponari" nell'esecuzione dell'assassinio del dott. Ciaccio.

Vero é che Calderone Antonino, dando ulteriore prova di linearità e genuinità, ha precisato che le notizie, che era in grado di fornire, erano certe e numerose sino alla data dell'assassinio di suo fratello Giuseppe e, successivamente a tale data e sino al febbraio 1983 (epoca della sua partenza dall'Italia per la Francia), circoscritte e in numero esiguo; tuttavia, tale precisazione non incide sulla veridicità delle notizie riferite in ordine a personaggi e fatti sino al febbraio 1983.



000926

Peraltro, non va dimenticato che Calderone Antonino, quale "vice-rappresentante" della "famiglia" di Catania sino all'anno 1977, quale fratello di Giuseppe ("rappresentante provinciale" di Catania nonché, dall'anno 1975 all'anno 1977, "rappresentante" regionale di "Cosa Nostra") e, infine, quale, nipote di Saitta Luigi (vecchio e autorevole associato di "Cosa Nostra") ha potuto acquisire una vasta e profonda conoscenza della strutturazione di "Cosa Nostra" e, anche dopo l'assassinio del fratello, non é stato "posato" ma ha continuato ad intrattenere con Costanzo Pasquale, col cugino Marchese Salvatore, con Santapaola Benedetto, con Riina



000927

Salvatore, con i Minore e con altri
personaggi di spicco rapporti costanti, che
gli hanno consentito di percepire notizie
rilevanti e di presenziare a riunioni ed
incontri ai massimi livelli.

Il contenuto delle dichiarazioni del
Calderone, infine, non solo appare
confermato da riscontri oggettivi, ma si
pone, a sua volta, come conferma di
ulteriori molteplici e attendibili
risultanze processuali.

Pertanto, va affermata la piena efficacia e
validità probatoria delle suddette
deposizioni, che, nella valutazione
complessiva, attesa la loro piena
attendibilità intrinseca ed estrinseca,

(Cia)

000928

rivestono un univoco ed incontrastato
significato sul piano processuale, logico e
psicologico.

P. C. M.

000929

Alla luce di tutte le esaurienti argomentazioni prospettate e delle imponenti acquisizioni probatorie evidenziate, ritiene questa Corte di Assise che non può sussistere dubbio alcuno in ordine alla appartenenza costante, ininterrotta ed attuale sino alla contestata data di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero alla associazione mafiosa armata denominata "Cosa Nostra".

D. C. T. S.

000930

Il controllo assoluto del territorio ottenuto dall'associazione mafiosa attraverso l'assoggettamento, in un'atmosfera di radicata omertà, delle varie componenti sociali in ogni loro manifestazione ed attività, é frutto in massina parte di intimidazione sia specifica sia diffusa e generalizzata.

Anche i fratelli Minore, per conseguire tale risultato, si sono avvalsi soprattutto della forza intimidatrice sprigionata dalla posizione di primissimo piano, da loro raggiunta in seno a "Cosa Nostra" e consolidata negli anni, ben conosciuta e temuta nel trapanese.


A tal punto, appare indispensabile sottoli-

CCF

000931

neare il clima di grave e generalizzata preoccupazione, diffuso negli ambienti giudiziari trapanesi in singolare coincidenza con la evoluzione delle vicende processuali, concernenti i fratelli Minore. Come si é già in narrativa ampiamente evidenziato, verso la fine dell'anno 1977 gli investigatori e gli inquirenti trapanesi, sospinti dalla irruente foga del dott. Ciaccio, iniziano, sulla scia del sequestro dell'industriale trapanese Rodittis Michele, una serie di indagini e di accertamenti, che coinvolgono direttamente i Minore.

L'evoluzione dei conseguenti procedimenti penali procede in un'atmosfera densa di



000932

specifiche e gravissime intimidazioni.

La dott. Leone Anna Maria, componente del Collegio Penale in tutte tre le fasi dibattimentali del noto processo contro Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero ed altri in ordine al reato di cui all'art.416 C.P. (sospeso nella terza fase in attesa della definizione del processo c.d. "Ciccarelli/Rodittis"), ha riferito di avere ricevuto presso la sua casa di abitazione in Palermo, nel corso della seconda fase di detto processo, sulla sua utenza, non inserita nell'elenco della S.I.P., una telefonata, con la quale le si intimava, con tono alterato, di "stare bene attenta" da parte di anonimo interlocutore,

C. C. C.

000933

e di avere collegato la minaccia al processo in corso contro i Minore.

La dott. Giglio Daniela ha dichiarato di avere appreso dalla collega Leone la notizia della telefonata sopra indicata.

Il dott. Carrara Carmelo ha affermato che intorno all'anno 1981 (approssimativamente nello stesso periodo in cui il dott. Ciaccio appariva preoccupato e veniva scortato) i colleghi Sferlazza Ottavio e Consoli Agata avevano rinvenuto (non gentile omaggio ma inequivocabile messaggio di morte) dei fiori all'interno delle loro autovetture.

La dott. Consoli é lo stesso magistrato che, nel corso della tempestosa prima fase



000934

del noto processo contro i Minore, nel dicembre 1980, ebbe a sostituire temporaneamente il dott. Ciaccio, allontanatosi per consentire l'esame della richiesta di ammissione quale teste avanzata nei suoi confronti, ed ebbe, in tale frangente, a subire sollecitazioni da parte dei difensori dei Minore affinché restasse ad esercitare, per tutta la durata del processo, le funzioni di Pubblico Ministero al posto del dott. Ciaccio.

Particolarmente significativo il contenuto delle dichiarazioni del dott. Cerami Dino, il quale ha riferito che i due noti processi contro i Minore, sin dalla fase delle indagini preliminari di P.G. erano



000935

stati accompagnati da timori di diversa natura, ivi compreso quello generico per l'incolumità fisica di coloro che avevano compiuto o compivano attività processuali, ed ha aggiunto che la personalità degli imputati nei due processi sopra indicati aveva sempre destato preoccupazioni.

Infine, non va dimenticato l'allarme destato fra i magistrati trapanesi dalla telefonata, ricevuta dall'appuntato Genova della Polizia di Stato e già in precedenza ampiamente esaminata; tale messaggio viene inviato nel giugno 1982 e, cioè, quando il dott. Cerami, Giudice Istruttore del processo c.d. "Ciccarelli/Rodittis" si accinge a concludere per la terza volta l'istruzione



000936

formale: e che si tratti di messaggio di chiaro stampo mafioso é provato dalla immediata reazione degli ambienti giudiziari trapanesi, improntata a grave preoccupazione.

Della attendibilità dei testi Leone, Giglio, Carrara, Cerami e di tutti i magistrati, sentiti in ordine agli effetti dirompenti della telefonata del giugno 1982 sopra specificata, non v'è motivo di dubitare, attesa la spontaneità e la univocità delle deposizioni.

Ma é sul dott. Ciaccio, punta di diamante della magistratura trapanese e implacabile inquirente, la cui acuta intelligenza e la cui profonda conoscenza delle vaste

P. C. T.

000737

ramificazioni nazionali ed internazionali della organizzazione mafiosa trapanese costituivano per quest'ultima un gravissimo pericolo permanentemente incombente, che le intimidazioni vengono esercitate in proporzioni sempre crescenti sino a sfociare nella brutale e vile esecuzione.

Lo stesso dott. Ciaccio (f.138/V) ha riferito l'episodio del segno a forma di croce verniciato sulla sua autovettura in coincidenza con l'emissione degli ordini di cattura a carico anche dei fratelli Minore: la veridicità di tale episodio é stata confermata, come specificamente evidenziato in narrativa, dalla moglie del magistrato assassinato nonché dai giudici Natoli

R. C. 100

000938

Gioacchino, Sciuto Antonio, Garofalo Francesco e da altri testi; il maresciallo Fois ha affermato che il dott. Ciaccio, pur verbalmente asserendo che poteva trattarsi di una "ragazzata", si comportò, in effetti, in modo tale da far ritenere che avesse colto nell'apposizione del segno un chiaro messaggio di inequivocabile stampo mafioso, portando da quel momento in poi nella borsa un revolver Smith e Wesson cal.38.

Il dott. Garofalo Francesco ha riferito un altro inquietante episodio e, cioè, quello relativo al rinvenimento di ossa sul terrazzo (su cui non prospettavano finestre né balconi di sovrastanti alloggi) della



000939

casa di abitazione del dott. Ciaccio in Trapani, sempre in coincidenza con la trattazione di processi penali a carico dei fratelli Minore: non é difficile cogliere il senso di siffatto messaggio nel simbolismo mafioso.

Montalto Irene ha riferito di avere appreso dal figlio Giangiaco del rinvenimento di un proiettile sulla scrivania del di lui ufficio: si é trattato dell'ennesimo brutale ed inquietante avvertimento.

I dott. Sferlazza Ottavio, Tamburino Giovanni e Almerighi Mario hanno riferito di avere appreso, in termini generici, dallo stesso dott. Ciaccio di minacce a lui rivolte e di inquietante ambiente di

R. C.

000940

lavoro.

In coincidenza con l'episodio della telefonata anonima del giugno 1982 all'appuntato Genova, viene rilevato che il dott. Ciaccio é pedinato da conoscenti, che ne danno notizia alla di lui madre Montalto Irene nell'agosto 1982.

Qualche giorno prima dell'assassinio, a tarda sera, nella casa di abitazione di Valderice, un forte rumore metallico (come di barra in ferro vibrata contro l'inferriata del balcone) turba il dott. Ciaccio, che si alza e impugna la pistola, pur senza commettere l'imprudenza di uscire o di affacciarsi: ne ha parlato Virzì Vita, collaboratrice domestica, la quale ha

QCT

000941

precisato di avere avuto notizia diretta dell'episodio del dott. Ciaccio.

Delle inquietanti telefonate con interlocutore silenzioso, che hanno creato allarme e preoccupazione nel dott. Ciaccio e tra i suoi familiari, nei mesi antecedenti l'omicidio, hanno riferito concordemente La Torre Maria, Virzì Vita e il dott. Lumia Giuseppe.

Ma l'episodio che suscitò il maggior turbamento nel dott. Ciaccio é quello dallo stesso percepito come "un autentico tentativo di intimidazione di natura mafiosa" ad opera dell'avv. Seminara Paolo, difensore di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero, nel corso della pubblica udienza

CC

000942

del 10.12.1980.

Lo stesso dott. Ciaccio nella relazione informativa (f.138/V) e nei successivi chiarimenti resi al dott. Lumia Giuseppe ha fotografato, come ampiamente esposto in narrativa, le reali dimensioni dell'atteggiamento dell'avv. Seminara e gli effetti dirompenti sugli imputati presenti in aula, i quali ebbero a manifestare in modo palese la loro ostilità nei suoi confronti.

La estrema gravità dell'episodio non sfuggì né al dott. Lumia né al Procuratore Generale della Repubblica di Palermo se al dott. Ciaccio venne con urgenza assegnato servizio di scorta; ma l'episodio avrebbe meritato interventi più incisivi da parte

P. C. M.

000943

del Procuratore Generale della Repubblica di Palermo onde accertare se il comportamento dell'avv. Seminara avesse superato o meno i limiti della normale dialettica processuale e fosse o meno censurabile sia sotto l'aspetto disciplinare sia sotto l'aspetto penale.


I dott. Leone Anna Maria e Pennisi Roberto hanno sottolineato corcordermente il clima di grande tensione, nel quale ebbe a svolgersi l'udienza del 10.12.1980 soprattutto a causa dello scontro tra il dott. Ciaccio e la difesa dei Minore.

La dott. Consoli Agata ha evidenziato le pressioni su di lei esercitate all'udienza del 10.12.1980 dalla difesa dei Minore per

000944

indurla a continuare a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero al posto del dott. Ciaccio, da lei solo momentaneamente sostituito.

Nonostante fosse certo il rinvio del processo a tempo indeterminato e nonostante la richiesta di ammissione del dott. Ciaccio quale teste fosse assolutamente inammissibile, il dott. Ciaccio non "doveva" esercitare le funzioni di Pubblico Ministero nel processo contro i fratelli Minore: la legittima opposizione del dott. Ciaccio alla indebita pretesa della sua estromissione dal processo ha suscitato la reazione dell'avv. Seminara e le conseguenti manifestazioni di ostilità da parte



000945

degli imputati detenuti, presenti in aula,
tra cui Minore Calogero, difeso anche dal
predetto avvocato.

Alla luce di siffatta situazione,
l'esercizio delle funzioni di Pubblico
Ministero da parte del dott. Ciaccio nella
successiva seconda fase dibattimentale
dello stesso processo non poteva non
assumere che il carattere di vera e propria
sfida all'organizzazione mafiosa trapanese
e, in particolare, ai Minore.

Peraltro, la seconda fase dibattimentale si
concluse con un ulteriore rinvio a tempo
indeterminato a causa di uno sciopero
nell'ambito forense trapanese, che il dott.
Natoli ha definito meramente strumentale e



000946

finalizzato al differimento del processo contro i Minore, che "non si sarebbe dovuto trattare sino al duemila": in tale seconda fase veniva ritenuta pregiudizievole per gli imputati non solo la presenza del dott. Ciaccio ma anche quella del dott. Natoli, componente indocile del Collegio Penale.

Nel corso della terza fase dibattimentale del processo sopra specificato le funzioni di Pubblico Ministero sarebbero state esercitate non più dal dott. Ciaccio, nel frattempo assassinato, bensì dal Costa e il Collegio Penale avrebbe disposto la sospensione del processo, che, nonostante siano decorsi oltre cinque anni, non risulta ancora celebrato.

25

000947

Appare necessario, a tal punto, esaminare sommariamente le vicende connesse al c.d. "processo Costa", ampiamente analizzate in narrativa.

Non é compito di questa Corte di Assise affrontare e decidere tutte le delicate questioni concernenti la posizione del Costa, al quale é stata mossa, tra l'altro, l'accusa di corruzione in riferimento al processo c.d. "Ciccarelli/Rodittis".

Pertinente e rilevante, invece, é l'esame delle intercettazioni telefoniche operate sulla utenza di Favata Calogero, dettagliatamente analizzate in narrativa, dalle quali é emerso il tentativo di corruzione nei confronti del dott. Cerami, condotto

[Handwritten signature]

000948

dal Favata su incarico di Bulgarella Andrea
nell'interesse dei fratelli Minore.

Il dott. Cerami, il Favata, Cizio Giuseppe
e Bulgarella Salvatore hanno confermato
concordemente la reale sussistenza di tale
subdola manovra, tardivamente venuta alla
luce, per puro caso, dopo oltre un anno di
singolare silenzio, nonostante la connes-
sione probatoria con le indagini relative
all'assassinio del dott. Ciaccio fosse di
una lampante evidenza.

Il Cizio ha affermato di avere appreso dal
dott. Cerami che il Ciaccio, venuto a
conoscenza della vicenda, ebbe un tempesto-
so scontro verbale, distintamente percepito
anche all'esterno della stanza in cui si

F. C. M.

000949

verificò, con lo stesso dott Cerami e col
Costa.

La deposizione del Cizio su tal punto ha
trovato riscontro, pur se altri testi hanno
opposto versioni totalmente negative, nella
dichiarazione di Colomba Maria (f.289/V),
la quale ha riferito di avere appreso, poco
prima o poco dopo le festività natalizie
dell'anno 1982, direttamente dal dott.
Ciaccio di un alterco, avuto in ufficio
dallo stesso, che le aveva confidato
l'intenzione di parlarne con il Procuratore
della Repubblica.

Peraltro, i testi Collura e Genova hanno
riferito che il dott. Ciaccio ascoltò
sicuramente la conversazione telefonica

g. C. m.

000950

intercettata tra il Favata e l'avv. Varzi:
tale conversazione reca la data del
13.11.1982 e, cioè, la stessa dell'altra
conversazione tra il Favata ed il Cizio,
nel corso della quale si parla di "Monte
Alto" e delle "casce di frutta".

Appare estremamente verosimile, alla luce
anche di quanto riferito dal Cizio e dalla
Colomba, che il dott. Ciaccio abbia casual-
mente ascoltato tale ultima conversazione e
ne abbia correttamente interpretato il
reale significato; la circostanza che il
dott. Ciaccio abbia contestato la vicenda
al dott. Cerami e al Costa e si sia ripro-
posto di riferirne al Procuratore della
Repubblica, senza azioni di plateale

R. Cerami

000951

pubblicizzazione, appare in perfetta
sintonia col carattere estremamente
riservato ed introverso del magistrato, il
quale mai ad alcuno ha confidato le sue
giustificate preoccupazioni e solo a
pochissimi intimi amici ha riferito delle
ripetute minacce in termini assai generici.
Comunque, in questa sede, assume
particolare rilievo non già la circostanza
che il dott. Ciaccio sia venuto a
conoscenza o meno della presunta corruzione
del Costa o del tentativo di corruzione del
Cerami bensì un dato storico documentato e
irrefutabile: in data 9.1.1983, come
risulta dalla trascrizione di conversazione
telefonica intercettata, Favata Calogero

Q. C. F.

000952

informa Bulgarella Andrea, provocandone la furente reazione verbale, che il dott. Cerami ha respinto l'ulteriore offerta di centocinquantamiloni di lire anche perché era stato "scoperto"; e il Favata ha precisato che il dott. Cerami era stato "scoperto" proprio dal dott. Ciaccio.

Non appare necessario soffermarsi sugli effetti dirompenti di siffatta "scoperta" o, comunque, della semplice divulgazione di una notizia del genere: i Minore, nel recepire tale comunicazione ad opera del loro incaricato Bulgarella Andrea, da un canto hanno visto profilarsi ulteriori pesanti iniziative giudiziarie nei confronti loro e dei loro compiacenti amici

[Handwritten signature]

000953

da parte dell'implacabile dott. Ciaccio e dall'altro hanno percepito i riflessi indubbiamente negativi della vicenda sui processi, già in fase di giudizio, a loro carico in corso.

Peraltro, l'ulteriore permanenza in Trapani del dott. Ciaccio (il cui trasferimento, pur se "in itinere", non era ancora certo quanto meno in ordine alla data di immissione in possesso altrove) avrebbe sempre comportato attività pressanti e incisive a carico dei Minore. La eliminazione del dott. Ciaccio, già decisa nell'estate 1982, diventa in tal modo indifferibile. La tracotanza della mafia trapanese si tramuta in viltà estrema, allorché un

P. C. S.

000754

codardo anonimo telefonista avverte, qualche settimana dopo l'assassinio del dott. Ciaccio, la famiglia di quest'ultimo di "stare attenti alle bambine": la comunicazione telefonica viene ricevuta da Virzì Vita, collaboratrice domestica della famiglia Ciaccio, presso la casa di abitazione dei Ciaccio in Trapani.

Un'ulteriore intimidazione viene telefonicamente operata sull'utenza riservata in ufficio nei confronti del dott. Collura Giorgio, all'epoca dirigente della Squadra Mobile di Trapani, mediante specifiche minacce proprio il giorno successivo a quello dell'assassinio del dott. Ciaccio.

Esaurita la prospettazione dell'imponente



000955

quadro di mirate intimidazioni, supportate da un tentativo di corruzione, da presunte corruzioni e culminate nell'assassinio del dott. Ciaccio, non può non rilevarsi il collegamento, certamente non imputabile a singolare coincidenza, con le vicende processuali dei Minore: la circostanziata esposizione di tali fatti in questa parte e in narrativa non necessita di ulteriori commenti o considerazioni.

L. C. M.

000956

Le analitiche considerazioni e le circostanziate prospettazioni, svolte nella presente e in tutte le precedenti parti, in ordine alla decisa personalità e allo specifico impegno professionale del dott. Ciaccio, in ordine al ruolo di spicco di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero in seno alla associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", nonché in ordine alla netta contrapposizione tra il dott. Ciaccio e i fratelli Minore (acuitasi col trascorrere degli anni sino ad assumere le dimensioni di uno scontro frontale) consentono una rigorosa ricostruzione e una serena valutazione del movente dell'assassinio, che non si prestano a interpretazio-

C. Ciaccio

000957

ni equivoche o alternative: solo Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero, capi carismatici della mafia trapanese, potevano ordinare la brutale esecuzione del dott. Ciaccio, da loro ritenuto un implacabile persecutore.

Peraltro, non va dimenticato che Calderone Antonino ha riferito una regola vigente in seno a "Cosa Nostra": nessun omicidio c.d. "eccellente" può essere consumato senza l'autorizzazione dei vertici, quantomeno provinciali, di "Cosa Nostra"; e i fratelli Minore erano i veri capi della mafia trapanese, pur se "rappresentante provinciale" era una loro creatura e, cioè, Buccellato Nicola.



000953

Tale regola ha trovato riscontro nelle deposizioni (il cui contenuto può agevolmente ricavarsi dagli atti processuali acquisiti) di Buscetta Tommaso, di Contorno Salvatore e di altri c.d. "pentiti".

Or, la individuazione del movente (che, pur essendo elemento indefettibile del reato, può, in linea teorica, non essere accertato) assume valore decisivo in ipotesi di valutazione di prova indiretta.

Nella fattispecie in esame, v'è un dato certo, obiettivo ed indiscusso: una delle armi usate per l'assassinio del dott. Ciaccio é una mitraglietta c.d. "Ponari".

A tale dato va' aggiunta una precisa notizia fornita da Calderone Antonino (la cui

P. C. T. M.

000959

attendibilità é stata ampiamente in precedenza esaminata ed accertata): circa due mesi prima dell'estate 1982 Santapaola Benedetto cedette ai "Minore" una partita di mitragliette c.d. "Ponari".

La concatenazione logica degli elementi evidenziati consente di affermare la sicura riferibilità ai "Minore" dell'assassinio del dott. Ciaccio, senza, tuttavia, risolvere, di per sé, il problema della responsabilità personale di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero.

Vero é che quest'ultimo, giusta quanto dichiarato dal Calderone, ha intrattenuto rapporti sia personalmente sia tramite il figlio Nino con Santapaola Benedetto: non

Q. C. F.

000960

é, tuttavia, certo che tali rapporti fossero di intensità tale da giustificare la cessione di una intera partita di armi tanto micidiali, difficilmente reperibili.

Alla luce di tali considerazioni appare conforme a Giustizia assolvere Minore Calogero dalle imputazioni di omicidio, nonché da quelle collegate (di cui alle lettere A), C), D), E), F), G), H), L) della rubrica) per insufficienza di prove.

F. C. r.

000961

Di diverso spessore e di incontrovertibile
consistenza sono gli elementi a carico di
Minore Antonio Salvatore in ordine
all'imputazione di omicidio.

Invero, se il movente nella sua
schiacciante e provata evidenza coincide
con quello di Minore Calogero, ben diversa
é la statura criminale di Minore Antonio
Salvatore, il quale é riuscito a
collocarsi, come ampiamente in precedenza
sottolineato, ai vertici di "Cosa Nostra",
in compagnia dei tristemente famosi Riina
Salvatore e Santapaola Benedetto, rispetto
ai quali può, addirittura, vantare un
superiore prestigio in considerazione della
maggiore esperienza in campo internazionale

S. C. F.

000962

e degli intensi rapporti soprattutto con la
fazione siciliana di "Cosa Nostra" in
U.S.A.-

Tale convincimento é il risultato di una
obiettiva e serena valutazione di tutte le
risultanze processuali, particolareggiata-
mente esaminate anche in narrativa.

Fra tali risultanze merita di essere
rammentata la circostanza riferita da
Calderone Antonino relativa all'assunzione
della "tutela" dei Costanzo da parte di
Santapaola Benedetto dopo l'eliminazione
del precedente titolare di siffatta
"tutela" e, cioé, di Calderone Giuseppe: la
"nomina" del Santapaola é avvenuta su
designazione da parte di Minore Antonio

G. Costa

000963

Salvatore.

Una designazione del genere rivela sufficientemente la reale caratura del personaggio.

In considerazione di tali rapporti, consolidati, tra l'altro, con frequenti incontri e riunioni tra i massimi vertici di "Cosa Nostra" (fra cui va rammentata la "battuta di caccia" nella riserva dei Costanzo, della quale ha riferito con dovizia di particolari il Calderone), appare indubitabile che la cessione delle mitragliette "Ponari" é stata operata da Santapaola Benedetto in favore di Minore Antonio Salvatore, al quale le armi erano necessarie sia, verosimilmente, per



000964

crearsi, nella latitanza, una scorta armata, sia per rafforzare i suoi fedelissimi (impegnati nella cruenta guerra di mafia, scoppiata, anche nel trapanese, verso la fine del 1981), sia per consentire la consumazione con assoluta certezza di delitti "eccellenti", senza possibilità di scampo per le vittime designate.

Si é, già, rilevato che una delle armi usate per l'assassinio del dott. Ciaccio é una mitraglietta "Ponari", come riferito dai periti balistici nella loro esauriente e convincente relazione: non va dimenticato che uno dei periti e, precisamente, il prof. Compagnini, ha avuto occasione di esaminare, su incarico della Procura della

P. C. F. r

000965

Repubblica di Catania, numerose altre mitragliette simili, costituite dal Ponari. Né va dimenticato che Ponari Guglielmo ha confessato di avere costruito tali armi su espressa richiesta della malavita organizzata.

A tal punto appare opportuno richiamare il contenuto di tre rilevanti principi enunciati dal Supremo Collegio:

1) "In tema di valutazione delle prove, la riferibilità sicura al gruppo delinquenziale dei fatti delittuosi non risolve il problema della responsabilità personale dei singoli imputati: ma la convergenza degli elementi probatori e la loro reciproca integrazione ben possono giustificare il

000966

convincimento sulla loro colpevolezza se attraverso il collegamento logico emerge la univocità dei detti elementi, che da soli erano carenti di efficacia probatoria" (Cass.Sez.I, 30 maggio 1988 n.6528).

2) "In materia di valutazione delle prove, il convincimento del giudice può fondarsi tanto su prove obiettive quanto su un processo logico mediante il quale da fatti certi si ricava la conclusione circa l'esistenza del fatto da provare.

A tal scopo occorre che gli elementi di giudizio siano certi, che la deduzione rientri in un procedimento logico caratterizzato dal massimo rigore di valutazione, che gli elementi posti a base

Q. C. S.

000967

della argomentazione siano concordanti"

(Cass.Sez.VI, 29 agosto 1988 n.9138).

3) "La gravità, precisione e concordanza degli indizi, apprezzati secondo la logica e le massime di esperienza, assume valore decisivo specie quando il collegamento tra le varie fonti di prova sia indiziarie sia presuntive sia indirette confluisce oggettivamente nella medesima direzione" (Cass. Sez.I, 6 agosto 1988 n.8719).



000968

Alla luce di tali principi, giuridicamente ineccepibili, le posizioni dei vari imputati, in relazione alle imputazioni comuni, vanno inquadrare, nel rigoroso rispetto del principio della responsabilità personale, in una visione unitaria e globale degli elementi processuali, che devono essere opportunamente raccordati, interpretati e valutati.

Conseguentemente, la posizione di Minore Antonio Salvatore non può essere avulsa dal contesto processuale ma va collegata a quella di Evola Natale e di Farina Ambrogio, al fine di pervenire ad una valutazione unitaria, mediante un convincente procedimento logico, degli

000969

elementi probatori oggettivamente convergenti nella medesima direzione e reciprocamente integrantisi.

Handwritten signature or initials, possibly "R. C. M.", written in cursive.

000970

Va, anzitutto, rilevato che molteplici elementi processuali, univoci e concordanti, legittimano il convincimento che Evola Natale sia affiliato da tempo alla associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra".

Invero, in narrativa si é operata una circostanziata esposizione dei numerosi rapporti giudiziari, delle proposte e delle segnalazioni (confermati dagli estensori nel corso del dibattimento), da cui si ricava agevolmente la prova della progressiva crescita, a decorrere dagli anni '70, della personalità dello Evola, personaggio la cui spiccata pericolosità sociale, mascherata sotto uno schermo di

R. C. Tero

000971

apparente ingenuità, é dimostrata dalla particolare dimistichezza con le armi da fuoco, giustamente ritenuta inquietante dagli investigatori e dai giudici, che dello Evola hanno dovuto ripetutamente occuparsi.

Lo Evola é appassionato di caccia:

la prova convincente é fornita dal possesso (giudizialmente accertato) del fucile mediante il quale suo fratello Gaspare ebbe a suicidarsi nonché di cani da caccia di pura razza cirneco.

Ma la vera passione di Evola Natale sono sempre state le armi da fuoco corte di spiccata potenzialità offensiva.

Già nell'anno 1970 lo Evola é stato

Q C

000972

sorpreso in possesso di un revolver cal.32 e di relative cartucce in numero di trenta: la sua responsabilità é stata accertata con sentenza passata in giudicato.

Nell'anno 1981 nella stanza da letto dello Evola é stato rinvenuto un revolver Smith e Wesson cal.38 special lungo, efficientissimo, con numerose cartucce dello stesso calibro: il tentativo dello Evola di riversare la responsabilità in ordine allo illecito possesso dell'arma e delle munizioni sul fratello Gaspare, suicida, é frustrato dalla considerazione che quest'ultimo non aveva utilizzato da tempo quella stanza da letto, giacché era deceduto oltre un anno prima nonché dalla

P.C.T.

000973

considerazione che le bottiglie di salsa di pomodoro, tra le quali l'arma e le munizioni erano occultate, erano state sicuramente confezionate qualche mese prima e non un anno prima, giacché é consuetudine, soprattutto, nei nuclei familiari del Sud, procedere al confezionamento di salsa di pomodoro in bottiglie di anno in anno, trattandosi di prodotto artigianale di facile alterazione.

Ma v'è di più: l'arma é stata rinvenuta nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata il 4.12.1981, mentre non ne é stata rilevata la presenza nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata qualche mese prima e, cioè, il 10.12.1981;

P. C. T.

000974

é legittimo, pertanto, ritenere che l'arma sia stata occultata da Evola Natale là dove é stata rinvenuta in epoca successiva al 10.12.1981 ma anteriore al 4.12.1981.

La responsabilità dello Evola in ordine a tale episodio é stata affermata con sentenza già passata in giudicato.

Infine, il 30.10.1983 lo Evola é stato sorpreso in possesso di una pistola Luger cal.9 P 38 carica e di un revolver Smith e Wesson e sei colpi cal.38 special carico, ben lubrificati e in ottimo stato d'uso, nonché di 49 cartucce cal.9, 19 cartucce cal.38, 10 cartucce cal.32: appare superfluo qualsiasi commento in ordine alla molteplicità (il possesso di cartucce

P. C. F. 6

000975

cal.32 presuppone il possesso di un'arma di tale tipo, ovviamente altrove ben occultata) ed alla micidialità delle armi.

Anche in ordine a tale episodio lo Evola é stato riconosciuto colpevole con sentenza già passata in giudicato.

L'illecito possesso di armi di siffatto genere e del relativo consistente munizionamento da parte di un soggetto, che, come lo Evola, non ha mai prospettato timori di sorta in ordine alla incolumità personale, va, indubbiamente, al di là di un innocuo interesse di mera natura sportiva e presuppone la utilizzazione per ben altri fini, facilmente intuibili.


Non va dimenticato che, in epoche di gran

Q. C. F.

000976

lunga anteriori al sequestro delle armi in pregiudizio dello Evola, gli investigatori hanno ripetutamente messo in risalto il ruolo di killer feroce e sanguinario del predetto Evola, indicato come soggetto impulsivo e vendicativo, in seno al gruppo mafioso dei "corleonesi".

Sono già stati evidenziati gli inquietanti rapporti fra Evola Natale e Calabrò Gioacchino (condannato all'ergastolo quale responsabile, in concorso con altri, della c.d. "strage di Pizzolungo", nell'ambito del processo per l'attentato al giudice Palermo Carlo), giacché all'interno di un pulmino posseduto dal Calabrò sono stati rinvenuti atti e documenti di pertinenza



000377

dello Evola, accuratamente occultati.

Il Calabrò ha fornito una giustificazione che non appare assolutamente credibile: egli avrebbe occultato atti e documenti, dimenticati dallo Evola, giacché costui era ricercato.

Il Calabrò ha dimenticato, evidentemente, che avrebbe potuto più agevolmente e senza correre rischi di coinvolgimento in indagini di natura penale consegnare gli atti e i documenti sopra specificati a Evola Giuseppe, fratello di Natale, col quale, proprietario di un appartamento sovrastante la sua officina, aveva occasioni quotidiane di incontro: evidentemente, per ben diversi motivi gli atti e i

9 05

000978

documenti sono venuti a trovarsi all'interno del pulmino.

Evola Natale é fratello di Evola Giuseppe, i cui rapporti, anche di ordine bancario, con Milazzo Giuseppe e Mancino Salvatore (entrambi assassinati a Gambassi Terme il 16.10.1981) sono stati evidenziati in narrativa.

Sono stati, parimenti, sottolineati gli intensi rapporti tra Evola Giuseppe e Agate Mariano.

Sono stati accertati, altresì, i vincoli stretti tra Agate Mariano e Nitto Santapaola, entrambi, tra l'altro, imputati dell'assassinio del sindaco di Castelvetro Lipari Vito.

R. C. T.

000979

Sono stati evidenziati i rapporti tra Mancino Salvatore e Minore Calogero.

Sono stati sottolineati i collegamenti irrefutabili tra Nitto Santapaola e Totò Minore nonché la assoluta devozione dello Agate nei confronti di quest'ultimo.

Calderone Antonino ha riferito di aver sentito profferire il nome "Evola" da Totò Minore, il quale ebbe a parlarne sicuramente come di amici suoi e, forse, anche come di "uomini d'onore".

Sulla base di tali dati storici accertati in modo incontrovertibile, appare ragionevole il convincimento sull'appartenenza all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", con lo specifico ruolo di killer,

Q. C. S.

000930

di Evola Natale, collegato a Minore Antonio Salvatore.

Peraltro, il collegamento tra lo Evola e il Minore era stato intuito dal dott. Ciaccio, il quale ebbe a discuterne col dott. Minna Rosario.

L'interesse del dott. Ciaccio nei confronti degli Evola e, in particolare, di Evola Natale é stato ampiamente esaminato in narrativa: appunti personali, ordini di cattura, decreti di perquisizione domiciliare, verbali di udienza contenenti l'indicazione del dott. Ciaccio con le funzioni di Pubblico Ministero, pareri su istanze, richieste istruttorie documentano in modo imponente tale interesse da parte



000931

del dott. Ciaccio nei confronti di Evola Natale, qualificato come "elemento di spicco nell'organigramma mafioso".

Lo Evola ha sostenuto di non essere mai venuto a conoscenza delle molteplici, pressanti e incisive iniziative, adottate a suo carico dal dott. Ciaccio.

V'è in atti (ff. 89-90/All.2) la smentita documentale di tale assunto, laddove Piazza Lucrezia ha nominato un difensore di fiducia nell'interesse del figlio Evola Natale nell'ambito del "procedimento penale assegnato al dott. Ciaccio": ed Evola Natale ha ammesso di avere fatto frequenti visite alla madre durante lo stato di latitanza; é impensabile che la madre non



000932

156

abbia provveduto a fornire al figlio
dettagliate notizie in ordine alle di lui
vicende processuali ed al magistrato
inquirente.

Peraltro, in un ambiente giudiziario così
permeabile come quello trapanese
dell'epoca, le pressanti iniziative giudi-
ziarie del dott. Ciaccio nei confronti
anche degli Evola era di pubblico dominio.

Né va dimenticata l'intensa attività
istruttoria svolta dal dott. Ciaccio anche
nell'ambito del processo, instaurato a
seguito del rapporto dei Carabinieri di
Trapani del 25.2.1982, a carico di diversi
imputati, tra cui anche Evola Natale.

Tale consistente attività, di pubblico



000933

dominio, si é estrinsecata, tra l'altro, nell'interrogatorio di numerosi imputati. Anche agli occhi di Evola Natale, quindi, il dott. Ciaccio é apparso come un implacabile inquisitore.

Nella scelta dei killers per l'assassinio del dott. Ciaccio, Minore Antonio Salvatore ha, ovviamente, privilegiato, tra l'altro, soggetti dotati di particolari perizia nell'uso delle armi: Evola Natale, oltre a tale requisiti, offriva un prezioso stato di latitanza (che lo sottraeva a sospetti e indagini immediati) nonché sentimenti personali di odio.

Che lo Evola abbia accettato il ruolo di killer anche perché sospinto da personale

P. C. S.

000934

desiderio di vendetta é circostanza che non si presta a censure di sorta né offre aspetti di inverosimiglianza.

Vero é che, come sostenuto da taluno dei difensori, é facile reperire in determinati ambienti killers dalle esigue pretese economiche.

Ma é, altresì, assolutamente inverosimile (come dimostra la casistica giudiziaria in vicende analoghe) che un'organizzazione di stampo mafioso possa affidare a killers prezzolati, estranei all'associazione, la esecuzione di delitti "eccellenti", i quali richiedono garanzia di assoluto riserbo e silenzio, che può essere offerta solo da affiliati.

000985

In tale contesto probatorio, di per sé rilevante, si inseriscono le conclusioni delle perizie disposte nel corso dell'istruzione.

Con relazione scritta (ff. 75 e ss./IV P.M.) i periti prof. Compagnini Domenico, maggiore CC. Lombardi Giovanni e maresciallo CC. Stramondo Carmelo hanno accertato, tra l'altro, che uno dei due proiettili estratti, all'atto dell'autopsia, dal cadavere del dott. Ciaccio, era stato sicuramente sparato da un revolver tipo Smith e Wesson cal.38 special: i tre periti hanno confermato in dibattimento il contenuto dell'elaborato peritale.

Il maggiore Lombardi ha, altresì, precisato

L. C. M.

000936

che alle formulate conclusioni erano pervenuti sulla base dell'esame scrupoloso, anche mediante uno strumento della massima affidabilità come il microscopio comparatore ottico, delle caratteristiche morfologiche, metriche e ponderali (caratteristiche generali, larghezza, direzione e numero di solchi nonché peso) e della impronta di grimpatura.

V'è da sottolineare che all'epoca della redazione della perizia sopra indicata né il Giudice Istruttore né i periti avevano notizia alcuna su Evola Natale e sul suo revolver Smith e Wesson cal.38 special: l'incarico ai periti era stato affidato, addirittura, nella fase dell'istruzione



000937

sommaria dal Procuratore della Repubblica.

Le conclusioni dei periti, adottate a seguito di accurate osservazioni e di scrupolosi accertamenti tecnici, hanno, peraltro, trovato obiettivo riscontro nelle due successive perizie balistiche, redatte rispettivamente dai proff. Compagnini Domenico e Morin Franco nonché dal dott. Farneti Martino.

Le conclusioni delle due perizie (ff.45 e ss./VIII; 222 e ss./VIII) sono identiche: il proiettile cal.38 special estratto dal cadavere del dott. Ciaccio é stato sparato dal revolver Smith e Wesson cal.38 special, sequestrato a Evola Natale il 30.10.1983.

I proff. Compagnini e Morin hanno fornito,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Compagnini', is written at the end of the text.

000988

altresì, circostanziati chiarimenti (ff.151 e ss./VIII) a richiesta del Giudice Istruttore, sollecitato da osservazioni tecniche formulate dalla difesa di Evola Natale (ff.134 e ss./VIII).

Nessuna argomentazione di ordine tecnico veniva addotta a sostegno delle osservazioni del consulente tecnico di parte (ff.304 e ss./VIII).

Tutti i periti, nel corso del dibattimento, hanno confermato (3.10.1988 n.77; 4.10.1988 n.78; 5.10.1988 n.79; 6.10.1988 n.80) le rispettive relazioni, fornendo tutti i chiarimenti e le precisazioni, richiesti dalla difesa di Evola Natale.

La difesa dello Evola ha proposto, in

QCE

000939

relazione alle perizie, una serie di eccezioni, la cui assoluta infondatezza é stata già ampiamente evidenziata sia nel corso del dibattimento sia nella parte quarta della presente sentenza.

La difesa dello Evola ha, altresì, operato una vera e propria aggressione morale nei confronti dei periti e, in particolare del prof. Morin, di cui é stata messa in dubbio non solo la competenza specifica ma anche la correttezza professionale: il consulente tecnico di parte dello Evola é andato, addirittura, oltre, ipotizzando in due missive (prodotte dalla difesa dello Evola e delle quali la Corte di Assise ha disposto la trasmissione al Procuratore




000990

18

della Repubblica per le eventuali iniziative di ordine penale) un criminoso accordo tra il Giudice Istruttore e i periti.

A prescindere da qualsiasi valutazione nella competente sede, siffatto comportamento, censurabile e pretestuoso, (ben cinque noti, apprezzati e competenti periti avrebbero ordito, in combutta col Giudice Istruttore, una vera e propria congiura ai danni dello Evola!) rivela la totale carenza di valide e pertinenti argomentazioni di natura squisitamente tecnica.

Nel quadro dell'attività di sottile e costante denigrazione della personalità dei periti sotto il profilo della correttezza professionale si inseriscono le subdole



000991

insinuazioni sui rapporti tra il dott. Farneti e il prof. Morin; si evita, ovviamente, di evidenziare che quest'ultimo ha ricevuto l'incarico di sottoporre ad accertamenti peritali, in relazione ad altri episodi delittuosi, la medesima arma da parte del Giudice Istruttore di Trapani nello stesso lasso di tempo in cui il dott. Farneti ha ricevuto l'incarico di procedere alla seconda perizia dal Giudice Istruttore di Caltanissetta: si spiega così, agevolmente, il motivo della contemporanea presenza del prof. Morin e del dott. Farneti a Londra.

Ma se l'arma da esaminare era la stessa, diversi erano i reperti da comparare:


P. G. 10

000992

10

quindi, non si comprende quale incidenza possa avere avuto sul dott. Farneti la presenza del prof. Morin a Londra o a Venezia o in qualsiasi altro luogo, tranne che si voglia ipotizzare un accordo criminoso (chissà poi per quale misteriosa ragione!) tra i due.

Ma la difesa di Evola Natale non si é fermata: ha sottolineato una espressione di giudizio, di natura opposta a quella formulata nelle conclusioni, che il dott. Farneti avrebbe verbalmente manifestato a Londra; ha tentato di introdurre nel processo presunte dichiarazioni di Mr. Arnold, direttore del laboratorio di Scotland Yard, e di Mr. Levy, interprete,



000993

185

in ordine ad argomentazioni di ordine tecnico sulle operazioni svolte a Londra, pur non avendo i predetti veste alcuna per prospettare giudizi personali.

Nonostante le numerosissime domande poste ai periti e nonostante l'impegno profuso nel corso della discussione, la difesa di Evola Natale non é riuscita a scalfire la limpida trasparenza delle univoche conclusioni dei periti.

I periti hanno ripetutamente e scrupolosamente esaminato il revolver Smith e Wesson cal.38 special, sequestrato allo Evola, il proiettile-reperto e i numerosi proiettili-tests, avvalendosi dell'ausilio delle attrezzature tecniche più moderne e più



000994

sofisticate (microscopio comparatore ottico e microscopio elettronico a scansione), e hanno documentato con esaurienti serie di fotografie l'attività compiuta nei laboratori.

Il proiettile-reperto é stato rigorosamente individuato nella marca e nel calibro di appartenenza (Winchester 38 special Match oil proof, scatola colore giallo, fondello con innesco cerchiato rosso) e ripetutamente comparato con i proiettili-tests con identiche conclusioni.

I periti hanno costantemente ribadito con dovizia di particolari che, nella fattispecie in esame, il proiettile-reperto, sebbene deformato, presenta due dei cinque

Q. U. S.

000995

solchi delle rigature chiaramente leggibili ed altri elementi utili in altre parti sia dei pieni che dei vuoti e che la positività del giudizio di comparazione é stata espressa sulla base dell'accertamento sicuro ed incotrovertibile (fotograficamente documentato e sottolineato) di numerosi gruppi di microstriature uguali, che si ripetono per forma e per posizione sul proiettile-reperto e sui proiettili-tests in tutte le parti (due solchi di rigatura e pieni e vuoti limitrofi) leggibili.

Il dott. Farneti ha, altresì, rilevato, mediante lo speciale microscopio misuratore, le larghezze delle impronte di rigatura (tenendo, ovviamente, conto degli

Q.C.F.

000996

"skidmarks" particolarmente marcati sulla pallottola-reperto), constatandone la perfetta compatibilità con i valori medi indicati sia nelle tavole del Mathews sia nei tabulati C.L.I.S. "General Rifling Characteristics" per le rigature dei revolvers cal.38 special marca Smith e Wesson.

Or, se tutte le caratteristiche morfologiche, strutturali, metriche e ponderali del proiettile-reperto corrispondono a quelle di un proiettile cal.38 special (individuato, persino, nella marca e nel tipo) e se la comparazione con i proiettili-tests sparati dal revolver dello Evola sono risultate inequivocabilmente

Q.C.

183

000997

positive, tutte le argomentazioni addotte dalla difesa dello Evola circa la teorica possibilità di un artigianale assemblamento del proiettile-reperto in una cartuccia cal.357 Magnum sono assolutamente fuorviati, al pari delle dotte disquisizioni sulle impronte di grimpatura con relativa esibizione di cartucce, sulla maggiore o minore affidabilità del microscopio comparatore ottico e del microscopio elettrico a scansione (entrambi, comunque, utilizzati dai periti e sempre con identici risultati) nonché della distorta interpretazione delle risposte date dai periti in dibattimento su specifiche domande (domande sovente a livello meramente

Q. C. E.

000998

teorico e avulse totalmente dalla concreta fattispecie in esame).

V'è un preconcetto vizio di fondo in talune delle argomentazioni della difesa dello Evola in ordine alla individuazione del calibro del proiettile-reperto, giacché non viene tenuto conto del fatto che la positività della comparazione tronca in modo definitivo qualsiasi eventuale dubbio sul punto.

Ma la difesa dello Evola ha accentrato il massimo del suo impegno sull'esito delle perizie disposte sulla medesima arma ma in relazione ad altri proiettili-reperto dall'Autorità Giudiziaria di Trapani.

Vero è che nella prima di dette perizie è

R. C. F.

000999

stato affermato che uno dei proiettili-
reperito era stato sparato con il revolver
dello Evola mentre giudizio opposto é stato
espresso nelle due successive perizie; ma é
pur vero che anche le conclusioni dei primi
periti sono state molto perplesse e caute,
in considerazione del fatto che il
proiettile-reperito é un "metal point" con
la parte incamiciata appena interessata dai
segni della rigatura.

Nel presente processo, invece, il
proiettile-reperito é di piombo; conseguen-
temente, essendo il piombo piú tenero
rispetto alla incamiciatura del proiettile
"metal point", le impronte impresse sul
proiettile dall'anima della canna all'atto

P. G. M.

001000

dello sparo sono maggiormente profonde e leggibili.


La diversità dei proiettili-reperto acquisiti nel presente processo e in quello pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Trapani, rende assolutamente improponibile il raffronto tra le conclusioni dei periti nei due diversi processi.

La difesa dello Evola ha vigorosamente sottolineato che nelle due successive perizie collegiali del processo trapanese é stata rilevata nei proiettili-tests sparati da cinque delle sei camere del revolver dello Evola la presenza di una macrostria, meno marcata nei proiettili tests sparati dalla sesta camera.



001001

Or, a prescindere dalla considerazione che il proiettile-reperto del presente processo avrebbe potuto benissimo essere stato sparato dalla sesta camera del revolver e, cioè, da quella che non imprime intensamente la macrostria, va osservato che il proiettile-reperto é solo in parte leggibile e, pertanto, é verosimile che la macrostria sia rimasta impressa su uno dei solchi non leggibili; peraltro, il prof. Compagnini, escusso su tal punto in dibattimento, ha sottolineato che, attraverso le fotografie esibitegli, era possibile rilevare la presenza di profonde incisioni sia sul proiettile-reperto sia sui proiettili-tests e che la presenza di

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Compagnini', located at the bottom right of the page.

001002

una particolare profonda incisione sul primo e l'assenza sugli altri avrebbe comportato la formulazione di conclusioni opposte sempre nel quadro di una valutazione globale di tutti gli elementi di comparazione da parte sua e da parte del prof. Morin in sede peritale.

Solo "ad abundantiam" va rammentato che il proiettile-reperto é stato sparato il 25.1.1983 con arma lubrificata e ben tenuta mentre la stessa arma, sequestrata il 30.10.1983, é apparsa ai periti in pessimo stato d'uso per difetto di lubrificazione e di manutenzione; peraltro, tra il 25.1.1983 e la data di effettuazione delle perizie la canna del revolver, a seguito di ripetuti

P. C. F.

001003

spari o di fenomeni di ossidazione, ben può essere stata interessata dall'insorgenza di un microrilievo.

La difesa dello Evola, infine, ha prospettato una serie di argomentazioni in ordine alla perdita di peso del proiettile-reperto: tali argomentazioni sono del tutto prive di pregio e inconducenti, giacché una perdita di peso di grani 1,5 (peso standard del proiettile cal.38 special Winchester 158 grani - peso del proiettile-reperto 156,5 grani) é perfettamente compatibile con lo stato del proiettile stesso ed é riferibile in parte allo scorrimento del proiettile lungo la canna ed in parte all'impatto con il corpo del dott. Ciaccio

QCF₂

001004

(dal cui capo é stato estratto).

Alla difesa di Evola Natale, che ha fatto ampio sfoggio di una specifica competenza tecnico-balistica, non é certamente sfuggita la assoluta inconsistenza delle censure mosse avverso gli elaborati peritali, incentrate su disquisizioni meramente accademiche e su argomentazioni estremamente fragili, fuorvianti e, comunque, non pertinenti alla concreta fattispecie in esame: tanto é vero che si é ben guardata dal formulare richiesta di nuova perizia, il cui esito sarebbe stato esiziale per le sorti processuali di Evola Natale.


Invece, le conclusioni univoche e

P.C.F.

001005

concordanti dei redattori delle perizie tecnico-balistiche sul proiettile-reperto e sul revolver dello Evola, formulate sulla base di accertamenti scrupolosi e di esperimenti rigorosi, oggettivamente riscontrabili attraverso una imponente documentazione fotografica, meritano di essere integralmente condivise da questa Corte di Assise.

La difesa di Evola Natale ha, altresì, rilevato che le armi e le munizioni, sequestrate in data 30.10.1983, non appartenevano allo Evola e che, comunque, non v'era prova alcuna che lo Evola fosse in possesso del revolver Smith e Wesson cal.38 special, sottoposto all'esame dei



001006

periti, anche all'epoca dell'assassinio del
dott. Ciaccio.

In ordine alla prima questione, osserva la
Corte di Assise che, a prescindere dalla
considerazione che in relazione al porto ed
alla detenzione delle armi sopra indicate
lo Evola é stato già condannato con
sentenze passate in giudicato (acquisite
agli atti e le cui ineccepibili argomenta-
zioni vanno integralmente condivise), si é
data lettura dei rapporti e dei verbali
relativi a tale episodio, che, peraltro,
sono stati confermati, nel corso del
dibattimento, dai verbalizzanti, i quali
hanno ribadito senza incertezza o dubbi di
sorta che lo Evola, nell'avvistarli, aveva

R. C. F.

001007

tentato una rapida fuga (interrotta dopo pochi metri, allorché si era reso conto che la sua notevole mole gli avrebbe impedito di sottrarsi ai Carabinieri), durante la quale si era disfatto dell'involto contenente le armi e le munizioni: non v'è motivo alcuno per ritenere falso o inattendibile il contenuto dei rapporti, dei verbali e delle deposizioni relativi all'episodio in esame.

Ciò premesso, rileva la Corte di Assise, in ordine alla seconda questione, prospettata dalla difesa dello Evola, che v'è in atti la prova convincente della infondatezza dell'assunto difensivo.

Si é già ampiamente dimostrato che Evola

001008

Natale non é un modesto personaggio della criminalità comune ma é un affiliato di "Cosa Nostra".

Si é già evidenziato il particolare interesse dello Evola per le armi da fuoco corte: é logico da ciò arguire che lo Evola, privato del revolver a seguito del sequestro operato in data 4.12.1981, abbia provveduto, anche in considerazione del suo stato di latitanza e della guerra di mafia a quell'epoca in pieno svolgimento, a munirsi di altre armi.

Peraltro, tra il 25.1.1983 (data dell'assassinio del dott. Ciaccio) e il 30.10.1983 (data del sequestro del revolver) non intercorre un lasso di tempo tanto

OK

001009

rilevante da far ritenere impossibile o inverosimile il possesso ininterrotto di detta arma da parte dello Evola.

Va, inoltre, rilevato che l'arma non é stata sequestrata ad un soggetto, residente in zona diversa dal trapanese ed estraneo al tessuto sociale trapanese, ma ad un personaggio reiteratamente inquisito nell'ambito di vicende processuali di netto stampo mafioso. Ma sussiste in atti la prova specifica e convincente della riferibilità dell'arma allo Evola anche alla data del 25.1.1983.

Invero, in data 4.12.1981 (f.87/A11.2) nella casa di abitazione dello Evola sono stati sequestrati:

Q. C. E.

001010

1) un revolver Smith e Wesson a sei colpi
 cal.38 special a canna lunga, caricato con
 tre cartucce espansive marca "Federal
 S.P.L." e con tre cartucce in piombo marca
 "Aguila"

2) trentuno cartucce cal.38 special marca
 "Aguila"

In data 30.10.1983 sono stati sequestrati
 allo Evola:

1) un revolver Smith e Wesson a sei colpi
 cal.38 special a canna lunga, caricato con
 quattro cartucce W.M.S.-G.E.L. e con due
 cartucce "Federal S.P.L."

2) sei cartucce cal.38 special W.W.

3) una cartuccia cal.38 special W.-P.S.-
 S.P.L.

001011

4) due cartucce cal.38 special "Federal S.P.L."

5) sei cartucce cal.38 special marca "Aguila".

Il raffronto tra i due verbali di sequestro consente di rilevare:

- A) la preferenza accordata dallo Evola ai revolver Smith e Wesson a sei colpi (in commercio in U.S.A. ma non in Italia, dove sono messi in vendita esemplari a cinque colpi) cal.38 special a canna lunga
- B) l'abitudine dello Evola di tenere l'arma carica con cartucce di due tipi diversi
- C) l'abitudine dello Evola di tenere l'arma carica in parte con cartucce espansive
- D) la predilezione dello Evola verso le

Q. C. T.

001012

cartucce marca "Federal" e marca "Aguila".

Or, se le cartucce marca "Federal" sequestrate sono reperibili in Italia, pur se con difficoltà, le cartucce marca "Aguila", di fabbricazione spagnola, sono rarissime non solo in Italia ma anche in campo internazionale, come ha riferito il perito dott. Farneti (6.10.1988 n.80).

Nonostante ciò, allo Evola, sia il 4.12.1981 sia il 30.10.1983, sono state sequestrate cartucce marca "Aguila" (34+6).

Va, ancora, sottolineato che il proiettile-reperto é di marca Winchester (come riferito dal perito dott. Farneti) e, cioè, della stessa marca di alcune cartucce sequestrate allo Evola il 30.10.1983 ed é

P. C. F.

001013

stato sparato col revolver Smith e Wesson
sequestrato allo Evola il 30.10.1983,
contestualmente alle cartucce.

Dal coordinamento logico di tutti questi
dati storici scaturisce la prova
convincente e ragionevole della responsabi-
lità di Evola Natale in ordine all'assassi-
nio del dott. Ciaccio.

P. C. F.

001014

Evola Natale ha ammesso di conoscere Farina Ambrogio, suo compaesano e vicino di casa, personaggio emergente della mafia siculo-americana, il quale, in breve lasso di tempo, é riuscito a raggiungere una posizione di spicco nell'ambito di "Cosa Nostra".

Il Farina ha affermato di non conoscere Evola Natale, pur ammettendo l'esistenza di rapporti di comparatico tra suo fratello Luciano (già sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno) ed Evola Giuseppe, fratello di Natale.

Nonostante la modesta entità della retribuzione connessa all'espletamento di attività lavorativa quale impiegato

P. C. S.

bancario (con la qualifica di cassiere e non con quella più remunerativa di funzionario) in diverse sedi della Sicilia, il Farina sin dai primi anni '60 (come risulta dalle note di trascrizione acquisite agli atti -ff.19-22/III quater) procede all'acquisto di diversi beni immobili.

Nei primi anni '70 il Farina, licenziato dall'istituto di credito, presso il quale lavorava, decide di emigrare in U.S.A., dove era stato da tempo preceduto dalla moglie Magaddino Maria e dove si stabilisce in modo duraturo, tornando in Italia solo saltuariamente, e si inserisce rapidamente in un vorticoso giro di affari connesso

P. C. F. n. 6

20

001016

alla gestione ed alla compravendita di pizzerie, non disdegnando il contemporaneo esercizio di altre attività commerciali.

Lo stesso Farina indica:

1) la pizzeria "Sal" a Long Island, vendutagli nel 1972 dal nipote Ingrao Salvatore

2) la pizzeria "Frank" a Farraque, vendutagli nel 1974 per circa 13.000 dollari da Crapanzano Giuseppe

3) la pizzeria "Roma" a Farraque, acquistata nel 1973 in società con Genna Joe

4) la pizzeria "Sal" a Brooklyn, vendutagli nel 1975 per circa 26.000 dollari da tale Cucuzza

P. Cucuzza

001017

5) la pizzeria "Jack" a Brooklyn,
acquistata nel 1975 in società col nipote
Caiozzo Giacomo

6) la pizzeria "Pizzerette" a Brooklyn,
acquistata nel 1979 per 28.000 dollari e
venduta nel 1980 a Badalamenti Calogero
(intenso "Charles") e a tale Rocco

7) la pizzeria "Sanremo" nel New Jersey,
acquistata nel 1980 per 20.000 dollari e
gestita dal figlio Salvatore in società con
Aiello Nick

8) il ristorante "Barla pizza" in Madison
Avenue all'incrocio con la 102^a Strada a
New York, acquistato nel 1980 per 100.000
dollari in società col nipote Ingrao
Salvatore, venduto da La Porta Paolo.

DC

001018

9) il forno con pasticceria a Canars nel quartiere di Brooklyn, acquistato nel 1982 in società con Di Donato Giuseppa

10) il negozio di ceramiche "European Ceramic Tyle" nella 87^ Avenue a New York, aperto nel 1982 in società con Scaduto Lorenzo, con annesso appartamento, mai utilizzato

11) la casa di abitazione a New York

12) l' "Extrabar II" a New York, gestito in società con Di Maria Calogero.

Lo stesso Farina ammette, altresì, di avere eseguito consistenti opere edilizie ed agricole nei suoi fondi rustici in Sicilia nei primi anni '80.

In un agenda sequestrata a Magaddino Maria

001019

(ff.27 e ss/III quater), riferibile anche all'anno 1981, v'è traccia di spese dell'ordine di diverse decine di milioni nonché dell'acquisto, in epoca imprecisata, di un appartamento a Roma.

Il Farina ammette, inoltre, di avere importato in Italia due costose autovetture e precisamente una Jaguar e una BMW.

Pizzo Margherita, amante del Farina, riferisce di un tenore di vita di quest'ultimo elevatissimo: nel corso di una delle conversazioni telefoniche intercettate sulla sua utenza la Pizzo viene indotta a concludere l'acquisto di una villa dal Farina, il quale si impegna a pagare entro qualche mese il prezzo

D. Farina

001020

convenuto in diverse decine di milioni.

La munificenza e la generosità del Farina nei confronti delle sue amanti e dei congiunti suoi e di quelli della moglie Magaddino Maria si ricavano con certezza dagli atti processuali.

Risi Sarta Maria, segretaria-commessa nel negozio di ceramiche, riferisce di una ostentazione palese di rilevanti possibilità economiche da parte del Farina, nonostante la inesistenza totale di affari nell'esercizio commerciale, frequentato assiduamente da quest'ultimo e dal socio Scaduto Lorenzo al fine esclusivo di ricevere e fare telefonate nonché di incontrarsi con gli amici.



001021

Infine, sono state accertate molteplici negoziazioni di dollari per importi rilevanti, operate presso diversi istituti di credito del trapanese (con particolare predilezione per la Banca del Popolo, della quale erano azionisti, tra gli altri, Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero) con l'ausilio di compiacenti amici e congiunti.

In breve lasso di tempo, il Farina, come si desume dai dati storici, assolutamente certi, acquisiti (nonostante la carenza di ulteriori accertamenti più approfonditi, che, verosimilmente, avrebbero potuto fornire un quadro ben più ampio) consegue una posizione economica di assoluto

001022

rilievo, incompatibile con l'esercizio di attività commerciali pur teoricamente remunerative.

La spiegazione é, tuttavia, molto facile: tra gli anni '70 e i primi anni '80 la mafia siculo-americana, come risulta dalla imponente documentazione acquisita e dalle deposizioni degli agenti della D.E.A. Tarallo Frank e Franciosa Gerard nonché dell'agente del F.B.I. Tomasulo William (ampiamente illustrate in narrativa), ha gestito a New York la maggior parte del traffico di eroina sull'asse Sicilia-U.S.A, avvalendosi di pizzerie, di bar e di esercizi commerciali per la vendita di ceramiche quali attività di copertura e


A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'P. C. T.', located at the bottom right of the page.

001023

quali luoghi di incontro tra gli associati.

Le indagini degli investigatori statunitensi sono sfociate nella instaurazione dei processi c.d. "Pizza Connection I" e "Pizza Connection II" nonché di una serie di processi in U.S.A. e in Italia.

Il caffè "Milano" (gestito dai Gambino), la pizzeria "Napoli" (gestita dai fratelli Sollena), il caffè "Segesta" (gestito da Curatolo Santo Diego), la pizzeria "Mimmo" (gestita da Panno Francesco), il ristorante "La Lampada" (gestito da Pannunzi Roberto), la catena di esercizi commerciali denominati "European ceramic tyles" (facenti capo ad una società canadese) e il caffè "Extrabar II" costituiscono l'epicentro



001024

della fazione siciliana e, in particolare, trapanese, di "Cosa Nostra", come é stato documentato ampiamente e dettagliatamente dagli investigatori statunitensi nei molteplici rapporti (acquisiti agli atti), frutto esclusivo di brillanti operazioni sotto copertura, di pazienti pedinamenti e di scrupolose intercettazioni telefoniche. Il Farina ha tentato di dissociarsi dalla gestione dell' "Extrabar II", nonostante, come già rilevato, le risultanze processuali convergano univocamente in opposta direzione: la indicazione di detto esercizio sul biglietto da visita del Farina, l'intestazione della quietanza per 600 dollari, rilasciata dalla proprietaria

P. C. M.

001025

in data 5.1.1983 in favore del Farina, la prosecuzione della gestione da parte del figlio del Farina dopo l'assassinio del Di Maria, la deposizione della teste Risi Sarta Maria, le incertezze negli interrogatori resi su tal punto dal Farina e dai suoi congiunti non lasciano adito a dubbi di sorta in ordine all'esistenza di rapporti societari tra il Farina e il Di Maria nella gestione dell' "Extrabar".

Ma anche se, per assurdo, dovesse ritenersi veritiera la versione del Farina (secondo cui egli era solo affittuario dell'esercizio mentre il Di Maria ne era il gestore), i riflessi sul piano processuale sarebbero irrilevanti, giacché Farina Ambrogio e

A handwritten signature or set of initials, possibly 'D. C.', written in dark ink at the bottom right of the page.

001026

Farina Salvatore hanno ammesso, comunque, di essere abituali frequentatori del locale.

Verosimilmente, la versione del Farina é dettata non da esigenze difensive di tipo processuale bensì dalla assoluta necessità di dissociare il proprio comportamento e le proprie responsabilità nell'ambito di "Cosa Nostra" da quelle del Di Maria.

Quest'ultimo, secondo le informazioni ricevute da agenti della D.E.A. sotto copertura (già evidenziate), sarebbe stato assassinato, in quanto aveva trattato, d'accordo col Farina ed all'insaputa del di costui socio Scaduto Lorenzo, una partita di Kg.9 di eroina, sequestrata dagli agenti

P. C. F.

001027

della D.E.A. agli acquirenti, ancor prima del pagamento del prezzo.

Peraltro, gli effetti della micidiale guerra di mafia, divampata in Sicilia tra il 1981 e il 1982, si erano estesi anche in U.S.A. e, in particolare, a New York, dove il gruppo capeggiato da Buscetta Tommaso si era scontrato col gruppo capeggiato da Bonventre Cesare, nonostante la comune appartenenza alla famiglia Bonanno: l'assassinio del Di Maria ad opera di Riina Salvatore, associato al gruppo Bonventre, non poteva non allarmare il Farina, il quale, costretto a rientrare in U.S.A. dall'orientamento delle indagini sull'assassinio del dott. Ciaccio, si teneva per



001028

un certo tempo ben nascosto, trascurando anche il negozio di ceramiche, in precedenza assiduamente frequentato.

Or, che il Farina fosse solo affittuario o anche co-gestore dell' "Extrabar II" é circostanza del tutto irrilevante: ai fini processuali assume, invece, particolare importanza il collegamento del Farina al giro delle pizzerie e dei negozi di ceramica quali attività di copertura e quali luoghi di incontro dei trafficanti di stupefacenti a New York.

La rapida ed imponente espansione della posizione economica del Farina trova esclusiva origine nel di lui organico inserimento nella associazione mafiosa

P. C. M.

001029

denominata "Cosa Nostra", che gli ha
consentito la gestione di un vasto traffico
internazionale di stupefacenti tra la
Sicilia e gli U.S.A.-

Dai rapporti e dalle dichiarazioni degli
investigatori statunitensi, ampiamente
evidenziati in narrativa, é emersa una
fittissima rete di relazioni tra Farina
Ambrogio e personaggi di spicco della mafia
siculo-americana (coinvolti in traffici
illeciti con particolare riferimento a
droga e armi), tra cui meritano di essere
rammentati:

1) Di Chiara Lorenzo (il trafficante di
stupefacenti, che, facendo da intermediario
tra agenti infiltrati della D.E.A. e il



001030

Farina, ha consentito l'arresto di quest'ultimo col figlio Salvatore), assassinato, dopo la prestata collaborazione, con la tecnica, tipicamente mafiosa, dell' "incaprettamento".

2) Panno Francesco (il cui numero di telefono é stato rinvenuto annotato in un'agenda sequestrata a Farina Salvatore e la cui ulteriore utenza telefonica, intestata alla pizzeria "Mimmo", da lui gestita, é stata rinvenuta, tra le carte del Farina, all'atto del suo arresto), noto trafficante di stupefacenti, in rapporti illeciti con Amato Baldassare, tratto in arresto nel gennaio 1984, autore di un frenetico giro di telefonate verso la



001031

Sicilia e osservato in atteggiamento sospetto dagli agenti della D.E.A. nei pressi dei due appartamenti di proprietà del Farina, immediatamente dopo il di costui arresto.

3) Pannunzi Roberto (sorpreso in possesso di Kg.15 di eroina e arrestato in Italia unitamente a Miceli Salvatore nell'aprile 1983), proprietario a Brooklyn del ristorante "La Lampada", il cui numero di telefono é stato rinvenuto tra le carte del Farina all'atto del di costui arresto.

4) La Porta Antonietta, trafficante di stupefacenti, arrestata in U.S.A. nel gennaio 1984, il cui numero telefonico é stato rinvenuto tra le carte del Farina

P. C. F.

001032

all'atto dell'arresto.

5) La Porta Paolo, trafficante internazionale di stupefacenti (arrestato nel gennaio 1984 in U.S.A. unitamente alla moglie Antonietta, ai congiunti La Porta Giovanni e La Porta Josephine, a Mauro Filippo, a Camiolo John, a Pedone Gaetano, a Ficalora Alberto e a Panno Francesco nell'ambito della operazione "Ficalora"), che ha ceduto al Farina la pizzeria "Barla", il cui numero telefonico é stato rinvenuto in Sicilia all'interno di due laboratori per la raffinazione di eroina.

6) Scaduto Lorenzo (socio del Farina nella gestione del negozio di ceramiche "European Ceramic Tyle" e fratello di Scaduto

Q. C. F.

001033

Tommaso, elemento di spicco di "Cosa Nostra", al quale, deceduto per infarto, é subentrato, nel medesimo ruolo, La Porta Paolo), inquisito e condannato in U.S.A. unitamente al suocero Ragusa Filippo (esponente di primo piano di "Cosa Nostra", condannato anche in Italia per traffico internazionale di stupefacenti), ad Aiello Andrea (fratello di Aiello Nick, socio di Farina Salvatore nella gestione della pizzeria "Sanremo") e a Bartolotta Salvatore (cognato di Scaduto Lorenzo nonché di Riina Salvatore, presunto killer di Di Maria Calogero), nell'ambito di una inchiesta su un imponente traffico di eroina tra l'Italia e gli U.S.A., operato

P. C. M.

001034

sotto la copertura di spedizioni di mattonelle di ceramiche, inviate dalla EDILMAN di Mantova ad Aiello Andrea (il quale aveva collaborato alla costituzione della "European Ceramic Tyle").

7) Li Vigni Salvatore, arrestato in Italia nel settembre 1984 e inquisito, unitamente, tra gli altri, a Curatolo Santo Diego e a Palazzolo Salvatore.

8) Siracusa Mario, la cui autovettura era in possesso di Farina Ambrogio al momento dell'arresto in U.S.A. col figlio Salvatore per la detenzione di Kg.5 di eroina, e che si trovava all'interno dell' "Extrabar II" a giocare a carte con Di Maria Calogero all'atto del di costui assassinio.

Q. C. F.

001035

- 9) Bonventre Cesare, mitico capodecina della famiglia mafiosa "Bonanno" di New York, assassinato e ferocemente straziato nel 1984.
- 10) Tramontana Antonio (suocero di Aiello Nick) e Tramontana Giuseppe (assassinato a Miami nel 1983).
- 11) Riina Salvatore (cognato di Bartolotta Salvatore), presunto killer di Di Maria Calogero.
- 12) Romano Giuseppe, Polizzi Maria e Giambrone Salvatore, assassinati in U.S.A. qualche mese dopo l'uccisione di Di Maria Calogero.-

Tali rapporti, talora ammessi dal Farina e sovente documentati fotograficamente, che,

P. C. M.

001036

di per sé, potrebbero apparire privi di penale rilevanza, vanno opportunamente raccordati alla rapida e non altrimenti giustificabile espansione economica del Farina.

Ma v'è di più: in numerosi rapporti e atti (specificamente evidenziati in narrativa) gli investigatori della D.E.A. hanno riferito di avere appreso, nel corso di molteplici operazioni "sotto copertura", da diversi associati, tra cui Di Chiara Lorenzo, Amen Angelo, La Porta Paolo, Affatigato Francesco e Zito Benito, dell'organico inserimento di Farina Ambrogio nella fazione siciliana di "Cosa Nostra", dedita al traffico di stupefacenti

P. C. F.

001037

tra l'Italia e gli U.S.A.-

Il ruolo del predetto Farina viene pienamente confermato dalla operazione, conclusasi in U.S.A. il 20.5.1983 con l'arresto suo e del figlio Salvatore, in possesso di Kg.5 di eroina.

La difesa del Farina ha tentato di insinuare dubbi e perplessità in ordine alle modalità della descritta operazione al fine di inficiarne la validità probatoria: ma l'esame attento e scrupoloso dei rapporti e degli atti degli investigatori nonché delle Autorità Giudiziarie statunitensi (della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare) consentono, unitamente agli elemnti già in precedenza illustrati,

Q. G. n.


001038

di pervenire al ragionevole convincimento che Farina Ambrogio abbia fatto parte dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", radicata nel trapanese e ramificata negli U.S.A., ed abbia esercitato un ruolo di primo piano nell'organizzazione mafiosa dedita soprattutto al traffico internazionale di stupefacenti, non solo in Italia e in U.S.A. ma anche in Canada (come é documentato dal suo passaporto, sul quale é annotato un visto relativo a un viaggio in Canada, nonché dall'inserimento del negozio di ceramiche "European Ceramic Tyle", da lui gestito, in una catena di negozi canadesi, inquisiti per traffico di stupefacenti).

P. C. F.

001039

E' stata mossa a Minore Calogero, nella
qualità di promotore, nonché a Liga Mario,
a Pollara Salvatore e a Pizzo Margherita
l'accusa, tra l'altro, di essere affiliati
alla associazione criminale, dedita al
traffico internazionale di sostanze
stupefacenti, organizzata e diretta da
Farina Ambrogio.



001040


Relativamente a tale addebito, non é stato
acquisito nel corso del processo elemento
alcuno che legittimi il convincimento sulla
appartenenza di Minore Calogero a siffatta
organizzazione criminale.

Vero é che é stata raggiunta la prova piena
e convincente della responsabilitá del
predetto Minore in ordine all'affiliazione
alla associazione per delinquere di stampo
mafioso, denominata "Cosa Nostra":
tuttavia, attesa la vastità degli affari
illeciti gestiti da "Cosa Nostra", tra cui
va, indubbiamente, ricompreso il traffico
di stupefacenti, relativamente a ulteriori
fattispecie criminose diverse da quella
ipotizzata dall'art.416 bis C.P.P. appare

R. C. M.

001041

indispensabile l'acquisizione di specifici
elementi di prova, non essendo sufficiente
per un'affermazione di responsabilità la
sola prova della affiliazione a "Cosa
Nostra"; conseguentemente, Minore Calogero
va assolto da tale addebito per non aver
commesso il fatto, non essendo stato
acquisito a suo carico alcun elemento, che
possa legittimare un'affermazione di
responsabilità.

A handwritten signature or set of initials, possibly 'P. C.', written in dark ink. The letters are stylized and cursive.

001042

Anche l'accusa mossa a Pollara Salvatore appare del tutto carente sotto l'aspetto probatorio.

Vero é che il Pollara, cognato di Magaddino Simone, é stato condannato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti; vero é che nel corso di una intercettazione telefonica intercettata tra Magaddino Rosetta e Gerbino Illuminata si afferma che "i baruneddi" sono stati compensati (con riferimento ad un viaggio in U.S.A. effettuato da Fortunato Mattia, moglie del Pollara); vero é che Pollara Salvatore é inteso "u baruneddu"; ma é pur vero che, tali elementi non appaiono idonei a legittimare il convincimento che il Pollara


Q. C. M.

001043

abbia fatto parte dell'associazione
criminale, dedita al traffico internaziona-
le di sostanze stupefacenti, diretta dal
Farina Ambrogio.

Peraltro, va sottolineato che, in relazione
al viaggio remunerato in U.S.A., sono state
mosse specifiche accuse a Fortunato Mattia,
moglie del Pollara.

Pertanto, quest'ultimo va assolto
dall'addebito mossogli per non aver
commesso il fatto.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Q. C. M.', located at the bottom right of the page.

001044

Neppure a carico di Liga Mario sono stati acquisiti convincenti prove o indizi tali da legittimare un'affermazione di responsabilità.

Il Liga, indubbiamente, avendo sposato una sorella di Scaduto Tommaso (noto trafficante internazionale di sostanze stupefacenti) e di Scaduto Lorenzo (associato a Farina Ambrogio nella gestione del negozio di ceramiche e tratto in arresto in U.S.A per traffico internazionale di stupefacenti), é venuto a trovarsi in una posizione abbastanza difficile, aggravata dal fidanzamento della figlia Rosaria con Farina Salvatore, figlio di Ambrogio.



001045

Tuttavia, tale contesto di relazioni familiari, in assenza di ulteriori specifici elementi (non v'è prova neppure di un rapido o ingiustificato arricchimento) non è, di per sé, penalmente rilevante. Né appare idoneo a tal fine il contenuto della conversazione telefonica intercettata in data 20.5.1983, nel corso della quale il Liga informa Magaddino Maria dell'arresto del marito "per quel discorso".

Invero, pur se è poco verosimile che il Liga, vivendo in una certa realtà sociale, potesse ignorare la effettiva natura dei traffici illeciti, svolti dalle persone che lo circondavano, tuttavia non appare legittimo pervenire ad una affermazione di

P. C. T.

001046

responsabilità sulla semplice base della conoscenza da parte del Liga di attività criminali, da altri espletate.

Pertanto, il Liga, non essendo stato acquisito elemento alcuno in ordine al suo personale coinvolgimento negli episodi criminosi addebitatigli, va assolto per non aver commesso il fatto da entrambe le imputazioni contestategli.

Evanescenti si sono, altresì, palesate le accuse mosse a Pizzo Margherita, a carico della quale non é stato acquisito alcun elemento di prova.


La circostanza che la Pizzo abbia intrattenuto una relazione sentimentale con Farina Ambrogio non é, di per sé,

001047

penalmente rilevante.

Pur se é verosimile che la Pizzo fosse consapevole degli illeciti traffici svolti dall'amante, tuttavia, siffatta consapevolezza non comporta necessariamente il coinvolgimento della Pizzo in attività criminali, a lei, in assenza di specifiche prove, personalmente estranee.

In ordine alla imputazione di favoreggiamento, contestata alla Pizzo, osserva questa Corte di Assise che l'imputata si é limitata a distruggere una fotografia di Farina Ambrogio allo scopo evidente di eliminare un eventuale prova della relazione sentimentale; poiché per la giuridica configurazione del delitto di



001048

favoreggiamento é indispensabile la sussistenza di una condotta oggettivamente idonea a deviare le indagini e poiché non può ritenersi che la mera soppressione della fotografia del Farina sia stata astrattamente idonea ad intralciare o ad ostacolare le indagini relative all'assassinio del dott. Ciaccio, anche da tale addebito, al pari degli altri esaminati, la Pizzo va assolta con formula ampiamente liberatoria.

Def

001049

2

Essendo decorso il termine massimo della legge previsto, Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio ed Evola Natale vanno prosciolti dalla contravvenzione di cui alla lettera I) della rubrica per intervenuta prescrizione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. C. A.', located below the typed text.

001050

In ordine al reato di cui alla lettera B) della rubrica, osserva questa Corte di Assise che dalla perizia redatta dal prof. Compagnini Domenico, dal maggiore CC. Lonbardi Giovanni e dal maresciallo CC. Stramondo Carmelo nonché dal contenuto delle dichiarazioni rese da Calderone Antonio é emerso che la pistola mitragliatrice cal.30 Luger 7,65 parabellum é stata costruita artigianalmente da Ponari Guglielmo.

Pertanto, Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore ed Evola Natale vanno assolti da tale capo di imputazione per non aver commesso il fatto.



001051

Va ordinata la trasmissione al P.M., per quanto di competenza, di copia degli atti concernenti detta arma e delle dichiarazioni di Calderone Antonino.

A Farina Ambrogio va, indubbiamente, riconosciuto il ruolo di capo di una associazione criminale di stampo mafioso, dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Dai rapporti e dagli atti delle autorità di polizia e giudiziaria statunitensi nonché dalle circostanziate deposizioni rese dagli agenti della D.E.A. Franciosa e Tarallo e dall'agente del F.B.I. Tomasulo (come ampiamente sottolineato in narrativa) emerge la prova piena e convincente della



001052

264

posizione di netta preminenza del predetto Farina, nell'ambito dell'organizzazione, diretta da lui e da Scaduto Lorenzo, nonché dalle consistenti quantità di eroina dagli stessi gestite: se al Farina in data 20.5.1983 sono stati sequestrati Kg.5 di eroina, nel corso di quella che per lui rappresentava una delle consuete operazioni di vendita, ben ci si può formare una idea concreta circa le dimensioni del traffico, gestito dal Farina.

Nel momento in cui il 20.5.1983 viene tratto in arresto, Farina Ambrogio, superata una prima fase di intuibile disorientamento, deve, indubbiamente, essersi reso conto che lo spazio, che si era

LC


001053

265

creato sul mercato, non sarebbe rimasto a lungo vuoto e altri vi si sarebbero stabilmente inseriti.

E' questo il momento in cui, diradatisi prudentemente, taluni dei più fidati associati, Magaddino Maria e Magaddino Simone (rispettivamente moglie e cognato di Farina Ambrogio) riprendono decisamente le fila della organizzazione, esponendosi personalmente e avvalendosi della collaborazione della sorella Magaddino Rosetta, di Fortunato Domenica e di Fortunato Mattia (rispettivamente moglie e cognata di Magaddino Simone), sempre, però, sotto la sapiente regia di Farina Ambrogio.

Ha sostenuto la difesa che quest'ultimo non



001054

245

avrebbe avuto la possibilità di continuare a gestire dal carcere l'illecito traffico, adducendo a sostegno di tale assunto l'assenza di alcun specifico riferimento nelle conversazioni telefoniche intercettate.

Va, a tal proposito, osservato che l'intercettazione telefonica non é stata effettuata sull'utenza del carcere in U.S.A. bensì su utenze in Sicilia dei Magaddino: pertanto, il Farina ben può aver telefonato dal carcere a qualsiasi intestatario di altre utenze.

Peraltro, va sottolineata l'importanza della installazione presso la casa di abitazione a New York del predetto Farina


R. C. ~

001055

di una sofisticata attrezzatura, che consentiva a tale utenza telefonica di fare da ponte tra il carcere e qualsiasi altro utente ovunque residente.

Attrezzature del genere sono inusuali e la loro installazione presuppone la necessità per il Farina di mantenere i contatti direttamente con gli associati di maggiore spicco della mafia siculo-americana, non apprendogli sufficientemente a ciò idonei i congiunti.

Peraltro, questi ultimi ben possono avere ricevuto nel corso dei colloqui del Farina le necessarie disposizioni in ordine ad attività, che apparivano in grado di svolgere.



001056

La statura criminale del Farina emerge anche in modo sufficientemente preciso sia dalle deposizioni della teste Risi Sarta Maria (la quale ha sottolineato il tono ossequioso degli interlocutori nei confronti del Farina, il quale, dal canto suo, ostentava un tono autoritario) sia dalla natura dei rapporti intrattenuti col mitico e temibile Bonventre Cesare dal Farina, il quale ha ammesso sostanzialmente che era in grado di rivolgerglisi da pari a pari.

Ciò premesso, va evidenziata la rilevante incidenza di talune conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, che forniscono un contributo non secondario alla opera di identificazione dei singoli



001057

associati.

Il 14.7.1984 Magaddino Rosetta (che si trova in U.S.A.) telefona in Sicilia alla madre Gerbino Illuminata; dalla lunghissima conversazione (ff.690 e ss./VII quater) si desume, tra l'altro:

- 1) che i congiunti si dolgono giacché Magaddino Maria ha rovinato non solo il marito ma anche il figlio Salvatore
- 2) che Magaddino Simone si trova in U.S.A. e il giorno successivo (15.7.1984) deve rientrare in Italia
- 3) che Magaddino Simone parte e ritorna sempre repentinamente senza informare alcuno
- 4) che Magaddino Simone ha compiuto diversi

Q. C. F. n.

001058

viaggi tra l'Italia e gli U.S.A. ma la sorella Maria é sempre avida di denaro, nonostante i numerosi viaggi fatti da Simone

5) che Magaddino Simone si lamenta di Maria, dicendo: "ma che é pazza? ma che é folle? che vuole rovinare me?"

6) che Magaddino Simone una volta ha accompagnato in U.S.A. anche Mattia, la quale é stata compensata ("le hanno pagato il viaggio - le hanno dato soldi perché certo il viaggio lei non l'ha fatto per niente ed ha rischiato")

7) che Fortunato Giuseppe ha rimproverato aspramente la sorella Domenica (moglie di Simone), dicendole: "ti sei presa Mattia



001059

(comune sorella) e l'hai portata in mezzo a queste cose!".

Il 20.10.1984 (ff.739 e ss./VII quater) Magaddino Rosetta (tornata in Italia dopo il 14.7.1984 e ripartita per gli U.S.A. il 5.9.84) telefona in Sicilia alla madre Gerbino Illuminata; dal contesto della conversazione si desume che Rosetta ha portato qualcosa in U.S.A., ed é stata compensata e che in tal modo si sta comprando la casa.

Il 29.8.1984 (ff.736 e ss./VII quater) Magaddino Rosetta dalla Sicilia telefona in U.S.A. al marito Surdo Nicola, il quale appare palesemente angosciato:

Surdo: "Rosetta, ma tu quando vieni

001060

all'aeroporto non é che mi devi fare stare
preoccupato, eh?"

Rosetta: "Perché?"

S.: "Hai capito cosa voglio dire?"

R.: "Già, non ti preoccupare"

S.: "Ma... non ti preoccupare per dirmi..."

R.: "non allungare ancora"


S.: "che vuol dire non allungare? Allora mi
devi fare preoccupare? Perché se tu dici
così vuol dire che devo stare preoccupato.
Ti sei vista con tuo fratello?"

R.: "Già"

S.: "Spesso?"

R.: "Eh"

S.: "Allora é come penso io... comunque
fallo per i tuoi figli"



001061

R.: "E per te"

S.: "...Perché io lavoro, hai capito? E non ne abbiamo...Lavoro abbastanza... e non c'è nessuna...".

Il 5.9.1984 Magaddino Simone accompagna la sorella Rosetta, in partenza per gli U.S.A., all'aeroporto di Roma e telefona alle ore 18,31 (f.732/VII quater) alla moglie Fortunato Domenica in Sicilia per dirle, tra l'altro, che "la macchina è partita bene".

Il 5.9.1984 (f.739/VII quater) Magaddino Rosetta dagli U.S.A. telefona in Sicilia al padre per informarlo che il viaggio è andato bene e che è arrivata; s'inserisce nella conversazione la sorella Maria ma

RA

001062

cade la linea telefonica; Maria richiama subito il padre, al quale dice: "Attento a me... quando vai da Mimma, dille così...che il bambino ha fatto i raggi, tutte cose, le dici che sta bene, non hanno dato brutte speranze...quando viene Simone dalla campagna (Simone é, invece, sulla via del ritorno dopo aver accompagnato Rosetta) glielo fai sapere pure".


Le quasi contestuali comunicazioni telefoniche del 5.9.1984 ("la macchina é partita bene" dice Simone - "al bambino hanno fatto i raggi, sta bene, non hanno dato brutte speranze" vuol far sapere Maria a Simone e a Mimma) si riferiscono, indubbiamente, al tranquillo superamento delle barriere

P. C. F.

001063

doganali alla partenza dall'Italia ed all'arrivo a New York: peraltro, mai nelle precedenti conversazioni si é parlato di un bambino che sta male ed é singolare che se ne parli da parte di Maria con insistenza (richiama subito dopo la caduta della linea) e con le precise modalità di un messaggio non già al padre o alla madre (che pur sarebbero stati i nonni del presunto "bambino") ma a Fortunato Domenica e a Magaddino Simone, in quel momento ancora sulla via del ritorno.

Il contenuto di siffatte conversazioni e di tutte le altre (ascoltate scrupolosamente e integralmente da questa Corte di Assise) comprova in modo schiacciante il

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. C. ...', located at the bottom right of the page.

001064

coinvolgimento dei personaggi indicati
nella gestione di un illecito traffico
dall'Italia verso gli U.S.A.: la loro
lettura ed il loro ascolto non consentono
interpretazioni equivoche od alternative.

La stessa difesa degli imputati, nonostante
ogni sforzo, non é riuscita (e ne aveva la
possibilit , ove fosse esistita) di fornire
una qualsiasi diversa interpretazione delle
conversazioni, soprattutto nei punti
salienti sopra specificati.

Sarebbe puerile attendersi dal contesto dei
dialoghi che si facesse esplicito
riferimento all'oggetto del traffico.

Che si tratti di sostanze stupefacenti é
ragionevole desumerlo dalla provata

P. C. T.


001065

25

attività di Farina Ambrogio in tale settore nonché dal rinvenimento, nella casa di campagna di Magaddino Simone, di quaranta sacchetti di plastica e di una spillatrice di marca americana (oggetti abitualmente usati per la confezione della droga in singole partite).

Né, peraltro, v'è prova alcuna che i congiunti di Farina Ambrogio abbiano mai gestito alcun traffico illecito in settore diverso da quello della droga.

Non va, ancora, dimenticato che Farina Salvatore, in occasione del secondo arresto in U.S.A., avvenuto proprio nello stesso periodo dei ripetuti viaggi dei congiunti, é stato colto in possesso anche di una



001066

258

piccola quantità di cocaina purissima.

Peraltro, dall'attenta analisi dei rapporti e degli atti statunitensi, già sviscerati, nonché dalle acquisite sentenze, passate in giudicato, nel processo contro Li Vigni Salvatore ed altri, si desume che lo "Extrabar II", riaperto dai Farina-Magaddino, nonostante l'assassinio del Di Maria, anche negli anni 1983-1984 é stato luogo di incontro di noti trafficanti di stupefacenti.

Vanno rammentate le ripetute negoziazioni di valuta estera, documentate e già esaminate, operate in Sicilia da Magaddino Maria, la quale in U.S.A. aveva sin dagli anni '60 solide e profonde radici.

Q.C.T.

001067

Infine, va opportunamente valutato ed inquadrato in una globale visione della vicenda il sintomatico viaggio di Magaddino Simone, il quale ha ammesso (f.176/VI) di avere prelevato Curatolo Santo Diego (titolare del caffè "Segesta" a New York), in arrivo dagli U.S.A., all'aeroporto di Palermo e di averlo accompagnato, come accertato dagli investigatori italiani, presso la casa di abitazione di Palazzolo Salvatore: il Curatolo ed il Palazzolo sono stati inquisiti, unitamente a Li Vigni Salvatore e ad altri, nell'ambito delle indagini in ordine ad un vasto traffico di stupefacenti Italia-U.S.A.-

Non va, altresì, sottovalutato il palese

001063

interesse dei Magaddino verso le notizie di stampa concernenti trafficanti di stupefacenti, comprovato dai quotidiani sequestrati.

Appare, inoltre, singolare il possesso da parte di Magaddino Simone, che si é qualificato "gessista", della formula dell'anidride solforosa, notoriamente usata per la raffinazione dell'eroina.

Non va, infine, dimenticato il ruolo netto ed inequivocabile, già ampiamente evidenziato in narrativa, di Farina Salvatore sia nelle vicende, che lo vedono coinvolto, accanto al padre, con una presenza assidua, nella gestione e nella frequentazione di pizzerie e caffè, sia

001069

nelle vicende successive alla scarcerazione (dopo l'arresto del 20.5.1983) con la gestione dell' "Extrabar" e il successivo arresto per illegale possesso di un'arma e di una piccola quantità di cocaina purissima.

Dei frequenti viaggi di Farina Salvatore tra l'Italia e gli U.S.A. é traccia concorde sia nella deposizione di Risi Sarta Maria sia nella agenda (III quater), sequestrata a Magaddino Maria.

Pur se il passaporto del predetto reca un limitato numero di visti di ingresso in U.S.A., va rilevato che Di Chiara Lorenzo ha riferito agli investigatori statunitensi dell'uso frequente di passaporti falsi da

P. C. F.

001070

parte dei trafficanti: la confidenza del Di Chiara ha trovato riscontro nei rapporti degli agenti della D.E.A., i quali, come esposto in narrativa, hanno accertato l'uso di documenti falsi da parte di trafficanti associati alla stessa vasta organizzazione, nella quale operava quella dei Farina.

Alla luce di tali univoci e consistenti elementi, ritiene questa Corte di Assise di poter pervenire con ragionevole certezza al convincimento sulla responsabilità di Magaddino Maria , di Magaddino Simone e di Farina Salvatore in ordine ad entrambe le violazioni della legge sugli stupefacenti, loro contestate.

Per quel che riguarda Magaddino Rosetta,




2

001071

pur se a carico della stessa sono stati acquisiti sufficienti elementi di colpevolezza in ordine alla imputazione di traffico di stupefacenti contestatale, va osservato che, invece, in ordine alla imputazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sussistono notevoli perplessità, attesa la natura episodica e casuale della collaborazione prestata dall'imputata: conseguentemente, da tale seconda imputazione l'imputata va assolta per insufficienza di prove.

Analoghe considerazioni e conclusioni vanno adottate nei confronti di Fortunato Domenica e di Fortunato Mattia.



001072

Minore Antonio Salvatore é accusato, tra l'altro, di essere uno dei promotori della organizzazione criminale di stampo mafioso, finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, diretta da Farina Ambrogio.

In U.S.A. presso lo schedario della D.E.A. esiste da anni un consistente fascicolo, intestato alla c.d. "organizzazione Minore", sulla quale sono state avviate indagini e redatti rapporti: gli investigatori statunitensi, come già dettagliatamente evidenziato in narrativa, hanno messo in risalto lo spessore criminale del Minore, riferendo che egli all'inizio degli anni '80 ha tentato di

P. C. T.

001073

impossessarsi della gestione degli affari della famiglia "Gambino" di New York.

Gli agenti della D.E.A. (pur avendo redatto un organigramma circostanziato della "organizzazione Minore" e pur avendo acquisito notizie specifiche in ordine al traffico di stupefacenti dagli associati gestito), impegnati con l'ausilio di collaboratori e di infiltrati in numerose altre indagini (sfociate in diversi eclatanti processi, tra cui quelli c.d. "Pizza Connection I" e "Pizza Connection II", taluni dei quali recenti e ancora in corso) non si sono ancora dedicati all'approfondimento degli accertamenti sulla predetta organizzazione: siffatto

P. C. Faro

001074

comportamento é perfettamente compatibile con la metodologia degli investigatori statunitensi, i quali, pur se procedono alla immissione nello schedario di tutti i dati acquisiti, inquisiscono non già un'intera associazione bensì le singole organizzazioni criminali, i cui componenti, in virtù della maggiore concretezza e della più penetrante incisività dell'azione, in tal modo spiegata, sovente vengono in breve tempo denunziati, processati e condannati.

L'esistenza in U.S.A. della "organizzazione Minore", diretta da Minore Antonio Salvatore é dato verosimile e attendibile, confermato dalla sintomatica risposta fornita agli agenti, che lo intervistavano

A handwritten signature or set of initials, possibly 'P. C. S.', written in dark ink at the bottom right of the page.

001075

in ordine alle ragioni per cui il predetto fosse ricercato, dal di lui cognato Abate Nick: "Probabilmente per questioni di eroina o droga".

Tali elementi, tuttavia, pur se rilevanti, in assenza di ulteriori specifici riscontri, non appaiono di consistenza tale da legittimare un'affermazione di responsabilità.

Conseguentemente, Minore Antonio Salvatore va assolto dall'accusa sopra specificata per insufficienza di prove.

P. C. M.

001076

Il sospetto che Farina Ambrogio fosse un trafficante di stupefacenti insorse sin dall'anno 1979: il maresciallo della Polizia di Stato Guzzi, come già in narrativa evidenziato, ha riferito di avere ricevuto verbalmente nell'anno 1979 dal dott. Cassarà Ninni (all'epoca dirigente della Squadra Mobile di Trapani, successivamente assassinato a Palermo in un agguato di chiaro stampo mafioso) l'incarico di svolgere sul predetto Farina una indagine conoscitiva, conclusasi con esito infruttuoso, giacché l'inquisito era residente in U.S.A.-

Farina Ambrogio sin dall'anno 1981 rimase coinvolto, come dettagliatamente sottoli-



001077

neato in narrativa, nelle indagini a tappeto disposte dal dott. Ciaccio sugli istituti di credito, operanti nel trapanese, al fine di identificare, attraverso il riciclaggio dei narcodollari, i canali del traffico di sostanze stupefacenti dall'Italia verso gli U.S.A. e il Canada: sin dal giugno 1982 una notevole mole di documentazione bancaria, concernente il predetto Farina, iniziò ad affluire presso l'Ufficio del dott. Ciaccio, il quale procedette al graduale esame della documentazione.

Al maresciallo Guzzi, che gli diede notizia dell'incarico ricevuto dal dott. Cassarà, il dott. Ciaccio manifestò l'intenzione di

P. C. Farina

001078

sottoporre ad intercettazione l'utenza telefonica del Farina.

Nel settembre 1982 l'interesse del dott. Ciaccio venne, altresì, attratto dalle indagini avviate anche sul Farina a seguito dell'operazione conclusasi con l'arresto di Di Chiara Emilio per traffico internazionale di armi dagli U.S.A. verso l'Italia, come già in precedenza ampiamente sottolineato.

Or, il Farina poteva ignorare tale ultima circostanza ma non già la circostanza relativa al sequestro della documentazione bancaria, cui era seguita la escussione dei parenti e degli amici utilizzati nella negoziazione di valuta estera.

P. C. F.

001079

Non potevano sfuggire al Farina i rischi connessi alla prosecuzione ed all'approfondimento delle indagini da parte del dott. Ciaccio, magistrato ben noto per la tenacia e l'incisività della sua azione: si imponeva la immediata eliminazione del dott. Ciaccio per interrompere gli accertamenti.

In effetti, l'assassinio del dott. Ciaccio ha consentito il raggiungimento di tale obiettivo, giacché le indagini sul riciclaggio dei narcodollari, da lui avviate a distanza di oltre otto anni dal loro inizio, giacciono ancora nella fase istruttoria, come é stato accertato nel corso del dibattimento.

001030

Viene, in tal modo, a coagularsi negli anni 1981-1982 una serie di solidi e concreti interessi, accomunati tutti dalla necessità di punire un inquirente implacabile e intelligente (con i conseguenti devastanti effetti intimidatori ad ogni livello) e di interromperne l'azione inesorabile.

P. C. T. n.

001031

Il 25.1.1983 viene assassinato il dott. Ciaccio; nel corso della stessa giornata viene avviata una imponente serie di perquisizioni domiciliari nei confronti di personaggi sospetti del trapanese, proseguite in modo massiccio nei giorni successivi ed estese in data 7.2.1983 alle case di abitazione di Farina Ambrogio e del fratello Salvatore in Castellammare del Golfo.

Nella casa del primo vengono sequestrate, tra l'altro, tre magliette estive, corrispondenti alla taglia di Farina Salvatore, figlio di Ambrogio.


Sin dal primo momento i Farina e i Magaddino operano in una duplice differen-

001032

ziata direzione, palesando l'intento di salvaguardare le posizioni di Farina Ambrogio e del figlio Salvatore.

Di quest'ultimo viene negata la presenza a Castellammare del Golfo nel mese di agosto dell'anno 1982 e si adduce a prova un filmato realizzato durante la celebrazione del suo fidanzamento con Liga Rosaria in U.S.A. in data 31 agosto 1982: nulla si dice invece, in ordine al lasso di tempo fra il 24 e il 25 gennaio 1983.

Farina Salvatore afferma di essere stato a Campobello di Mazara una sola volta due anni prima, contrariamente al vero, in quanto é risultato in modo specifico che Farina Ambrogio ha abitato per alcuni anni



001033

a Campobello di Mazara con tutta la famiglia.

La preoccupazione dei Farina e dei Magaddino é intuibile, ove si consideri che il 27 agosto 1982 a Campobello di Mazara é stata sottratta l'autovettura di proprietà di Tramuta Simone da parte di un giovane indossante una maglietta di colore giallo, utilizzata dagli assassini del dott. Ciaccio e poi data alle fiamme.

IL Tramuta riferisce che l'autore del furto indossava una maglietta gialla.

Cartafalsa Vincenzo, escussa il 25.1.1983 (quando ancora si ignorava l'esistenza delle magliette sequestrate il 7.2.1983 a Farina Salvatore), riferisce il dato

P. C. Farina

001034

concernente la maglietta gialla e fornisce una dettagliata descrizione dell'autore del furto, che corrisponde esattamente alla struttura fisica di Farina Salvatore: un solo particolare, precisamente quello relativo ai capelli, indicati come molto corti, parrebbe non corrispondere; ma é evidente che nessun teste sarebbe mai in grado, tra l'altro, a distanza di diversi mesi, di fornire una descrizione assolutamente impeccabile di fatti, luoghi e persone.

Ma un dato appare ragionevolmente certo: la Cartafalsa, invitata a indicare fra più magliette dal colore giallo di tonalità diverse quale fosse simile a quella



001035

indossata dall'autore del furto, senza esitazioni preleva la maglietta gialla di Farina Salvatore, che, tra l'altro, era l'unica usata e lavata, contrariamente alle altre due sequestrate, che erano ancora non usate.

Della attendibilità delle deposizioni rese dal Tramuta e dalla Cartafalsa non v'è motivo di dubitare: le intuibili incertezze, manifestate dalla Cartafalsa nel corso della deposizione resa in dibattimento, sono, indubbiamente, riferibili in parte al particolare stato d'animo della teste (coinvolta in un processo di tale rilievo) e in parte al lungo lasso di tempo trascorso dalla data del furto (ben sei

001036

anni).

Che la Cartafalsa non abbia mentito si desume anche dal fallimento dell'alibi prospettato dall'imputato Farina Salvatore. Pur a voler dare per scontato che il 31 agosto 1982 in U.S.A. si sia svolta la citata festa di fidanzamento, é chiaro che il Farina aveva la possibilità di consumare in data 27 agosto 1982 il furto e di partire comodamente con passaporto falso alla volta degli U.S.A. per presenziare alla festa.

Va, altresì, rammentato che la presenza di Farina Salvatore a Castellammare del Golfo é stata rilevata da diversi testi, tra cui Calandra Antonino e Galante Andrea,



001037

attendibili e disinteressati e, persino, da Ingrao Giovanna, congiunta dei Farina, la quale, tuttavia, in dibattimento ha tentato di modificare l'originaria versione.

Tale imponente serie di elementi induce a ritenere che Farina Salvatore sia l'autore del furto dell'autovettura di proprietà di Tramuta Simone.

Farina Salvatore, invece, va assolto dalle imputazioni di cui alle lettere C), D), E), F), G), H), I), L) ed M) della rubrica per non aver commesso il fatto, in quanto non sono stati acquisiti a suo carico elementi tali da legittimare un'affermazione di responsabilità.

La circostanza che il predetto Farina, pur

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'P. C.', is located at the bottom right of the page.

2

001038

prospettando alibi spaziali e temporali in relazione al furto dell'autovettura, non abbia, nella immediatezza delle indagini, manifestato personale preoccupazione in relazione alle indagini sull'assassinio del dott. Ciaccio e sia rimasto tranquillamente a Castellammare del Golfo per un certo tempo, milita, indubbiamente, a favore dell'imputato.

Vero é che il teste Durante Samuele ha riferito di avere appreso da Farina Ambrogio e da Farina Salvatore di un loro comune coinvolgimento nell'assassinio del dott. Ciaccio: ma tale elemento, in assenza di ulteriori specifici riscontri obiettivi, non appare idoneo, in conformità allo



001039

orientamento più rigoroso del Supremo Collegio "in subiecta materia", a legittimare il convincimento sulla colpevolezza dell'imputato.

Va, infine, sottolineato che l'affiliazione dell'imputato alla organizzazione criminale, dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, non comporta, di per sé, anche la affiliazione alla associazione per delinquere di stampo mafioso denominato "Cosa Nostra", stante la autonomia, anche sotto l'aspetto probatorio, delle due fattispecie criminose.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located at the bottom right of the page.

001090

Il gruppo Farina-Magaddino, sollecito nel negare la presenza di Farina Salvatore a Castellammare del Golfo nel mese di agosto dell'anno 1982 e totalmente disinteressato in relazione alla data dell'assassinio del dott. Ciaccio, propone, nella immediatezza delle perquisizioni domiciliari, una diversa strategia difensiva in favore di Farina Ambrogio, del quale viene negata la presenza a Castellammare del Golfo nel periodo dicembre 1982-gennaio 1983.

Come ampiamente evidenziato in narrativa, infatti, Magaddino Maria, Farina Salvatore cl.1927 (fratello di Ambrogio), Farina Salvatore (figlio di Ambrogio) e la di costui fidanzata Liga Rosaria affermano



001091

concordemente che Farina Ambrogio non viene in Italia da oltre un anno.

Il 17.2.1983 Cusenza Giuseppe, titolare dell'esercizio con salone per ricevimenti "La Pigna" di Valderice, nel quale sono state festeggiate in data 20.12.1982 le nozze di Farina Ambrogio Salvatore con Coppola Angela, riferisce che al trattamento in questione ha presenziato Farina Ambrogio.


Il 19.2.1983 vengono sequestrati il filmino e le foto effettuati in occasione delle nozze sopra indicate presso gli studi fotografici di Lattuada Mario a Saronno e di Peraino Antonino a Trapani.

La dichiarazione del Cusenza e il sequestro

001092

del filmino e delle foto rendono insostenibile il primo assunto difensivo del gruppo Farina-Magaddino, che prospetta una seconda versione: Domingo Giacomina, Farina Ambrogio Salvatore, Coppola Angela e Farina Luciano (fratello di Ambrogio) affermano che Farina Ambrogio ha presenziato in data 20.12.1982 al trattenimento offerto in occasione delle nozze Farina-Coppola a Valderice e in data 1.1.1983 si é presentato a Saronno, dove si é fermato alcuni giorni, allontanandosi sino al 12.2.1983 e partendo definitivamente il 13.2.1983 per gli U.S.A.-

La seconda versione viene allestita frettolosamente dai congiunti di Farina Ambrogio, residenti nel Nord-Italia,



001095

sollecitati telefonicamente da Farina Salvatore (fratello di Ambrogio), in seguito all'esame del Cusenza ed al sequestro di filmini e foto.

Nel momento in cui Ingrao Giovanna e Longo Mario riferiscono che in data 23 gennaio 1983 a Calatafimi Farina Ambrogio e Magaddino Maria (con le rispettive funzioni di padrino e di madrina) hanno assistito al battesimo del loro figliuolo Ambrogio (circostanza che viene comprovata documentalmente da Scavuzzo Giulio, arciprete della Parrocchia San Silvestro Papa in Calatafimi), anche la seconda versione appare improponibile.

Ne viene, quindi, allestita una terza, con

10/1/83

001094

la quale viene rappresentato che Farina Ambrogio é stato a Castellammare del Golfo ininterrottamente dal 20 dicembre 1982 al 7 febbraio 1983 (data in cui si é recato a Saronno, donde si é allontanato il 13.2.83 per tornare in U.S.A. da Zurigo), e che la sera del 24 gennaio 1983 a Valderice nella casa di Farina Salvatore (fratello di Ambrogio) é stato festeggiato sino all'alba del 25 gennaio 1983 il compleanno di Farina Ambrogio.

Ma anche tale ultima versione presenta crepe e falsità di tutta evidenza, nonostante l'invito alla collaborazione venga esteso anche ad una delle amanti di Farina Ambrogio e, precisamente, a Campo

[Handwritten signature]

001095

Giuseppa.

Quest'ultima, superando ogni aspettativa, si dichiara presente, unitamente al tradito marito, alla festa di compleanno del 24 gennaio 1983, accreditando la tesi della durata dell'incontro sino all'alba del 25 gennaio 1983, in due conversazioni telefoniche, una delle quali con la figlia convivente (la quale ben avrebbe potuto discutere delle vicende dei Farina al rientro a casa, mentre, stranamente, si é premurata a telefonare alla madre), come se confidasse in qualche provvidenziale intercettazione telefonica.

In effetti, l'utenza della Campo il 28.3.84 é stata sottoposta a intercettazione dalla

6.07.84

001096

Procura della Repubblica di Trapani; la conversazione del successivo 29.3.1984 viene, quindi, registrata e, su segnalazione della Guardia di Finanza (incaricata delle operazioni), il 4.4.1984 viene trasmessa al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta con provvedimento in data 4.4.1984 del dott. Costa Antonio, all'epoca sostituto procuratore della Repubblica in Trapani.

Particolarmente singolare é, anche, la telefonata del 29.3.1984 all'avv. Camassa, il quale viene chiamato a casa addirittura alle ore 21,48 e, giustamente risentito, invita la Campo a presentarsi nel pomeriggio del giorno successivo presso il



001397

suo studio per ottenere il chiesto consiglio in ordine alla possibilità di rendere testimonianza in favore di Farina Ambrogio e Salvatore, indicati come estranei all'assassinio del dott. Ciaccio, essendo intenti, al momento del fatto, a festeggiare il compleanno.

Sulla stessa falsariga delle precedenti si sviluppa la conversazione telefonica in data 4.4.1984 con "Lisa".

La Campo, tuttavia, dinanzi al Giudice Istruttore ammette sostanzialmente, di avere orchestrato le telefonate falsamente (giacché, non avendovi partecipato, ignorava a che ora fosse terminata la festa di compleanno) e di avere mentito su

Q. C. S.

001093

suggerimento di Farina Salvatore (fratello di Ambrogio).

La prosecuzione della festa di compleanno sino all'alba del 25.1.1983 non trova conferma nella deposizione dello stesso Farina Salvatore (fratello di Ambrogio), il quale riferisce di essere andato a letto intorno a mezzanotte, dovendo nella successiva mattinata di buon'ora procedere alla macellazione di alcuni suoi animali.

Domingo Salvatore in data 30.3.1984 (il giorno successivo a quello della telefonata della Campo all'avv. Camassa) informa telefonicamente (f.93/L-M-N) la zia Magaddino Maria in U.S.A. che intende, unitamente al suocero Farina Salvatore



001099

cl.1927, prospettare al difensore la
circostanza relativa alla durata sino
all'alba della festa di compleanno e,
poiché la Magaddino dimostra di non capire,
sottolinea sostanzialmente che quella é la
versione da sostenere.

V'è, quindi, il riscontro che la Campo ha
propalato tale falsa circostanza su
sollecitazione di Farina Salvatore cl.1927,
attesa la coincidenza temporale tra le due
telefonate sopra indicate e la identità
delle modalità operative.

Il Domingo dinanzi al Giudice Istruttore
ammette di avere elaborato l'alibi su
richiesta del suocero Farina Salvatore
cl.1927 e riferisce che, in effetti, la

F. U. T.

001100

festa di compleanno é terminata intorno a mezzanotte, allorquando tutti (anche Farina Ambrogio) sono andati via.

Domingo Salvatore fornisce, altresì, una ulteriore conferma della presenza di Farina Salvatore (figlio di Ambrogio) a Castellammare del Golfo nel mese di agosto 1982.

Domingo Maria dichiara di avere partecipato alla festa di compleanno e di essere andata via, unitamente ai suoi familiari, intorno alle ore 11,45.

La versione, secondo cui la festa di compleanno sarebbe durata sino all'alba del 25 gennaio 1983, finalizzata alla creazione di un alibi in favore di Farina Ambrogio

CCM

001101

per l'ora (1,12) dell'assassinio del dott. Ciaccio, si sgretola miseramente attraverso il filtro delle dichiarazioni degli stessi congiunti dei Farina.

Sui movimenti di Farina Ambrogio dal 25 gennaio 1983 al 13 febbraio 1983 (data della sua partenza da Zurigo per New York) si intrecciano le versioni più disparate: Farina Salvatore cl.1927, Campo Giuseppa, Ingrao Giovanna e Longo Mario dinanzi al Giudice Istruttore affermano di non aver più visto dopo il 25 gennaio 1983 a Castellammare del Golfo Farina Ambrogio, partito improvvisamente senza neppure salutare (come riferisce Farina Salvatore cl.1927).

[Handwritten signature]

001102

Del repentino allontanamento in data 25 gennaio 1983 da Castellammare del Golfo di Farina Ambrogio si trova riscontro nelle dichiarazioni rese da Farina Ambrogio Salvatore, Coppola Angela, Farina Luciano e Domingo Giacoma, da cui si desume che già nel pomeriggio del 25 gennaio 1983 o nella successiva mattinata Farina Ambrogio si trova a Saronno.

In dibattimento viene percepita la gravità della circostanza riferita e vengono immolati sull'altare della ulteriore nuova versione Domingo Giacoma, Farina Leonardo e Campo Giuseppa.

La falsità della testimonianza resa da quest'ultima é stata sottolineata con

Handwritten signature or initials

001103

sentenza confermata dal Supremo Collegio,
che ne ha disposto l'annullamento con
rinvio solo limitatamente alla entità della
pena.

Il tormento di Domingo Giacoma, la quale,
dopo avere confermato il contenuto delle
dichiarazioni rese al Giudice Istruttore,
viene colta da svenimento, é documentato
dalla diagnosi relativa all'accusato
malessere (sindrome isteriforme) e dai
successivi certificati medici: quando si
ripresenta in dibattimento, la Domingo é
pronta per il volontario sacrificio.

Farina Ambrogio Salvatore, dopo l'iniziale
arresto per falsa testimonianza, ritratta e
conferma la deposizione resa al Giudice



001104

Istruttore.

Coppola Angela e Farina Luciano confermano
le dichiarazioni istruttorie.

Farina Leonardo, dopo essersi avvalso nel
corso dell'istruzione della facoltà di
astenersi dal deporre quale prossimo
congiunto di Farina Ambrogio e di Farina
Salvatore, in dibattimento si presta a
sostenere la nuova versione (avanzata dalla
Campo e dalla sorella Farina Giuseppina)
con le inevitabili conseguenze processuali.
Tutti i testi hanno escluso di avere
ricevuto pressioni o minacce da parte del
Giudice Istruttore all'atto della
escussione.

Le velate insinuazioni di taluno dei

001105

difensori nei confronti dell'operato del Giudice Istruttore, attesa la loro evanescenza, non possono trovare ingresso né considerazione alcuna.

Peraltro, la progressiva variazione di versioni (correlata allo snodarsi delle indagini) non si sviluppa solo nella fase della istruzione formale ma interessa tutte le fasi processuali.

Va, altresì, sottolineato che Farina Ambrogio non poteva sin dall'inizio a chiare lettere informare di avere partecipato all'assassinio del dott. Ciaccio tutti i congiunti: conseguentemente, costoro si sono trovati a dover recepire le direttive impartite da Farina

[Handwritten signature]

001106

Ambrogio, anche tramite il fratello Salvatore, senza rendersi sufficientemente conto della loro reale finalità, tesa alla costruzione di alibi in relazione al momento dell'assassinio del dott. Ciaccio; si spiegano, in tal modo, le vistose crepe, che si sono aperte nella posizione difensiva di Farina Ambrogio proprio ad opera dei suoi stessi congiunti.

Ma, quali che siano stati i reali movimenti di Farina Ambrogio dal 25 gennaio 1983 al 13.2.1983, un dato é certo: il predetto é scomparso da Castellammare del Golfo proprio il 25 gennaio 1983.

Nessun teste, estraneo alla parentela, é stato mai addotto per contrastare tale

[Handwritten signature]

risultanza.

Le due costruzioni difensive elaborate e prospettate da Farina Ambrogio in relazione al momento dell'assassinio del dott. Ciaccio (circostanza concernente la durata sino all'alba della festa di compleanno) ed in relazione alla successiva sua scomparsa da Castellammare del Golfo, attesa la loro assoluta inconsistenza, non hanno retto al vaglio critico del dibattimento e si sono integralmente sgretolate, trasformandosi in validi elementi probatori a carico dell'imputato, il quale non é stato in grado di giustificare non tanto la costruzione degli alibi né il loro fallimento quanto il motivo della sua



00'103

repentina scomparsa da Castellammare del Golfo immediatamente dopo l'assassinio del dott. Ciaccio, quando non v'era ancora il minimo sospetto in ordine a sue responsabilità.

Né l'improvviso allontanamento in data 25 gennaio 1983 appare riferibile alla posizione di Di Maria Calogero, il quale solo dopo il suo assassinio in U.S.A. in data 29 gennaio 1983 viene indicato quale presunto killer del dott. Ciaccio.


Che il Farina, nel rientrare in U.S.A., corresse notevolissimi rischi personali é circostanza assolutamente pacifica: ne é prova, tra l'altro, la circostanza che gli agenti statunitensi riescono a rintrac-



00'109

ciarlo per intervistarlo in ordine all'assassinio del Di Maria solo dopo oltre un mese dal suo arrivo in U.S.A.-

La teste Risi Sarta Maria, segretaria nel negozio di ceramiche a New York, riferisce che, dopo l'assassinio del Di Maria, il Farina per diverso tempo non si presentò nel negozio (tanto che si sparse la voce della sua morte) e quando comparve la sua presenza non fu assidua e quotidiana, come in precedenza, ma saltuaria.

Neppure il figlio Salvatore segue Farina Ambrogio in U.S.A. sino a quando, divenuta la situazione rassicurante, tutta la famiglia si trasferisce da Castellammare del Golfo a New York. 

001110

Solo la necessità assoluta di sottrarsi
alle indagini sull'assassinio del dott.
Ciaccio poteva costringere Farina Ambrogio
a tornare in data 13 febbraio 1983 in
U.S.A., nonostante il rischio di subire la
stessa sorte del Di Maria non fosse
meramente ipotetico ma concreto e reale.
Questo terzo dato (che si aggiunge ai primi
due già evidenziati) non va certamente
ignorato né sottovalutato.

001111

In tale contesto si inseriscono le interminabili conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, tra Farina Ambrogio, dimorante in U.S.A., e l'amante Pizzo Margherita, dimorante a Castellammare del Golfo, la cui durata (rilevata da questa Corte di Assise nel corso dell'ascolto integrale delle registrazioni) ed il cui conseguente costo sono un ulteriore indice delle illimitate risorse economiche del Farina.

Dall'esame di tali conversazioni, delle deposizioni e degli interrogatori resi da Pizzo Margherita e da Farina Ambrogio si ricava che:

1) il Farina ha dovuto allontanarsi



001112

precipitosamente da Castellammare del Golfo
in epoca anteriore all'assassinio in U.S.A.
del Di Maria per il timore di essere
coinvolto nelle indagini sull'assassinio
del dott. Ciaccio

2) il Farina sin dal 5.3.1983 esterna il
convincimento che non gli sarà possibile
tornare in Italia per parecchio tempo a
causa del "fuoco divampato" e della "febbre
a quaranta", determinati dal "grosso albero
caduto" (il dott. Ciaccio)

3) in epoca anteriore al 27.3.1983 era
stata richiesta a Castellammare del Golfo
la immediata presenza di Farina Ambrogio
per la "vendemmia" (una "vendemmia"
indubbiamente di altro genere e verosimil-

105

001113

mente connessa a sostanze stupefacenti, in considerazione dell'epoca - mese di marzo - in cui avrebbe dovuto svolgersi) ma egli non aveva potuto essere presente

4) il Farina in U.S.A. é già nell'aprile 1983 in condizioni di totale isolamento, in quanto parenti ed amici hanno paura ed evitano di frequentarlo

5) la paura non é riferibile alle indagini sull'assassinio del dott. Ciaccio bensì all'assassinio del Di Maria

6) il repentino allontanamento da parte di parenti ed amici costringe il Farina a chiudere tutti gli esercizi commerciali

7) il Farina é intenzionato a cedere tutte le attività in U.S.A. ma non a tornare in



Italia, nonostante il vuoto creatosi intorno a lui.

Ciò premesso, va osservato che dopo l'assassinio del dott. Ciaccio vennero effettuate, come risulta ampiamente dagli atti processuali, centinaia di perquisizioni domiciliari: non v'è prova che altri personaggi, oltre al Farina, si siano allontanati precipitosamente da Castellammare del Golfo.

Il Farina, tra l'altro, si eclissa dal 25 gennaio 1983 al 13 febbraio 1983, data in cui riparte per New York, nonostante sia perfettamente consapevole dei gravi rischi cui si espone: la gravità di tali rischi è rivelata proprio dal vuoto, che al rientro

in U.S.A., gli si crea intorno.

Eppure, il Farina si allontana ugualmente dall'Italia, spinto da una impellente necessità: quella di far passare inosservata la sua presenza in Italia tra il dicembre 1982 e il gennaio 1983 a qualunque costo e in qualunque modo, onde non attrarre la curiosità degli investigatori interessati alle indagini sull'assassinio del dott. Ciaccio.

Peraltro, tutta la condotta del Farina, in quel lasso di tempo appare improntata alla esigenza della massima discrezione in ordine alla sua presenza a Castellammare del Golfo: ne è conferma la circostanza che il Farina non abita a Castellammare del

Golfo (come sarebbe logico e ragionevole soprattutto in considerazione della stagione invernale) bensì nella casa di campagna nei pressi di Calatafimi.


Il rapporto tra le due alternative (partenza per New York con rischio per la vita e permanenza in Italia) nonché il tipo di scelta (rientro in U.S.A.) operato dal Farina sono particolarmente significativi.

V'è, peraltro, da sottolineare che le indagini sul Farina sino al 7 febbraio 1983 (data delle perquisizioni domiciliari nei suoi confronti) e, comunque, neppure nei mesi successivi erano tali da giustificare la condotta, i gravi timori e le profonde preoccupazioni del Farina: solo in epoca di

00'117

gran lunga successiva saranno svolte a carico del Farina approfondite indagini, finalizzate alla identificazione dei killers del dott. Ciaccio.

Or, é insegnamento del Supremo Collegio che la fuga di chi non é stato in alcun modo accusato (diversamente dalla fuga di chi, a conoscenza di un provvedimento di cattura, vuole sottrarsi alla carcerazione cautelare anche se non colpevole) se non può essere indizio di responsabilità, tuttavia può essere valutata, sotto il profilo del comportamento processuale dell'imputato, come elemento a conferma della prova della sua colpevolezza (Cass.Sez.II, 22 agosto 1988 n.8887).



001113

A tal punto, appare opportuno valutare il contenuto delle dichiarazioni rese da Durante Samuele (già ampiamente in narrativa evidenziate) in merito alle confidenze ricevute da Farina Ambrogio.

V'è, anzitutto, un dato storicamente certo: Durante Samuele e Farina Ambrogio si sono trovati insieme nella stessa cella a Sassari per una serata e una notte.

Dessì Antonio, ristretto nella stessa cella, ha confermato che effettivamente il Farina e il Durante ebbero a discutere sino a tardi sera, in dialetto stretto, tanto da infastidirlo.

Ciò premesso, ritiene questa Corte di Assise che le dichiarazioni del Durante

205

001119

abbiano il crisma della attendibilità.

Vero é che il Durante é stato condannato, per i delitti, tra l'altro, di calunnia e di autocalunnia: ma il predetto ha chiarito in modo verosimile i motivi del suo comportamento in quel processo.

Non v'è prova che il Durante abbia goduto di particolare benefici a seguito delle dichiarazioni rese nel presente processo né che abbia motivi di astio o di rancore nei confronti del Farina né che abbia avuto conoscenza, in epoca anteriore all'incontro in cella, delle vicende processuali del Farina.

Inoltre, le dichiarazioni del Durante contengono una serie di dati specifici,

001120

che, essendo tutelati dal segreto istruttorio, solo dal Farina poteva apprendere: fra i tanti dati (tutti rilevabili dagli atti processuali) v'è il riferimento che il Procuratore Distrettuale di New York ha fatto a carico del Farina, indicandolo come esecutore dell'assassinio di un magistrato di Torino (sic).

Le argomentazioni addotte dalla difesa dell'imputato sono prive di consistenza.

Non v'è, infatti, alcun mistero in ordine alla immissione dei Farina in una cella comune a Sassari ed al successivo trasferimento degli stessi in altra cella singola: è stato accertato documentalmente che lo spostamento venne disposto in


001121

considerazione del susseguente accertamento della natura delle imputazioni.

Risulta, altresì, in modo chiaro che il Durante si decise a riferire il contenuto del colloquio con i Farina solo dopo l'allontanamento di questi ultimi dalla cella, in cui anch'egli era ristretto.

Sarebbe semplicemente mostruoso ed infamante ritenere che taluno abbia voluto o potuto servirsi del Durante per costruire una falsa prova a carico dei Farina.


V'è, nelle dichiarazioni del Durante, anche il riferimento alla località (indicata erroneamente come "Valdesi"), in cui i Farina si sarebbero riuniti per predisporre il mortale agguato.



Ed é singolare la presenza di Farina Ambrogio proprio a Valderice e proprio in quella tragica notte lungo il tragitto, abitualmente percorso dal dott. Ciaccio.

Ritiene, pertanto, questa Corte che le dichiarazioni di Durante Samuele (soprattutto nella parte in cui viene detto che Farina Ambrogio avrebbe ammesso la sua responsabilità quale esecutore materiale dell'assassinio del dott. Ciaccio), riscontrate oggettivamente da altri elementi, dotati di autonoma efficacia probatoria, siano attendibili.

Alla luce delle superiori argomentazioni, appare legittimo il convincimento sulla responsabilità, in ordine all'assassinio



001123

del dott. Ciaccio, di Farina Ambrogio,
l'unico, peraltro, in condizione di
affidare, in epoca non sospetta, al figlio
Salvatore il delicato incarico di procurare
l'autovettura, utilizzata poi per l'agguato
mortale.

001124

Appare, a tal punto, opportuno mettere in rilievo che la decisione di sopprimere il dott. Ciaccio comincia a prendere consistenza, a giudizio di questa Corte di Assise, all'inizio dell'estate dell'anno 1982, periodo in cui si verificano una serie di eventi concomitanti, riguardanti Minore Antonio Salvatore, Evola Natale e Farina Ambrogio.

In tal periodo il dott. Ciaccio viene in possesso del rapporto della D.E.A. del 23.7.1981 relativo alla "organizzazione Minore" in U.S.A. e avvia, come risulta dai suoi appunti, una intensa attività preparatoria, finalizzata alla acquisizione di elementi atti a consentire la individua-

001125

zione del ruolo e delle responsabilità di
Minore Antonio Salvatore nel traffico
internazionale di stupefacenti; ma questo é
pure il periodo, in cui i due procedimenti
penali (già in precedenza ampiamente
illustrati) a carico anche di Minore
Antonio Salvatore si avviano verso fasi
processuali estremamente delicate, il cui
andamento avrebbe potuto essere condiziona-
to ed orientato dal dott. Ciaccio mediante
paventate pressioni sui colleghi titolati
dei processi.

In tal periodo perviene all'appuntato
Genova della Polizia di Stato la
telefonata, in narrativa illustrata, che
suscita allarme e preoccupazione negli

95

001126

ambienti giudiziari trapanesi.

Questo é, altresì, il periodo, in cui Evola Natale si trova al centro di una serie di episodi criminosi, dei quali si occupa con la consueta tenacia il dott. Ciaccio: il magistrato ritiene lo Evola "elemento di spicco nell'organigramma mafioso", coinvolto nel traffico internazionale di stupefacenti e affiliato ai Minore, e richiede, a suo carico, in più occasioni, indagini bancarie.

In questo periodo, infine, il dott. Ciaccio acquisisce una imponente documentazione bancaria, corredata da esami testimoniali effettuati dalla Polizia Giudiziaria, attraverso la quale ritiene di poter

QCT

001127

pervenire alla identificazione dei personaggi coinvolti nel riciclaggio dei narcodollari e, quindi, nel traffico internazionale di stupefacenti: Farina Ambrogio resta impigliato nella rete degli accertamenti a tappeto disposti dal dott. Ciaccio, il quale manifesta l'intenzione di procedere ad intercettazione telefonica nei suoi confronti.


Nel momento in cui matura in Minore Antonio Salvatore il convincimento che l'esecuzione del dott. Ciaccio gli consentirà di realizzare un duplice obiettivo e, cioè, l'esemplare punizione dell'autore di sanguinosi affronti nonché la cessazione delle pressanti iniziative giudiziarie nei

207

001128


suoi confronti, due personaggi, animati dalla analoga impellente necessità di interrompere accertamenti estremamente pregiudizievoli per i loro interessi, possono rivestire il ruolo di killers, approfittando l'uno di una comoda latitanza e l'altro, dimorante in U.S.A., della apparente estraneità al contesto sociale trapanese: Evola Natale e Farina Ambrogio accettano l'incarico loro conferito da Minore Antonio Salvatore.

Farina Ambrogio, attraverso il figlio Salvatore, acquisisce nell'agosto 1982 l'autovettura, che sarà utilizzata dai killers e, poi, data alle fiamme, secondo uno schema tipicamente mafioso.



La responsabilità del furto dell'autovettura del Tramuta, eseguito materialmente da Farina Salvatore, va estesa, indubbiamente, non solo a Farina Ambrogio, ma anche a Minore Antonio Salvatore, il quale non poteva non essere messo al corrente, atteso il suo ruolo di mandante, della necessità di procurarsi un'autovettura di provenienza furtiva per la consumazione del delitto.

Per quel che riguarda Evola Natale, invece, atteso il suo stato di latitanza, ed il suo ruolo di esecutore, sussistono, in ordine alla sua responsabilità relativamente a tale imputazione, notevoli perplessità, che inducono questa Corte di Assise a pronunciare sentenza di assoluzione per



00'130

insufficienza di prove.

La sussistenza di rapporti diretti e mediati tra Minore Antonio Salvatore, Evola Natale e Farina Ambrogio é stata ampiamente evidenziata in narrativa.

E' stato ripetutamente sottolineato: che Minore Antonio Salvatore é uno dei personaggi di maggiore spicco del gruppo dei c.d. "corleonesi", al quale appartengono, tra gli altri, Nitto Santapaola e Agate Mariano; che i rapporti tra il Minore, il Santapaola e lo Agate sono molto intensi; che lo Agate é legato da solidi vincoli con Evola Giuseppe, fratello di Natale.


Vero é che in una nota acquisita tra gli atti forniti dall'Alto Commissario per la

00'131

lotta contro la mafia é scritto che gli Evola sarebbero in posizione di contrasto con i Minore: ma tale asserzione isolata non solo é apparsa carente sotto l'aspetto probatorio ma ha trovato puntuale e costante smentita in tutti gli atti processuali.

Peraltro, talora le convinzioni e gli orientamenti degli investigatori in ordine all'assetto ed agli inquadramenti in seno a "Cosa Nostra" sono stati smentiti da successivi accertamenti specifici.

Altro personaggio, comune amico dei Minore e di Evola Giuseppe, era, come già si é in precedenza evidenziato, Mancino Salvatore, assassinato a Gambassi Terme.



001132

Dal canto suo, Farina Ambrogio (che Evola
Natale asserisce di conoscere) dichiara di
non conoscere Evola Natale e di conoscere
Evola Giuseppe, compare di suo fratello
Luciano (già soggiornante obbligato).

00'133

E' stata, infine, acquisita la prova chiara ed inequivocabile dell'esistenza di rapporti diretti e mediati tra Minore Antonio Salvatore e Farina Ambrogio.

Invero, dai rapporti e dalle dichiarazioni degli investigatori statunitensi (dettagliatamente in narrativa evidenziati) risulta che Farina Ambrogio ha intrattenuto rapporti con personaggi associati nella gestione di affari leciti e illeciti a Minore Antonio Salvatore.

Fra tali personaggi, meritano di essere indicati:

1) Romano Giuseppe, assassinato in U.S.A. nel 1983

2) i fratelli Tramontana, uno dei quali

100

001134

suocero di Aiello Nick (socio di Farina Salvatore nella gestione della pizzeria "Sanremo" e fratello di Andrea, arrestato per traffico internazionale di eroina dall'Italia verso gli U.S.A. attraverso spedizioni di mattonelle di carmica)

3) Badalamenti Calogero, inteso "Charles", affiliato alla "organizzazione Minore" e frequentatore dell' "Extrabar II", al quale nell'anno 1980 Farina Ambrogio ha venduto la pizzeria "Pizzerette" a Brooklyn

4) Matranga Charles, associato alla "organizzazione Minore", il cui indirizzo é stato rinvenuto, nel corso di una perquisizione domiciliare, tra gli appunti di Magaddino Maria, moglie di Farina

Ambrogio

5) Amato Baldassare, affiliato alla "organizzazione Minore", osservato dagli investigatori statunitensi nell'atto di ricevere la somma di centomila dollari, proveniente dalla vendita di una partita di eroina effettuata ad un agente infiltrato da Panno Francesco (i cui rapporti con i Farina sono stati ampiamente in narrativa evidenziati)

6) Riina Salvatore, cognato di Bartolotta Salvatore e di Scaduto Lorenzo (quest'ultimo socio di Farina Ambrogio nella gestione del negozio di mattonelle di ceramica), fotografato dagli agenti statunitensi in compagnia di due individui,

uno dei quali era verosimilmente Minore Antonio Salvatore

7) Scaduto Tommaso (fratello di Scaduto Lorenzo e suocero di Ragusa Filippo), associato a Minore Antonio Salvatore

8) Pannunzi Roberto, titolare del ristorante "La Lampada", associato a Miceli Salvatore (nipote di Zizzo Salvatore, socio in molteplici attività, come già sottolineato, di Minore Antonio Salvatore).


Gli investigatori statunitensi hanno evidenziato il ruolo, svolto da Riina Salvatore nel collegamento tra il Caffé "Milano" (gestito dai fratelli Gambino), la pizzeria "Napoli" (gestita dai fratelli Sollena, affiliati a Minore Antonio

001137

Salvatore e successivamente assassinati) e
l' "Extrabar II" (gestito da Di Maria
Calogero e da Farina Ambrogio).

Vero é che tra gli agenti della D.E.A. e
gli agenti del F.B.I. v'è contrasto in
ordine alla strutturazione dell'organigram-
ma della fazione siciliana di "Cosa Nostra"
in seno alle cinque "famiglie mafiose",
operanti all'epoca in New York: ma tutti
sono concordi nel riferire che tra le varie
famiglie e, in particolare, tra gli
associati ai "Gambino" e gli associati ai
"Bonanno" v'erano rapporti di intensa
collaborazione nella gestione del traffico
internazionale di sostanze stupefacenti.


Gli investigatori statunitensi hanno



001133

sottolineato che, nonostante fosse in corso in Sicilia, con gli inevitabili cruenti riflessi anche in U.S.A., la sanguinosa guerra di mafia degli anni '80, in U.S.A. i "corleonesi" operavano in perfetta sintonia anche con affiliati ai c.d. "perdenti".

Tale notizia appare verosimile e attendibile, giacché il vorticoso giro di interessi, connesso al traffico internazionale di stupefacenti ed al riciclaggio dei narco-dollari, ben può avere indotto taluni associati a superare ogni contrasto e a dividere pacificamente gli incalcolabili profitti: v'è in atti la prova di un accertato flusso di narco-dollari per importi vertiginosi in breve arco di tempo



001139

da istituti di credito statunitensi verso comode e compiacenti banche svizzere.

Alla luce di tali argomentazioni, é di tutta evidenza la inutilità di disquisizioni in ordine alla affiliazione di Farina Ambrogio in U.S.A. al gruppo Bonventre o al gruppo Buscetta, giacché, anche a voler ritenere certa l'appartenenza del Farina a quest'ultimo gruppo, siffatta circostanza non inciderebbe affatto sugli accertati rapporti del Farina con Minore Antonio Salvatore.

Intanto, va rilevato che sia il gruppo Bonventre sia il gruppo Buscetta erano parte integrante della medesima "famiglia mafiosa" e, cioè, della famiglia Bonanno, i



cui associati gestivano talune attività illecite in collaborazione con associati della famiglia "Gambino" (della quale Minore Antonio Salvatore era ritenuto un elemento di spicco).

Va, poi, aggiunto che Buscetta Tommaso alla epoca non era affatto un c.d. "pentito" ma operava nella gestione del traffico internazionale di sostanze stupefacenti con una intensità ed efficienza tali da conseguire l'appellativo di "re della cocaina".

Va, infine, sottolineato che non v'è prova alcuna dell'esistenza di motivi di rancore o di contrasto fra il Buscetta e il Minore, nonostante la diversa collocazione in



001141

schieramenti contrapposti in Sicilia ma associati in U.S.A.-

Tale quadro probatorio di per sé già estremamente significativo trova ulteriore riscontro nella dichiarazione di Crisanti Ajovalasit Anna Maria, la quale ha affermato, tra l'altro, che non conosceva Totò Minore, che, tuttavia, sapeva essere amico di Aiello Nick e di Li Vigni Totò: tali due personaggi e i loro intensi rapporti con Farina Ambrogio sono già stati ampiamente esaminati.

Infine, non può disconoscersi la rilevanza delle dichiarazioni rese da Risi Sarta Maria, la quale ha affermato, tra l'altro, che ha visto una o due volte nel negozio di

[Handwritten signature]

001142

ceramiche, in compagnia di Farina Ambrogio, la persona, la cui fotografia le é stata esibita e, cioé, Minore Antonio Salvatore, pur se con il viso piú magro rispetto a quello effigiato nella fotografia.

Vero é che la Risi, escussa da questa Corte di Assise, ha dichiarato che l'individuo da lei identificato era di corporatura robusta, di statura media, di età intorno ai 47-48-50, con i capelli scuri; vero é che la difesa ha rilevato che siffatta descrizione non potrebbe corrispondere a quella di Minore Antonio Salvatore, la cui altezza é di m.1,89, come risulta dagli atti.

Tuttavia, va osservato che l'altezza media

F. C. P.

00'143

della popolazione in U.S.A. é notevolmente superiore rispetto a quella della popolazione italiana e, pertanto, anche un'altezza di m.1,89 in U.S.A. può non attirare l'attenzione.

Peraltro, non va dimenticato che i ricordi della teste, in riferimento ad un personaggio visto appena una o due volte, possono essere in parte inesatti a distanza di oltre sei anni dalla data dell'osservazione dell'incontro o degli incontri tra il Minore e il Farina.

Un dato appare, comunque, ragionevolmente sicuro: la teste non ha avuto esitazione di sorta nell'operare il riconoscimento fotografico e, poi, nel confermare la



001144

veridicità del riconoscimento.

L'attendibilità della teste, la quale é apparsa persona coerente, semplice, spontanea e priva di motivi di astio e di rancore nei confronti di chicchessia, non può essere messa in dubbio.

Tra l'altro, la teste, alla quale sono state esibite anche altre fotografie, di taluni personaggi ha operato il riconoscimento correttamente e, di contro, ha affermato, relativamente ad altri, (tra cui anche Minore Calogero), di non averli mai visti.


Or, é insegnamento del Supremo Collegio che la ricognizione fotografica, non espressamente disciplinata dal codice di

[Handwritten signature]

procedura penale, é, quale mezzo di prova non formale, liberamente apprezzata dal giudice, in base al principio del libero convincimento, in relazione al suo contenuto intrinseco ed alle modalità di controllo e riscontro (Cass.Sez.II, 25 maggio 1983 n.6191).

Nella fattispecie in esame, la ricognizione fotografica, operata dalla Risi, attendibile sotto l'aspetto intrinseco, appare oggettivamente riscontrata.

Invero, lo stesso Farina Ambrogio, dopo gli iniziali recisi dinieghi, ha ammesso la possibilità che, in effetti, il Minore possa essere entrato nel negozio, pur senza colloquiare con lui.




001146

Ma v'è un ulteriore elemento, che non lascia adito a dubbi di sorta: su un'agenda sequestrata il Farina, di suo pugno, ha annotato "Totò Minore Pizzeria - New York - strada 16 - 5840696".

Inizialmente il Farina anche in riferimento a tale contestazione si è trincerato dietro un netto diniego; solo in seguito, dinanzi alla possibilità dell'esperimento di una perizia grafica, egli ha ammesso che l'annotazione era di suo pugno, pur adducendo una risibile motivazione e, cioè, di avere rilevato i dati annotati da un annuncio economico per una non precisata ragione.

Il comportamento del Farina, in relazione



00117

alle contestazioni in ordine sia al contenuto delle dichiarazioni della Risi sia alla annotazione, dettato dalla esigenza di non fare in alcun modo trasparire la reale natura dei rapporti col Minore, suggella un quadro probatorio, che non lascia margine a dubbi o perplessità.

Il coordinamento ed il raccordo logico degli elementi probatori, individuati ed evidenziati in relazione alle singole posizioni di Minore Antonio Salvatore, Evola Natale e Farina Ambrogio, con quelli accertati nell'ambito di una visione unitaria delle comprovate interconnessioni legittima il ragionevole convincimento sulla responsabilità dei tre predetti



001143

imputati in ordine all'assassinio del
dott. Ciaccio ed alle imputazioni
collegate, tranne quelle, già specificamen-
te esaminate, relativamente alle quali si é
già emessa pronunzia di assoluzione o di
proscioglimento.

00'149

Non può omettersi un breve cenno in ordine alla posizione di Di Maria Calogero, mancato imputato nel presente processo per l'avvenuto suo assassinio, in considerazione della imponente mole di accertamenti sui suoi movimenti esperiti.

La notizia dell'assassinio del Di Maria, avvenuto a New York il 29 gennaio 1983 (appena quattro giorni dopo l'assassinio del dott. Ciaccio), attira l'attenzione degli investigatori, nei quali insorge il sospetto che il predetto, la cui presenza è stata notata a Castellammare del Golfo nel gennaio 1983, possa non essere estraneo al mortale agguato.

Nel corso delle indagini si profilano due




00'150

versioni contrapposte in ordine alla data di partenza da Castellammare del Golfo del Di Maria.

Secondo una prima versione, sostenuta dal fratello Giuseppe e dalla cognata Fiordilino Paola, Di Maria Calogero in data 21 gennaio 1983 sarebbe partito dall'aeroporto di Palermo.

Secondo una seconda versione, prospettata e ribadita anche in dibattimento da numerosi testi (già in narrativa indicati), Di Maria Calogero sino al 24 gennaio 1983 (e, comunque, anche in epoca successiva al 21 gennaio 1983) sarebbe stato notato a Castellammare del Golfo: trattasi di testi occasionali e disinteressati, della cui



001151

attendibilità non può dubitarsi.

Non hanno apportato un contributo decisivo
le indagini sui biglietti aerei, le cui
vicende sono apparse legate a inquietanti
vuoti e ad oscure manipolazioni.

Non può tenersi conto alcuno delle
deposizioni rese da Di Bartolo Carmelo, il
quale, preciso e puntuale nel momento in
cui ha riferito dell'arrivo in Germania del
Di Maria in data 21 gennaio 1983 e della
successiva di lui partenza per New York in
data 25 gennaio 1983, é apparso in preda a
visibile preoccupazione e, addirittura,
terrore allorché ha dovuto, con risposte
incerte e caute, riferire delle circostanze
relative alla misteriosa visita da lui

001152

ricevuta in Germania nel periodo di Pasqua dell'anno 1984 ad opera di Magaddino Simone, cognato di Farina Ambrogio.

Ne é affatto decisiva l'acquisizione della dichiarazione doganale resa dal Di Maria nelle ore pomeridiane del 25 gennaio 1983 presso l'aeroporto JFK di New York: invero, tale documento, incompatibile con la effettuazione del percorso Palermo-Monaco-New York nel corso della stessa giornata del 25 gennaio 1983, é, tuttavia, perfettamente compatibile con la effettuazione di un volo diretto Palermo-Roma (o Milano) - New York, come risulta dalle tabelle acquisite dei voli Alitalia.

Vero é che la dichiarazione doganale,



001153

redatta verosimilmente dal Di Maria riporta l'indicazione del volo Monaco- New York, ma nessuno poteva impedire al Di Maria di compilare detto documento con dati atti a sorreggere un eventuale alibi; e chiunque, peraltro, avrebbe potuto utilizzare il biglietto per il tratto Monaco-New York, al posto del Di Maria, in arrivo, dal canto suo, presso lo stesso aeroporto di New York da altro scalo italiano.

Altro singolare particolare, compatibile con tale ultima ipotesi, é quello relativo al numero di bagagli portati dal Di Maria: secondo i di costui congiunti (fratello e cognata), il Di Maria in data 21 gennaio 1983 sarebbe partito con un solo bagaglio;

00'154

secondo la dichiarazione doganale i bagagli del Di Maria erano due.

Ultimo inquietante dato é quello relativo alla vicinanza tra la casa di abitazione di Evola Giuseppe, fratello di Natale (sovrastante l'officina di Calabrò Gioacchino, condannato all'ergastolo nel processo per la c.d. "strage di Pizzolungo" a seguito dell'attentato al giudice Palermo Carlo), e la casa di abitazione in corso d'opera di Di Maria Calogero, ubicate entrambe in contrada "Gemma d'oro".

Dai rapporti tra il Di Maria e Farina Ambrogio ci si é in precedenza ampiamente occupati.

Ma quale che sia la verità in ordine ai

[Handwritten signature]

00'155

movimenti del Di Maria, la di costui morte preclude qualsiasi ulteriore considerazione, apparendo sufficienti le argomentazioni sopra svolte solo per motivi di completezza nella esposizione dei dati processuali.

Nei confronti di Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio, Farina Salvatore ed Evola Natale va esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P., relativamente a tutti i reati in ordine ai quali é stata contestata, non ravvisandosene, alla luce di tutte le argomentazioni già spiegate, la sussistenza.

Per la medesima ragione vanno escluse la circostanza aggravante di cui all'art.75 co.4 L.22 dicembre 1975 n.685 in ordine

001136

alle contestazioni nei confronti di Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Magaddino Maria e Magaddino Simone nonché la circostanza aggravante della partecipazione ad una associazione di cui all'art.74 co.1 n.2 citata legge, contestata a Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta.

Va, altresì, ritenuta la sussistenza della recidiva, contestata a Evola Natale e a Magaddino Simone.

Ricorrendone i presupposti di legge, tutti i delitti, relativamente ai quali é stata emessa pronunzia di condanna, vanno unificati sotto il vincolo della continuazione in ordine rispettivamente e



001157

singolarmente a Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio, Evola Natale, Magaddino Maria e Magaddino Simone; per quel che riguarda Farina Salvatore va ritenuto sussistente il nesso della continuazione solo relativamente alle violazioni della legge sugli stupefacenti.


Va esclusa la continuazione, contestata a Fortunato Domenica, la quale ha effettuato, quale corriere, un solo viaggio.

Per quel che concerne la imputazione di furto, addebitata a Farina Salvatore, vanno escluse le circostanze aggravanti di cui agli artt.61 n.2 e 625 n.5 C.P., oltre che quelle di cui all'art.112 n.1 C.P., delle quali non si ravvisano gli estremi.

C.F.

Nella determinazione delle pene questa Corte di Assise ha tenuto conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive volute dalla legge e, soprattutto, della elevatissima pericolosità sociale e della assoluta mancanza di scrupoli di tutti i condannati nonché della particolare efferatezza e della eccezionale gravità dei fatti: dal complesso di tali elementi, unitariamente e globalmente valutati, si ricavano immagini di una vocazione criminale lucida e spietata.

Alla luce di tali considerazioni e sulla base di tutti gli elementi acquisiti ed esaminati nel contesto della presente sentenza, questa Corte di Assise ritiene



00'159

conforme a Giustizia infliggere:

- 1) a Minore Antonio Salvatore la condanna alla pena dell'ergastolo e di lire duemilioni di multa (£.1.600.000 + art.81 cpv.C.P. = £.2.000.000).
- 2) a Farina Ambrogio la condanna alla pena dell'ergastolo e di lire duecentomilioni di multa (£.198.000.000 + art.81 cpv.C.P. = £.200.000.000)
- 3) a Evola Natale la condanna alla pena dell'ergastolo e di lire unmilione di multa (£.600.000 + art.99 C.P. = £.800.000 + art.81 cpv.C.P. = £.1.000.000)
- 4) a Minore Calogero, in considerazione dello elevatissimo spessore criminale, la condanna alla pena di anni dieci di

200

001160

reclusione (pena che, pur attingendo il massimo della pena edittale in riferimento alla contestazione, é ben lontana da quella, di gran lunga maggiore, che avrebbe potuto in astratto essere inflitta solo che si fosse proceduto nelle opportune sedi alla contestazione di altre circostanze aggravanti, la cui sussistenza era palese e, tuttavia, non suscettibile di rituale contestazione in dibattimento a causa dell'assenza dell'imputato)

5) a Farina Salvatore la condanna alla pena di anni quattordici di reclusione e di lire centosettantamila di multa (a.12 e £.150.000.000 + art.81 cpv.C.P. = a.14 e £.170.000) in ordine alle violazioni, già

unificate sotto il vincolo della continuazione, di cui alla citata legge sugli stupefacenti nonché alla pena di anno uno di reclusione e di lire duecentomila di multa in ordine al reato di furto come sopra precisato

6) a Magaddino Maria la condanna alla pena di anni dodici di reclusione e di lire centocinquantamiloni di multa (a.10 e £.140.000.000 + art.81 cpv.C.P. = a.12 e £.150.000.000)

7) a Magaddino Simone la condanna alla pena di anni dodici di reclusione e di lire centocinquantamiloni di multa (a.10 e £.140.000.000 + art.99 C.P. = a.11 e £.145.000.000 + art.81 cpv.C.P. = a.12 e

£.150.000)

8) a Fortunato Domenica e Magaddino Rosetta
la condanna alla pena di anni sette di
reclusione e di lire novemilioni di multa
ciascuna.

A Minore Antonio Salvatore, a Farina
Ambrogio e ad Evola Natale va inflitto
l'isolamento diurno, la cui durata si
reputa opportuno determinare in mesi due;
vanno, altresì, dichiarate l'interdizione
legale e la decadenza dalla potestà dei
genitori dei tre predetti imputati.

Va, ancora, disposta la pubblicazione per
estratto della sentenza di condanna,
limitatamente a Minore Antonio Salvatore, a
Farina Ambrogio e ad Evola Natale,

001163

d'ufficio e a spese di costoro, mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, di Trapani e di ultima residenza dei tre predetti condannati nonché, per estratto e per una sola volta, sui quotidiani "La Sicilia" di Catania, "Il Giornale di Sicilia" di Palermo e "La Gazzetta del Sud" di Messina.

Dalle condanne consegue la interdizione perpetua dai pubblici uffici di Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia.

Minore Calogero, Farina Salvatore,

001164

Magaddino Maria e Magaddino Simone vanno sottoposti, a pena espiata, alla libertà vigilata per una durata non inferiore a tre anni.

Durante la pena, Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia vanno dichiarati interdetti dalla potestà dei genitori.

Per effetto delle condanne, va inflitto a Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia il divieto di espatrio per anni tre.

Ricorrendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, va dichiarata interamente condo-

001165

nata la pena di anno uno di reclusione e di lire duecentomila di multa, inflitta a Farina Salvatore in ordine al delitto di furto.

Tutti i condannati sono tenuti al pagamento in solido delle spese processuali.

Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia sono, altresì, tenuti al pagamento delle rispettive spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Va ordinata la confisca della pistola, delle cartucce, dei bossoli, dei proiettili

REC

00'166


e delle magliette in giudiziale sequestro.
Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio
ed Evola Natale in solido vanno condannati,
in favore della parte civile La Torre Maria
Isabella, nella qualità di genitrice
esercitante la potestà sulle figli minori
Ciaccio Montalto Elena e Ciaccio Montalto
Silvia, al risarcimento dei danni, per la
cui liquidazione, in assenza di concreti
elementi di valutazione, le parti vanno
rimesse dinanzi al competente Giudice
Civile, nonché al rimborso delle spese, che
vanno liquidate, attese le dimensioni del
processo, nella complessiva misura di lire
quindicimilioni (di cui £.4.500.000 per
spese, £.3.000.000 per competenze e

001167

£.7.500.000 per onorario).

Alla predetta parte civile va assegnata la somma, da imputare sulla liquidazione definitiva, di lire duecentomilioni, il cui pagamento va posto solidalmente a carico di Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale.

Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale in solido vanno condannati, in favore della parte civile Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione, in assenza di concreti elementi di valutazione, le parti vanno rimesse dinanzi al competente Giudice Civile.



001163

Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero,
Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola
Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone,
Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e
Fortunato Mattia in solido vanno
condannati, in favore della parte civile
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
persona del Presidente pro-tempore, al
risarcimento dei danni, per la cui
liquidazione, mancando concreti elementi di
valutazione, le parti vanno rimesse dinanzi
al competente Giudice Civile.

Farina Ambrogio, Farina Salvatore,
Magaddino Maria, Magaddino Simone,
Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e
Fortunato Mattia in solido vanno



001169

condannati, in favore della parte civile
Presidenza della Regione Siciliana, in
persona del Presidente pro-tempore, al
risarcimento dei danni, per la cui
liquidazione, in mancanza di dati concreti,
le parti vanno rimesse dinanzi al
competente Giudice Civile.

Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero,
Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola
Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone,
Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e
Fortunato Mattia in solido vanno
condannati, in favore delle parti civili
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero di Grazia e Giustizia e
Presidenza della Regione Siciliana, anche




001170

al rimborso delle spese, che, in considerazione delle dimensioni del processo, si reputa equo liquidare nella complessiva misura di lire ventitremilioni-settecentomila (di cui £.2.000.000 per spese, £.700.000 per competenze e £.21.000.000 per onorario).

In considerazione della condanna inflitta ad Evola Natale, non appare opportuno accogliere l'istanza di restituzione della cauzione avanzata nel di lui interesse.

A seguito delle pronunzie di assoluzione, va disposta la immediata scarcerazione di Pizzo Margherita, Liga Mario e Pollara Salvatore, se non detenuti per altra causa.

P.Q.M.



001171

Visti gli artt.28, 29, 32, 36, 72, 81, 230,
240, 416 bis C.P.; 79 L.22 dicembre 1975
n.685; 477, 479, 483, 484, 488, 489 C.P.P.;


DICHIARA

Minore Antonio Salvatore colpevole dei
reati contestatigli alle lettere A), C),
D), E), F), G), H), L), M) della rubrica,
unificati sotto il vincolo della
continuazione, esclusa la circostanza
aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P.
relativamente a tutti i reati per i quali é
stata contestata;

DICHIARA

Minore Calogero colpevole del reato di cui
all'art.416 bis C.P.;

DICHIARA



001172

Farina Ambrogio colpevole dei reati
ascrittigli alle lettere A), C), D), E),
F), G), H), L), M) della rubrica, esclusa
la circostanza aggravante di cui
all'art.112 n.1 C.P. relativamente a tutti
i reati per i quali é stata contestata,
nonché dei reati di cui agli artt.71, 74 e
75 L.22 dicembre 1975 n.685, esclusa la
circostanza aggravante di cui all'art.75
co.4 citata legge, unificati tutti i reati
sotto il vincolo della continuazione;

DICHIARA

Farina Salvatore colpevole del reato di cui
alla lettera A) della rubrica, escluse le
circostanze aggravanti di cui agli artt.61
n.2, 112 n.1 e 625 n.5 C.P., nonché dei

FC

001173


reati di cui agli artt.71, 74 e 75 L.22
dicembre 1975 n.685, esclusa la circostanza
aggravante di cui all'art.75 co.4 citata
legge, unificati tali ultimi delitti sotto
il vincolo della continuazione;

DICHIARA

Evola Natale colpevole dei reati
contestatigli alle lettere C), D), E), F),
G), H), L) ed M) della rubrica, esclusa la
circostanza aggravante di cui all'art.112
n.1 C.P. relativamente a tutti i reati per
i quali é stata contestata, con la
contestata recidiva, unificati tutti detti
reati sotto il vincolo della continuazione;

DICHIARA

Magaddino Maria e Magaddino Simone



001174

colpevoli dei reati loro ascritti, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.75 co.4 legge 22 dicembre 1975 n.685, con la recidiva contestata a Magaddino Simone, unificati tali reati per entrambi sotto il vincolo della continuazione;

DICHIARA

Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta colpevoli del reato di cui agli artt.71 e 74 L.22 dicembre 1975 n.685, esclusa per tutte la circostanza aggravante della partecipazione ad una associazione per delinquere di cui all'art.74 co.1 n.2 della citata legge ed esclusa per Fortunato Mattia la contestata continuazione;

001175

CONDANNA

Minore Antonio Salvatore alla pena
dell'ergastolo e di lire duemilioni
(£.2.000.000) di multa

CONDANNA

Farina Ambrogio alla pena dell'ergastolo e
di lire duecentomilioni (£.200.000.000) di
multa

CONDANNA


Evola Natale alla pena dell'ergastolo e di
lire unmilione (£.1.000.000) di multa

CONDANNA

Minore Calogero alla pena di anni dieci di
reclusione

CONDANNA

Farina Salvatore alla pena di anni



001176


quattordici di reclusione e di lire centosettantamila (£.170.000.000) di multa in ordine ai reati di cui agli artt.71, 74 e 75 legge 22 dicembre 1975 n.685, come sopra unificati, nonché alla pena di anno uno di reclusione e lire duecentomila di multa in ordine al reato di cui agli artt.624 e 625 n.7 C.P.

CONDANNA

Magaddino Maria e Magaddino Simone alla pena di anni dodici di reclusione e di lire centocinquantamila (£.150.000.000) di multa ciascuno

CONDANNA

Fortunato Domenica e Magaddino Rosetta alla pena di anni sette di reclusione e lire



001177

diecimilioni (₤.10.000.000) di multa
ciascuno

CONDANNA

Fortunato Mattia alla pena di anni sei di
reclusione e di lire novemilioni
(₤.9.000.000) di multa

INFLIGGE

a Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio
ed Evola Natale l'isolamento diurno per la
durata di mesi due

DICHIARA

l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
di Minore Antonio Salvatore, Minore
Calogero, Farina Ambrogio, Farina
Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria,
Magaddino Simone, Fortunato Domenica,



001173

Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta

DICHIARA

l'interdizione legale e la decadenza dalla
potestà dei genitori di Minore Antonio
Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale

ORDINA

la sottoposizione, dopo la espiazione della
pena, di Minore Calogero, Farina Salvatore,
Magaddino Maria e Magaddino Simone alla
libertà vigilata per una durata non
inferiore a tre anni

DICHIARA

l'interdizione legale e la sospensione
dall'esercizio della potestà dei genitori,
durante la pena, di Farina Salvatore,
Magaddino Maria, Magaddino Simone,



001179


Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e
Magaddino Rosetta

DISPONE

il divieto di espatrio per anni tre nei
confronti di Farina Ambrogio, Farina
Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino
Simone, Magaddino Rosetta, Fortunato
Domenica e Fortunato Mattia

ORDINA

che la sentenza di condanna, limitatamente
a Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio
ed Evola Natale, d'ufficio e a spese dei
predetti, sia pubblicata per estratto
mediante affissione nei comuni di
Caltanissetta, di Trapani e di ultima
residenza dei predetti condannati, nonché



001100

per una sola volta, sempre per estratto,
sui quotidiani "La Sicilia" di Catania, "Il
Giornale di Sicilia" di Palermo e "La
Gazzetta del Sud" di Messina

DICHIARA

interamente condonata la pena di anno uno
di reclusione e lire duecentomila di multa,
inflitta a Farina Salvatore in ordine al
delitto di cui agli artt.624 e 625 n.7 C.P.

CONDANNA

Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero,
Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola
Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone,
Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e
Magaddino Rosetta in solido al pagamento
delle spese processuali nonché ciascuno dei

001131

predetti, ad eccezione di Minore Antonio Salvatore e Magaddino Rosetta, al pagamento delle spese del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare

ORDINA

la confisca della pistola, delle cartucce, dei bossoli, dei proiettili e della maglietta in giudiziale sequestro

CONDANNA

Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale in solido, in favore della parte civile La Torre Maria Isabella, nella qualità di genitrice esercente la potestà sulle figlie minori Ciaccio Montalto Elena e Ciaccio Montalto Silvia, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione rimette



001132

le parti dinanzi al competente Giudice Civile, nonché al rimborso delle spese, che liquida nella complessiva misura di lire quindici milioni (£.15.000.000), di cui £.4.500.000 per spese, £.3.000.000 per competenza e £.7.500.000 per onorario di difesa

ASSEGNA

alla predetta parte civile La Torre Maria Isabella, nella qualità sopra spiegata, la somma di lire duecento milioni (£.200.000.000) da imputare sulla liquidazione definitiva, ponendone il pagamento a carico di Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale in solido




001135

CONDANNA

Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio
ed Evola Natale in solido, in favore della
parte civile Ministero di Grazia e
Giustizia, in persona del Ministro pro-
tempore, al risarcimento dei danni, per la
cui liquidazione rimette le parti dinanzi
al competente Giudice Civile

CONDANNA

Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero,
Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola
Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone,
Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e
Magaddino Rosetta in solido, in favore
della parte civile Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in persona del Presidente



001134

pro-tempore, al risarcimento dei danni, per
la cui liquidazione rimette le parti
dinanzi al competente Giudice Civile

CONDANNA

Farina Ambrogio, Farina Salvatore,
Magaddino Maria, Magaddino Simone,
Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e
Magaddino Rosetta in solido, in favore
della parte civile Presidenza della Regione
Siciliana, in persona del Presidente pro-
tempore, al risarcimento dei danni, per la
cui liquidazione rimette le parti dinanzi
al competente Giudice Civile.

CONDANNA

Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero,
Farina Ambrogio, Evola Natale, Farina

C. C. P. A.

00'135

Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino
Simone, Fortunato Domenica, Fortunato
Mattia e Magaddino Rosetta in solido, in
favore delle parti civili Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia
e Giustizia e Presidenza della Regione
Siciliana, al rimborso delle spese, che li-
quida nella complessiva misura di lire ven-
titremilionisettecentomila (₤.23.700.000),
di cui ₹.2.000.000 per spese, ₹.700.000 per
competenza e ₹.21.000.000 per onorario

RIGETTA

allo stato l'istanza di restituzione della
cauzione, avanzata nell'interesse di Evola
Natale

ORDINA



001136


trasmettersi al P.M. per quanto di
competenza copia degli atti concernenti la
pistola mitragliatrice cal.30 Luger, 7,65
parabellum e delle dichiarazioni di
Calderone Antonino

ASSOLVE

Minore Antonio Salvatore dal reato di cui
alla lettera B) della rubrica per non avere
commesso il fatto e dal reato di cui
all'art.75 L.22 dicembre 1975 n.685 per
insufficienza di prove

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti del
predetto Minore in ordine al reato di cui
alla lettera I) della rubrica, essendo
detto reato estinto per intervenuta



001137

prescrizione

ASSOLVE

Minore Calogero dal reato di cui alla lettera B) della rubrica nonché da quello di cui all'art.75 L.22 dicembre 1975 n.685 per non aver commesso il fatto nonché, ancora, dai reati di cui alle lettere A), C), D), E), F), G), H), L) per insufficienza di prove.

Dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto Minore in ordine al reato di cui alla lettera I) della rubrica, essendo detto reato estinto per intervenuta prescrizione

ASSOLVE

Farina Ambrogio dal reato di cui alla

20/11/75

001133

lettera B) della rubrica per non aver commesso il fatto e dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di cui alla lettera I) della rubrica, essendo detto reato estinto per intervenuta prescrizione

ASSOLVE

Farina Salvatore dai reati di cui alle lettere B), C), D), E), F), G), H), I), L) ed M) della rubrica per non aver commesso il fatto

ASSOLVE

Evola Natale dal reato di cui alla lettera B) della rubrica per non aver commesso il fatto e da quello di cui alla lettera A) per insufficienza di prove.



001139

Dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di cui alla lettera I) della rubrica, essendo detto reato estinto per intervenuta prescrizione

ASSOLVE

Fortunato Mattia, Fortunato Domenica e Magaddino Rosetta dal reato di cui all'art.75 L.22 dicembre 1975 n.685 per insufficienza di prove

ASSOLVE

Pizzo Margherita dal reato di cui alla lettera N) della rubrica perché il fatto non sussiste e dai reati di cui agli artt.71, 74 e 75 L.22 dicembre 1975 n.685 per non aver commesso il fatto

201139

001190

ASSOLVE

Liga Mario e Pollara Salvatore dai reati
loro rispettivamente ascritti per non aver
commesso il fatto

ORDINA

l'immediata scarcerazione di Pizzo
Margherita, Liga Mario e Pollara Salvatore,
se non detenuti per altra causa.

Caltanissetta, 4 marzo 1989


IL PRESIDENTE Estensore

(Dott. SALVATORE CANTARO)



Il Giudice a latere

(Dott. FLORA RANDAZZO)



Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria,

addì, 10 luglio 1989

IL CANCELLIERE

